



## CORTE DI APPELLO DI CATANIA



### RELAZIONE sull'amministrazione della giustizia nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020

Assemblea Generale  
30 gennaio 2021

*“Nella vita quotidiana sono il classico solitario, ma la consapevolezza di appartenere alla comunità invisibile di quelli che lottano per la verità, per la bellezza e per la giustizia mi ha risparmiato ogni sensazione di isolamento” (Albert Einstein)*

In copertina:

Palazzo di giustizia di Catania - 23 maggio 2012

Incontro pubblico dal titolo "**ferus** di essere siciliano nella lotta alla mafia" organizzato dalla ANM, sezione distrettuale di Catania, in collaborazione con l'associazione culturale "50 metri" in occasione del ventennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio



# **CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

DOMENICA MOTTA

*Presidente della Corte di appello f.f.*

**RELAZIONE**  
**sull'amministrazione della giustizia**  
**nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020**

Assemblea Generale  
30 gennaio 2021



**PARTE PRIMA**

**ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**



## INTRODUZIONE

Saluto e ringrazio le Autorità presenti, in una cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario necessariamente e doverosamente circoscritta nel numero dei partecipanti e nei tempi di svolgimento a causa dell'emergenza epidemica ancora in corso nel nostro Paese e nel mondo, ma non per questo meno significativa nei contenuti e meno importante nelle prospettive che essa vuole offrire a coloro che vi prenderanno parte o verranno a conoscenza di quanto vi sarà dibattuto.

Sento in premessa anche il dovere di rivolgere un saluto particolare all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi, ai Consigli notarili del distretto e alle Associazioni forensi.

Ringrazio altresì gli Organi della Polizia giudiziaria ed i Corpi tutti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Direzione Marittima, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani) che costantemente, con impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari, fornendo loro l'ausilio necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Un sentito ringraziamento va rivolto al personale amministrativo della Corte che ha profuso il massimo impegno nello svolgimento delle attività preparatorie di questa cerimonia.

Va in particolare segnalata l'opera del personale di segreteria della Corte, nonché l'impegno dell'ufficio statistico nell'elaborazione degli indispensabili dati e dei prospetti analitici.

Da ultimo devo ringraziare ed elogiare pubblicamente il dott. Filippo Pennisi, presidente di sezione del Tribunale di Catania, per la preziosa opera prestata nella predisposizione della presente relazione, che ha curato nell'elaborazione dei profili di carattere generale e della giustizia minorile, nonché nel coordinamento delle relazioni egregiamente predisposte per gli specifici settori dalla dott.ssa Grazia Longo, consigliere della Corte di appello, per la parte dedicata alla giustizia civile e del lavoro e per la cura della rassegna di giurisprudenza civile del distretto, dai dott. Marcello Gennaro e Antongiulio Maggiore, consiglieri della Corte, per la parte dedicata alla giustizia penale, e dalla dott.ssa Giuliana Fichera, consigliere della Corte, per la cura della rassegna di giurisprudenza penale del distretto. Ad essi vanno egualmente rivolti i più sentiti ringraziamenti per



l'impegno, la competenza e la dedizione che hanno contrassegnato la loro collaborazione.

Ringrazio infine il consigliere dott.ssa Marcella Murana per l'immediata e incondizionata collaborazione prestatami per l'organizzazione dell'evento in streaming, predisposta per consentire la partecipazione in diretta a tutti coloro che, per ragioni legate all'emergenza sanitaria, non possono essere presenti.

Al fine di consentire l'immediata percezione dei risultati conseguiti si è ritenuto anche quest'anno di allegare i principali dati statistici e le relative elaborazioni in coda alla presente relazione, che a sua volta verrà inserita sul sito internet della Corte per dare pubblico conto dell'attività giudiziaria del distretto.

Ed anche quest'anno è stata inserita una rassegna della giurisprudenza, civile e penale, del distretto, a testimonianza dell'impegno non solo quantitativo, ma pure qualitativo, dei magistrati di questo territorio.

## **RINGRAZIAMENTI**

Nel periodo di riferimento vanno ricordati i magistrati, dirigenti, funzionari e impiegati, professionisti legali cessati dal servizio e distintisi per professionalità, impegno e dedizione al lavoro.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici giudicanti di questo distretto:

- dott.ssa Maria Concetta Rita Spanto, presidente di sezione del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/1/2020;
- dott. Nunzio Trovato, presidente di sezione del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/8/2019;
- dott. Ugo Puglisi, giudice del Tribunale di Sorveglianza di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/1/2020;

Tra il personale di cancelleria:

- dott.ssa Sebastiana Rosalba Sicari, dirigente amministrativo del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/3/2020;
- dott. Santo Cavallaro, direttore della Corte di appello di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/5/2020;

- dott.ssa Enza Falcone, direttore del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/8/2019;
- dott. Angelo Mauro, direttore del Tribunale per i Minori di Catania, collocato in pensione dall'1/7/2019;
- dott.ssa Paola Giuseppa Scalia, funzionario giudiziario della Corte di appello di Catania, collocata a riposto per dimissioni dal 9/8/2019;
- Roberto Monteleone, funzionario UNEP dell'Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/12/2019;
- Annita Laura Marcella Pace, funzionario UNEP dell'Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/10/2019;
- Pasquale Pepi, funzionario giudiziario del Tribunale di Caltagirone, collocato in pensione dall'1/12/2019;
- Giuseppina Bertè, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/8/2019;
- dott. Giuseppe Caccetta, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/11/2019;
- Angela Maria Campisi, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/1/2020;
- dott. Nicola Cassisi, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/8/2019;
- Rosetta Angela D'Urso, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/11/2019;
- Francesca Giardina, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/1/2020;
- Concetta La Spina, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/1/2020;
- Salvatore Laudani, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/3/2020;
- Angela Licciardello, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/11/2019;
- Luigi Licciardello, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/10/2019;
- Antonino Mascali, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/7/2019;

- Calogero Costa, ufficiale giudiziario dell'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Caltagirone, collocato a riposo per dimissioni dall'1/8/2019;
- Maria Daniela Dicaro, cancelliere esperto del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/4/2020;
- Giuseppe Casella, cancelliere esperto del Tribunale di Sorveglianza di Catania, collocato a riposo per dimissioni dal 14/1/2020;
- Caterina Beniamino, assistente giudiziario della Corte di appello di Catania, collocata in pensione dall'1/11/2019;
- Giuseppina Denaro, assistente giudiziario della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/1/2020;
- Carmela Di Guardo, assistente giudiziario della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/1/2020;
- Grazia Insinga, assistente giudiziario della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/1/2020;
- Isidora Palestro, assistente giudiziario della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/11/2019;
- dott.ssa Gaetana Rita Zodiaco, assistente giudiziario della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/9/2019;
- Nicolò Giambra, assistente giudiziario dell'Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/1/2020;
- Anna Maria Alizzio, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/9/2019;
- Barbara Caponnetto, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/10/2019;
- Aldo Ipocoana, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/2/2020;
- Giuseppe Rapisarda, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/1/2020;
- Rosa Sciacca, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/10/2019;
- dott.ssa Marcella Tripolone, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/2/2020;
- Grazia Assunta Previti, assistente giudiziario del Tribunale per i Minorenni di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/8/2019;

- Gaetano Pandolfo, operatore giudiziario della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/5/2020;
- Concetta Giuffrida, operatore giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/8/2019;
- Orazio Pulvirenti, operatore giudiziario del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/12/2019;
- Antonio Mazzeo, operatore giudiziario del Tribunale per i Minori di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/6/2020;
- Salvatore Mandrà, conducente di automezzi del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/1/2020;
- Giuseppe Valenti, conducente di automezzi del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/4/2020;
- Carmela Ranno, ausiliario della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/9/2019;
- Arturo Rossitto, ausiliario della Corte di appello di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/10/2019;
- Nunzia Calì, ausiliario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/11/2019;
- Alba Maria Carnazza, ausiliario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/9/2019;
- Santo Giuseppe Caudullo, ausiliario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/4/2020;
- Carmela Coco, ausiliario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/4/2020;
- Alfio Nicotra, ausiliario del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/10/2019;
- Antonino Virzì, ausiliario del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/10/2019.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici requirenti di questo distretto:

- dott. Francesco Chillemi, magistrato della Procura Generale della Repubblica di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/9/2019;

Tra il personale di cancelleria:

- Dario Camilleri, funzionario giudiziario della Procura Generale della Repubblica di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/3/2020;

- Concetta D'Anna, funzionario giudiziario della Procura Generale della Repubblica di Catania, collocato a riposo dall'1/9/2019;
- Caterina Di Bella, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, collocata a riposo dall'1/9/2019;
- Mariacarmela Presti, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica per i Minori di Catania, collocata a riposo dall'1/1/2020.

Va altresì ricordato il personale di cancelleria deceduto nel medesimo periodo:

- Alfia Cavallaro, già operatore giudiziario del Tribunale di Catania, deceduta il 10/8/2019;
- Adriana Taccia, già operatore giudiziario del Tribunale di Caltagirone, deceduta il 24/9/2019.

Vanno ricordati gli avvocati deceduti nel medesimo periodo

#### ORDINE FORENSE DI CATANIA

- Monica Augi;
- Giacomo Barletta Caldarera;
- Angelo Bonura;
- Vittorio Carone;
- Salvatore Caruso;
- Salvatore Comitini;
- Giovanni Carmelo Cormaci;
- Bruno Di Stefano;
- Placido Gennaro;
- Rosario Antonino Magro;
- Daniela Maugeri;
- Salvatore Mazza;
- Sergio Ronsisvalle La Vaccara;
- Giuseppe Sangiorgio;
- Camillo Scannaliato;
- Nicolò Vincenti.

#### ORDINE FORENSE DI RAGUSA

- Giuseppe Barone;
- Raffaele Drago;
- Aldo Gurrieri;
- Carmelo Scarso.

## ORDINE FORENSE DI SIRACUSA

- Bartolomeo Amenta;
- Agostino Fillioley;
- Pasquale Gallo;
- Salvatore Lombardo;
- Gaetano Zuccalà.

Per tutti rimane, unitamente al ricordo, il riconoscimento e l'apprezzamento della preziosa opera svolta, nei rispettivi ruoli, a favore dell'amministrazione della giustizia.

Identiche espressioni vanno rivolte agli avvocati cancellatisi dai rispettivi albi nel periodo considerato, in numero di 198.

## LA GIURISDIZIONE AL TEMPO DELLA PANDEMIA

Nel periodo in esame l'andamento della giurisdizione civile e penale è stato, anche in questo distretto, fortemente condizionato dalla nota emergenza sanitaria nazionale, col suo indispensabile corollario di provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi volti a fronteggiare l'epidemia da Covid-19, e in particolare con la normativa primaria che ha disposto la stasi pressoché totale dell'attività giudiziaria, col rinvio delle udienze dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020 e la sospensione dei corrispondenti termini processuali.

Ovviamente la prima preoccupazione dei Capi degli uffici giudiziari è stata quella di tutelare la salute di ciascun operatore e quella collettiva, in luoghi di lavoro particolarmente esposti ai rischi di contagio, specie laddove la situazione logistica rendeva problematico il rispetto delle prescritte regole di distanziamento sociale.

D'altro canto, in linea con la normativa appositamente formulata al fine di contenere il pericolo del contagio e scongiurare la formazione di assembramenti negli uffici giudiziari, e specialmente nelle aule d'udienza, si è immediatamente posto il problema di acquisire nuove metodologie lavorative e abilità informatiche mai richieste in precedenza, tanto al personale amministrativo quanto ai magistrati.

Gli applicativi ministeriali e i sistemi informatici già in uso sono stati così implementati e adattati per sopperire alle straordinarie esigenze derivate

dall'applicazione della normativa emergenziale. E' stato inoltre fatto ampio utilizzo della nuova piattaforma Microsoft Teams per tenere camere di consiglio, riunioni organizzative, incontri di formazione, udienze di convalida di arresto e altro ancora.

Più specificamente, il Magistrato referente per l'informatica nel settore civile ha riferito che a partire dal 9 marzo si è assistito all'assoluta prevalenza dello homeworking per i giudici e dello smartworking per il personale delle cancellerie, nonché all'adozione, da parte dei diversi uffici coinvolti, di linee-guida predisposte dai Capi d'ufficio e di protocolli sottoscritti con i Consigli degli Ordini degli Avvocati, onde pervenire a pratiche conformi per magistrati, personale amministrativo e avvocati.

In tutto il distretto si è fatto larghissimo uso delle udienze c.d. a trattazione scritta, mentre non sono state celebrate udienze civili mediante collegamenti "da remoto", nonostante siano state fatte numerose simulazioni con gli appartenenti al Foro ed il personale, che tuttavia non ha potuto avere accesso ai registri d'ufficio dalle proprie abitazioni.

Assai intenso è stato, inoltre, l'uso dell'applicativo Microsoft Teams per lo svolgimento delle camere di consiglio, per gli incontri con i curatori e gli ausiliari del giudice, per le riunioni d'ufficio e le sedute del Consiglio Giudiziario e, infine, per i tanti incontri di formazione, tenuti in versione webinar dalla struttura decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con l'Ufficio distrettuale per l'Innovazione, sulla piattaforma Teams Education.

L'accesso agli Uffici Giudiziari è stato consentito con il sistema delle prenotazioni via e.mail, che ha garantito il rispetto del divieto di assembramento e delle regole sul distanziamento sociale.

Tale stato di cose, pur nella drammaticità dell'emergenza sanitaria, ha dato un'eccezionale spinta tecnologica ai servizi dell'Amministrazione della Giustizia, accelerando l'adozione di prassi virtuose che hanno permesso anche ai meno avvezzi di apprezzare le potenzialità ed i benefici delle diverse piattaforme di collaborazione.

Al contempo ciò ha naturalmente comportato una maggiore insofferenza, rispetto al passato, verso le interruzioni di funzionamento del sistema o della connessione alla rete internet e la scarsa aderenza degli applicativi alle variegate esigenze delle cancellerie e dei giudici.

Quanto al settore penale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 e delle successive sue modifiche ed integrazioni, in tutti gli uffici del distretto sono state celebrate, nei limiti consentiti dalla normativa primaria, dalle linee-guida stilate dal Consiglio Superiore della Magistratura, da quelle emanate dai Capi degli uffici giudiziari e dai protocolli sottoscritti con le locali Camere penali, numerose udienze penali "da remoto" mediante l'uso della piattaforma Microsoft Teams e del sistema MVC 1 (Multi videoconferenza) forniti dalla D.G.S.I.A. per la celebrazione delle udienze di convalida innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, dei processi per direttissima e delle udienze penali dibattimentali in primo grado e in appello con imputati detenuti.

Un maggiore uso dell'udienza penale "da remoto", sempre con l'uso della piattaforma Microsoft Teams, è stato rilevato presso il Tribunale di Sorveglianza e il Tribunale per i Minorenni, a motivo delle peculiarità dei rispettivi riti.

Degni di nota infine, nel periodo dell'emergenza sanitaria, sono stati i corsi di formazione tenuti "da remoto" tramite webinar e incontri-laboratorio, nonché l'attività di supporto e formazione fornita dalla rete RID/Magrif a tutti i magistrati del distretto.

Quanto alle ricadute della contingente situazione sulla produttività degli uffici giudiziari, i dati statistici allegati alla presente relazione mostrano una vistosa riduzione della sopravvenienza degli affari e, in minor misura, grazie ai provvedimenti messi in campo per fronteggiare l'emergenza, anche della produttività.

Gli effetti, pur variegati, sulle pendenze non risultano invero particolarmente penalizzanti e potranno essere recuperati nel prossimo futuro, senz'altro ad epidemia cessata e, comunque, anche in corso di emergenza sanitaria, grazie alla progressiva implementazione e utilizzazione delle "vie" telematiche cui fin qui si è fatto cenno.

La qual cosa risulterà agevole nel settore civile, già per tempo attrezzato in tal senso, rispetto a quello penale, che avrà invece bisogno di cospicui investimenti finanziari e di conseguenti sforzi organizzativi per garantire che la tutela della salute pubblica non vada a discapito del rispetto dei principi costituzionali della difesa dell'imputato e dell'efficienza complessiva del sistema giudiziario.



## ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Anche quest'anno non può trascurarsi di rappresentare le remore che al buon andamento della giurisdizione derivano dalle limitazioni organizzative imposte dai vuoti d'organico del personale di magistratura che, in misura maggiore o minore, continuano ad affliggere gli uffici del distretto, e in particolare quelli di primo grado.

Tali scoperture si attestano su una percentuale media dell'11,11% per gli uffici giudicanti e dell'8,42% per gli uffici requirenti (fonte C.S.M.), dati questi che, pur inferiori alla media nazionale (scopertura del 12,49% e del 12,43, rispettivamente, fonte C.S.M.) e in parte migliori dello scorso anno (allorché segnavano il 9,02% per gli uffici giudicanti e addirittura il 18,09% per gli uffici requirenti), danno comunque motivi di grande preoccupazione in un distretto caratterizzato dalla presenza di numerose e agguerrite organizzazioni mafiose e dal tuttora presente fenomeno della tratta dei migranti dalle coste nordafricane.

I presidenti dei tribunali periferici continuano a lamentare le difficoltà gestionali derivanti dal frequente avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti.

I recenti aumenti d'organico previsti dal decreto ministeriale dello scorso 14 settembre (sei posti in aumento previsti per la Corte d'Appello, sette posti in aumento per i tribunali del distretto, un posto in aumento per la Procura della Repubblica di Siracusa) potranno nel tempo, alla copertura –sperabilmente sollecita– delle nuove posizioni, alleggerire qualche situazione di particolare sofferenza gestionale e operativa.

Ma intanto la lamentata situazione impone, in primo grado, l'impiego massiccio della magistratura onoraria, di recente interessata da importanti processi di riorganizzazione indotti dalle novità introdotte dalla riforma avviata con la legge delega n.57 del 28 aprile 2016 e completata con l'emanazione del d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017, peraltro dovendosi lamentare le difficoltà gestionali conseguenti alle previste limitazioni d'impiego in determinate materie sensibili (lavoro, protezione internazionale).

Nonostante tali criticità, aggravate dalla contingente situazione sanitaria, va dato atto che gli uffici di primo grado hanno mostrato una buona tenuta nella gestione del carico di lavoro gravante su ciascuno di essi.

## **PERSONALE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GIUDIZIARI**

Gravi dappertutto, come si ripete ormai da anni, sono le carenze d'organico del personale amministrativo, soprattutto a motivo del continuo pensionamento dei dipendenti, indotto anche da recenti provvedimenti legislativi agevolativi e non compensato da altrettante assunzioni.

Il dirigente amministrativo della Corte denuncia così, allo stato, una scopertura dell'organico pari al 34%, risultando coperte solo 84 posizioni lavorative su 124 (e quindi peggiore dello scorso anno, allorché si registrava una scopertura "solo" del 28%).

Siffatta grave criticità viene in Corte alleviata ricorrendo ad applicazioni e comandi di personale, seppure per circoscritti periodi temporali, con le ulteriori conseguenze negative di una mancanza di continuità nel servizio e di un detrimento di risorse umane negli uffici di provenienza, ed è tanto più grave in quanto la Corte di appello è anche costante referente del Ministero della Giustizia e sede del Consiglio giudiziario distrettuale.

A sua volta il Tribunale di Catania ha lamentato che, a fronte di un organico che assomma a 344 unità, già peraltro giudicato insufficiente dai suoi dirigenti, si registrano vacanze in quasi tutti i profili professionali, per un totale di 92 unità (erano "solo" 70 lo scorso anno); particolarmente gravi sono quelle del personale appartenente alla qualifica di funzionario giudiziario, per la quale si registra una scopertura di 30 unità, a fronte degli 83 dipendenti previsti in organico, e di cancelliere, con una scopertura di 29 unità su 60 in organico.

E la Procura Generale della Repubblica di Catania denuncia, ancora, una percentuale di scopertura di personale amministrativo addirittura del 42%.

Ma analoghe doglianze provengono da tutti gli uffici del distretto, tanto giudicanti quanto requirenti.

Al riguardo si è rivelata senz'altro importante la conclusione della procedura di riqualificazione del personale per il passaggio dalla figura professionale di cancelliere a quella, superiore, di funzionario giudiziario, con un importante contributo alla gestione dei servizi da parte di dipendenti già in possesso di un notevole bagaglio d'esperienza professionale.

Ma è pur vero che si è trattato di personale già in servizio, sottratto in tal modo ai suoi precedenti compiti, altrettanto fondamentali nell'economia gestionale degli uffici.

E se è vero che dall'inizio del 2018 si è assistito all'assunzione, all'esito delle relative procedure concorsuali, di un contingente di assistenti giudiziari di nuova nomina e alla loro destinazione (anche) agli uffici di questo distretto, è pur vero che neppure gli organici relativi a tale qualifica professionale risultano interamente coperti.

Da qui l'auspicio che possano verificarsi scorrimenti della graduatoria al fine di colmare quantomeno i vuoti d'organico in tale fondamentale qualifica di collaboratori della giurisdizione e che vengano al più presto esitate le nuove procedure di selezione bandite o da bandire, purtroppo remorate dall'attuale situazione d'emergenza sanitaria.

Si è infatti convinti che solo l'immissione di risorse umane nuove, più preparate e motivate nel "padroneggiare" le moderne metodologie di lavoro imperniate sul generalizzato impiego di strumenti tecnologici, potrà evitare il rischio di depotenziare i progetti d'informatizzazione dei servizi e dell'attività giurisdizionale, avviati nel distretto da tempo, con ricadute sicuramente positive sull'efficienza del sistema giudiziario.

## **SITUAZIONE LOGISTICA E RISORSE MATERIALI**

Nel periodo in esame è rimasta immutata la disastrosa situazione logistica degli uffici giudiziari catanesi, insufficiente nelle strutture e dispersa sul territorio cittadino, con conseguenze pesantemente negative sul regolare e dignitoso esercizio della giurisdizione, sui costi per la finanza pubblica e sulla qualità del servizio offerto agli utenti.

L'emergenza sanitaria tuttora in corso ha chiaramente esasperato il problema, determinando difficoltà (e in alcuni casi impossibilità) di assicurare il rispetto della prescritta regola del distanziamento sociale.

Particolarmente gravi sono le condizioni in cui magistrati, personale amministrativo e avvocati, oltre che i cittadini costretti ad accedere agli uffici, operano nella sede di via Francesco Crispi, utilizzata dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica, nonché presso le sedi del Tribunale per i Minorenni e della corrispondente Procura della Repubblica, del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania.

Il nodo dei problemi logistici degli uffici giudiziari catanesi rimane sempre quello della mancata utilizzazione dell'importante plesso di viale Africa, acquistato quasi vent'anni fa dal Comune di Catania, con denaro fornito dalla Cassa depositi e prestiti, per essere specificamente destinato a sede degli uffici giudiziari catanesi ma nel tempo rimasto inutilizzato e pure "vandalizzato".

Grazie all'attività di denuncia, proposta e impulso di questa Presidenza, che portò alla stipulazione, in data 28 giugno 2016, di un protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, la Regione Sicilia, l'Assessorato regionale delle Infrastrutture, il Comune di Catania, e l'Agenzia del Demanio, in virtù del quale la Regione Sicilia si impegnò a finanziare l'intervento di riqualificazione del plesso di viale Africa con 40 milioni di euro di risorse FAS 2000/2006, e dopo una prima laboriosa fase di sgombero e pulizia dei locali, nel luglio del 2017 venne redatto un primo progetto diretto ad effettuare le necessarie indagini geognostiche, geotecniche e strutturali, successivamente validato e finanziato dagli organi competenti.

All'esito di tali indagini è stata però esclusa la riconvertibilità dell'ormai vetusta struttura in uffici giudiziari e si è piuttosto prospettata l'opportunità della sua demolizione e di una ricostruzione "dedicata".

Allo stato la demolizione dell'esistente è quasi del tutto ultimata e, in parallelo, si è proceduto alla progettazione dell'opera pubblica.

Il progetto vincitore del relativo concorso è stato quindi trasmesso all'Assessorato regionale per il Territorio e l'Ambiente, che, sentito il Consiglio comunale di Catania, con decreto del Dirigente Generale n.189 del 18 novembre 2020 lo ha approvato in variante allo strumento urbanistico comunale.

Dall'idea progettuale vincitrice del concorso verranno definiti, entro il primo trimestre di quest'anno, il progetto di fattibilità dell'opera e i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva che consentiranno,

una volta validati e approvati, di procedere a bandire la gara per l'affidamento dei lavori, verosimilmente entro il prossimo mese di giugno.

L'ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova sede degli Uffici giudiziari catanesi è prevista per l'anno 2022.

Si confida così che entro un paio d'anni l'uso dell'importante struttura possa risolvere definitivamente gli attuali gravi problemi logistici degli uffici giudiziari catanesi.

Purtroppo i concreti tentativi compiuti negli scorsi anni da questa Presidenza, di concerto con la Presidenza del Tribunale di Catania, per far fronte all'emergenza richiedendo la locazione, nell'immediato, di immobili esistenti nelle vicinanze della sede storica del Palazzo di giustizia, sono stati vanificati dal mancato raggiungimento di un accordo economico tra le parti (Ministero della Giustizia e proprietari privati).

\*\*\*\*\*

Quanto alle risorse materiali e agli strumenti informatici a disposizione degli uffici, ne viene in genere lamentata l'insufficienza tanto per i magistrati quanto per il personale di cancelleria, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Il Magistrato referente per l'informatica nel settore civile ha peraltro segnalato che, prendendo le mosse dal Piano Digitalizzazione Giustizia, vi è stato un progressivo rinnovamento del "parco hardware" e che le postazioni di lavoro obsolete sono state in gran parte dismesse. A sua volta il Magistrato referente per l'informatica nel settore penale indica come sufficiente alle necessità degli uffici penali la dotazione di personal computer, rappresentando piuttosto la necessità di una maggiore assegnazione di stampanti multifunzionali da tavolo e, soprattutto, di apparecchi scanner ad alta velocità, il cui fabbisogno è cresciuto a seguito della diffusione dell'applicativo TIAP e del sistema di notifiche telematiche.

Va inoltre dato atto di importanti forniture ministeriali di computer da tavolo e computer portatili, in misura maggiore rispetto allo scorso anno.

\*\*\*\*\*

Come negli anni passati, persistono le difficoltà di gestione delle procedure di manutenzione e funzionamento degli edifici giudiziari a seguito dell'entrata in vigore della legge n.190 del 2014, in virtù della quale le spese obbligatorie degli uffici giudiziari previste dalla legge n.392 del 1941 sono state trasferite, a decorrere dal primo settembre 2015, dagli enti locali al Ministero della Giustizia, che a sua volta le ha, in massima parte, delegate alle Corti di appello.

Nonostante gli sforzi compiuti, presso questa Corte, attraverso la razionalizzazione dell'attività della Conferenza Permanente e la costituzione di una nuova struttura amministrativa (l'ufficio contratti, gare e appalti) dedicata alle competenze delegate in materia di procedure ad evidenza pubblica, permangono, così come in tutte le altre realtà giudiziarie, gravi criticità, che attengono al discrimine stesso fra attività amministrativa e giurisdizionale.

## **INFORMATIZZAZIONE E PROCESSO TELEMATICO**

Il Magistrato referente per l'informatica per il settore civile rappresenta come ormai consolidata l'utilizzazione degli applicativi in dotazione alle cancellerie e ai giudici (c.d. consolle del magistrato).

Nel periodo di riferimento (luglio 2019-giugno 2020) si sono registrati 305.910 depositi validi effettuati da avvocati (in aumento rispetto ai 301.303 dell'anno precedente), 235.311 depositi validi effettuati da magistrati (in aumento rispetto ai 221.742 dell'anno precedente), 950.581 comunicazioni telematiche delle cancellerie (in aumento rispetto al 905.360 del periodo precedente) e 261.460 notificazioni (in diminuzione rispetto alle precedenti 278.958, verosimilmente a motivo della sospensione delle udienze e dei termini processuali imposta nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 dalla nota normativa in materia di emergenza sanitaria).

Ma non mancano criticità.

Viene così segnalato che importanti problematiche hanno riguardato, nel periodo di riferimento, il rilascio delle smart-card sostitutive, indispensabili per il lavoro del giudice, trasmesse dal Ministero della Giustizia con notevole ritardo rispetto alla richiesta.

E' poi presente, seppure migliorata, la già riscontrata criticità relativa alla mancata trasmissione alla Corte d'Appello dei fascicoli telematici da parte degli uffici di primo grado.

Ulteriori problemi riguardano i registri di cancelleria e l'applicativo "consolle del magistrato", che continuano a rivelarsi strumenti poco flessibili, in particolare nel rendersi compatibili con gli altri programmi generalmente in uso.

Eccessivi, inoltre, sono i tempi utilizzati per far luogo a modifiche evolutive, che comportano il frequente blocco del funzionamento del sistema.

Da ultimo, ma non per ultimo, lo stesso Magistrato referente segnala che non è più rinviabile una seria verifica delle condizioni di lavoro in cui operano i magistrati, costretti a usare in maniera massiccia lo strumento informatico per la lettura di tutti gli atti processuali e dei documenti allegati, spesso corposi, con inevitabili ricadute sulla loro salute.

\*\*\*\*\*

Quanto alle funzionalità del processo penale telematico, il Magistrato referente per l'informatica in quel settore ha segnalato che notevoli passi in avanti sono stati fatti verso la sua piena attuazione nel distretto, il che ha richiesto e richiede un percorso lungo e complesso, a causa delle peculiarità e delle garanzie proprie del processo penale, percorso che però, nell'anno 2020, ha ricevuto una forte accelerazione, anche a causa dell'emergenza sanitaria che si è dovuta fronteggiare.

Ciò può dirsi per la dematerializzazione dei fascicoli penali con l'utilizzazione dell'applicativo TIAP, già in uso in tutte le Procure della Repubblica del distretto, largamente usato anche per il rilascio di copie digitali ai difensori e in fase di progressiva implementazione anche negli uffici giudicanti del distretto.

A tale proposito si segnala l'introduzione del c.d. archivio riservato "Tiap/Intercettazioni" che prevede che la richiesta dell'Ufficio del Pubblico Ministero, il conseguente decreto autorizzativo del Giudice per le Indagini Preliminari, il conferimento delle intercettazioni, il loro esame, l'acquisizione al fascicolo di quelle rilevanti e la loro eventuale segretazione avvengano solo ed esclusivamente all'interno di un apposito archivio digitale esistente sull'applicativo TIAP, successivamente ostensibile anche al difensore su apposita postazione "da remoto".

E' operativo in tutto il distretto il sistema Giada2, collaudato negli scorsi anni, che consente l'assegnazione automatica dei procedimenti penali, previa attribuzione agli stessi di una predefinita classe di peso, e perciò funzionale a una maggiore perequazione dei ruoli, e l'uso di una consolle penale anche per la creazione – in fase di sperimentazione – di uno scadenario unico delle misure cautelari che consente di dialogare col registro unico della cognizione penale (SICP).

Fermi restando i notevoli risultati ottenuti negli anni precedenti con il sistema di notifiche telematiche (SNT), è stato ulteriormente rafforzato il sistema di deposito telematico, anche alla luce della recente normativa che ha introdotto l'obbligatorietà, per gli atti diversi dall'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p., del deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata agli indirizzi PEC assegnati dalla DGSIA con apposito decreto, unitamente alla modalità di deposito mediante il Portale deposito atti penali (PDP), che, allorché entrerà pienamente in funzione, consentirà l'inserimento dell'atto nativo digitale nel fascicolo sin dalla sua formazione iniziale.

### **NOTA CONCLUSIVA**

Al termine di un anno difficile, contraddistinto, nella coscienza e nella condotta di ciascuno, dall'imperversare di una grave epidemia, con lutti, limitazioni e – comunque – ripercussioni nella propria vita e nel costume dell'intera comunità nazionale e internazionale, non posso non concludere ringraziando quanti, magistrati, personale amministrativo, Forze dell'ordine, operatori del diritto in genere, hanno contribuito a realizzare fini di giustizia anche in siffatte sfavorevoli condizioni.

Confidando peraltro che l'anno in corso possa vedere il superamento di queste difficoltà e delle altre che complicano o frenano l'ordinato svolgimento del vivere civile, mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l'anno giudiziario 2021.





**PARTE SECONDA**

**LA GIUSTIZIA CIVILE**



## **CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO CIVILE**

Nel periodo in esame, come già sottolineato, l'andamento della giurisdizione civile nel distretto è stato pesantemente condizionato dalla nota emergenza sanitaria nazionale e dai conseguenti necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi volti a contenere il rischio di contagio, con particolare riguardo alla normativa primaria che ha disposto il rinvio delle udienze dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020 e la sospensione dei corrispondenti termini processuali.

In particolare, presso la Corte di appello la sopravvenienza degli affari civili ha registrato una sensibile diminuzione rispetto al periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019, essendo sopravvenuti “solo” 3.377 procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro (erano stati 3.836 nel precedente periodo) e 1.199 procedimenti camerali (anziché 1.251).

Anche il numero dei procedimenti contenziosi definiti nel periodo (3.650, in luogo dei 4.435 del periodo precedente) ha registrato una flessione, mentre per i procedimenti camerali la produttività si è mantenuta sostanzialmente stabile (1.045 definiti, anziché 1.036).

Nonostante tale contingente problematica va segnalata, dopo i buoni risultati conseguiti negli scorsi anni, l'ulteriore diminuzione della pendenza per i procedimenti contenziosi ordinari e per quelli del lavoro (8.114 pendenti al 30 giugno 2020, rispetto agli 8.967 procedimenti pendenti al 1° luglio 2019), mentre l'aumento della pendenza dei procedimenti camerali non desta preoccupazione, trattandosi di numeri assoluti modesti (853 procedimenti pendenti al 30 giugno 2020, rispetto a 698 procedimenti pendenti al 1° luglio 2019).

Il relativo indice di ricambio si è così attestato in Corte al 108,1% e quello di smaltimento al 31%.

La durata dei processi in appello si è conseguentemente mantenuta stabile e, grazie all'impegno dei consiglieri e con l'utilizzo di istituti processuali di recente introdotti (e in particolare della possibilità di far uso anche nel giudizio di appello della modalità di decisione della causa a seguito

di trattazione cartolare), è scesa a poco più di due anni; un positivo contributo per la riconduzione dei tempi processuali agli standard europei continua a venire dall'inserimento dei giudici "ausiliari" nei collegi giudicanti presso la Corte, agevolati essi dal pieno e paritario coinvolgimento nella vita delle sezioni e nelle attività dell'ufficio per il processo; le sezioni si sono pure avvalse proficuamente dell'attività di studio, ricerca e redazione di bozze di provvedimenti da parte degli stagisti selezionati ai sensi dell'art.73 del d.l. n. 69 del 2013, convertito con legge n. 98 dello stesso anno, assegnati alle diverse sezioni della Corte.

I presidenti delle sezioni civili della Corte hanno rilevato la risposta positiva data ai programmi di gestione di cui all'art.37 del d.l. n.98 del 2011.

Infatti, la prima e la seconda sezione civile evidenziano lo smaltimento di rilevante parte dei procedimenti di più vecchia iscrizione al ruolo, con una notevole riduzione, rispetto agli anni precedenti, del tempo intercorrente tra la prima udienza di comparizione e quella di precisazione delle conclusioni, posto che lo stesso mediantemente è compreso nei due anni.

In ogni caso, appare plausibile anche il sostanziale raggiungimento degli (o, quantomeno, il considerevole avvicinamento agli) obiettivi prefissati con il programma di gestione per l'anno in corso, la cui integrale realizzazione potrà essere impedita, oltre che da eventuali e particolari vicende processuali (come nullità di notificazioni, non integrità del contraddittorio, ritardi nel deposito di relazioni di consulenza tecnica, etc.), essenzialmente (e soprattutto) dal fatto che, sempre a causa della citata emergenza sanitaria, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 è stato prescritto il rinvio d'ufficio – peraltro a date non lontane – di gran parte delle udienze dei processi civili pendenti, con la conseguente, sensibile riduzione del numero delle cause poste in decisione; fatto, questo, al quale si è comunque contrapposto l'ampio ricorso (nei limiti previsti dalla menzionata normativa eccezionale di legge e dalle correlative linee guida organizzative emanate dal capo dell'ufficio) alla modalità processuale delle udienze c.d. cartolari, che ha comunque consentito di porre in decisione, nel periodo immediatamente successivo, numerose cause, anche con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito degli atti difensivi conclusionali.

Va inoltre evidenziata l'alta produttività mantenuta dalla sezione Persona, Famiglia e Minori anche nell'anno in esame, particolarmente impegnata – per le materie trattate – nella trattazione di numerose istanze urgenti e procedimenti interinali anche nel periodo di blocco dell'attività giurisdizionale sopra indicato.

Pur registrando, anche quest'anno, un ponderoso aumento delle sopravvenienze in materia di protezione internazionale e pur nella stasi, in misura imponente, della definizione dei giudizi nel periodo 9 marzo/30 giugno 2020 – la sezione ha definito (solo nel settore civile) n. 800 procedimenti e cioè un numero sostanzialmente sovrapponibile a quello degli anni passati e ha raggiunto, guardando all'arco temporale di riferimento, gli obiettivi previsti nell'ultimo programma di gestione.

I dati provenienti dai Tribunali del distretto mostrano anch'essi una sensibile riduzione delle sopravvenienze e – in minor misura – del numero dei procedimenti definiti, cosicché le pendenze finali registrano anch'esse una diminuzione (ad eccezione del Tribunale di Siracusa, presso cui la pendenza si è mantenuta pressoché stabile, e del Tribunale di Caltagirone, presso il quale risulta un modesto aumento); la durata media delle cause oscilla tra i tre e i quattro anni per i procedimenti contenziosi e risulta pari ad un anno e mezzo-due anni per gli affari civili in generale.

I procedimenti in primo grado più risalenti vanno ricondotti a fattispecie particolarmente complesse (cause ereditarie, procedure concorsuali) o il cui esito è condizionato dall'attuale difficile contingenza economica (esecuzioni immobiliari, domande di scioglimento di comunioni).

In particolare, il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia che dai dati elaborati dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia emerge che sono sopravvenuti “solo” 8.469 procedimenti contenziosi (erano stati 10.860 nel periodo precedente e 11.645 del periodo ancora anteriore) e, complessivamente, 26.409 affari civili (rispetto ai 33.137 del periodo precedente).

Anche il numero dei procedimenti contenziosi definiti nel periodo (10.368, in luogo degli 11.358 del periodo precedente e degli 11.578 di quello ancora anteriore) e quello delle definizioni complessive (30.992 affari definiti, anziché 36.694) hanno registrato una flessione.

I medesimi dati ministeriali registrano comunque una diminuzione della pendenza per singola macroarea, e in particolare per i procedimenti contenziosi (30.669 ordinari pendenti al 30 giugno 2020 rispetto ai 32.568 al 1° luglio 2019, e 12.433 in materia di lavoro e previdenza al 30 giugno 2020, rispetto ai 14.906 al 1° luglio 2019) e di quella complessiva finale (45.683 procedimenti pendenti al 30 giugno 2020, in luogo dei 50.266 al 1° luglio 2019), a comprova del fatto che la difficile situazione operativa venutasi a creare a partire dallo scorso mese di marzo e la previsione di innovative modalità di trattazione delle cause (udienza c.d. scritta o cartolare), ha solo moderatamente inciso sulla “produttività” dei giudici.

L'indice di ricambio complessivo del settore civile presso il Tribunale di Catania nel periodo in esame si è così attestato al 110,70% e quello di smaltimento al 42,40%.

I tempi medi di definizione dei procedimenti di cognizione ordinaria (ivi comprese le cause di lavoro) continuano a oscillare tra i tre e i quattro anni, quelli dell'intero settore civile in un anno e mezzo circa.

Le cause del ritardo nella definizione delle cause civili pendenti da oltre dieci anni e delle procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni – come si è già rilevato nelle precedenti relazioni – vanno ricercate nel carico eccessivo dei ruoli (anche in relazione alle perduranti scoperture d'organico di cui si è detto nella parte generale), alla natura delle controversie e alla complessità delle questioni trattate e delle indagini istruttorie (specie in materia di successioni ereditarie e di scioglimento delle comunioni e nelle procedure concorsuali), nonché, in casi non rari, anche alle remore fraposte dalle parti litiganti.

I termini di deposito dei provvedimenti vengono, in linea di massima, rispettati.

A Siracusa alla data del 30 giugno 2020 erano pendenti 16.076 cause, con un irrilevante aumento delle pendenze rispetto all'anno precedente (al 30 giugno 2019 erano 16.069); nello specifico, a fronte di 9.646 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020, ne sono stati definiti 9.639.

Presso il Tribunale di Ragusa risultano diminuite le pendenze totali finali dei procedimenti civili, che risultano complessivamente pari a 13.434 nel periodo 2019/2020 in esame, rispetto ai 13.786 del 2018/2019, con una riduzione percentuale del 2,5%.

A Caltagirone, raffrontando i dati statistici aggiornati alla data del 30 giugno 2020 con quelli relativi al periodo precedente, si rileva che, al netto dell'assenza di due giudici addetti al settore civile e in considerazione del rallentamento dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria, il rendimento dell'Ufficio può ritenersi soddisfacente.

Quanto alle riforme introdotte al fine di accelerazione del processo civile, quelle relative all'introduzione dell'istituto della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita continuano a non incidere in maniera significativa sulla sopravvenienza degli affari, ritenendosi ciò possibile solo all'esito di un processo di evoluzione culturale che riguarda costumi sociali e abitudini mentali, e che comunque merita di essere monitorato e promosso attraverso opportune attività formative e un ragionato dialogo con gli Ordini degli Avvocati e gli organismi di mediazione.

I dati disponibili nel periodo evidenziano che, presso gli organismi di conciliazione del distretto (Ordini degli Avvocati, Camera di Commercio, organismi privati), la massima parte delle procedure di mediazione conseguono a fattispecie in cui l'esperimento della mediazione è previsto a pena d'improcedibilità dell'azione (70,4%) o è delegato dal giudice (17,9%); residuali sono quindi i casi di mediazione volontaria (9,3) o obbligatoria per clausola contrattuale (0,1%); gli esiti positivi si collocano al 19,4% del totale delle procedure avviate (in aumento, quindi, rispetto al 15,2% dell'analogo precedente periodo).

Più in particolare, la Camera arbitrale e di conciliazione costituita presso la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, ove nel periodo in esame si sono registrate solo 31 richieste di mediazione, ha evidenziato la tendenza delle parti a non proseguire oltre il primo incontro programmatico; presso la stessa sede è risultato marginale anche il numero delle richieste di arbitrato e modesto quello delle richieste di conciliazione in materia di telecomunicazioni e di energia.

Note non dissimili possono essere tracciate per il numero delle accettazioni delle proposte conciliative formulate dal giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., introdotto più di recente col medesimo scopo deflattivo.

Poco significativo è anche il numero delle ordinanze definitive dei giudizi in appello secondo le disposizioni di cui agli artt. 348 bis e 348 ter



c.p.c. che, per i procedimenti in grado di appello introdotti a partire dall'11 settembre 2012, prevedono la possibilità di una pronuncia preliminare d'inammissibilità dell'impugnazione motivata sulla ragionevole probabilità che l'appello non venga accolto, e ciò perché, nelle cause oggettivamente complesse, s'impone un esame attento e meticoloso e, nelle cause che consentono l'immediata definizione in rito o nel merito, è fatto prevalentemente uso dell'istituto della decisione a seguito di discussione orale, ormai consentito anche in grado di appello.

Va pure segnalata in Corte, da alcuni anni a questa parte, una significativa sopravvenienza di procedimenti camerale, passata dai 915 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018 ai 1.251 sopravvenuti nel periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019 e ai 1.199 nel periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020; trattasi per lo più di procedimenti in materia di "equa riparazione" per irragionevole durata del processo (815 sopravvenuti nel periodo in esame), per i quali il presidente della sezione cui sono tabellarmente attribuiti ha pure rappresentato che il numero delle opposizioni al decreto emesso inaudita altera parte, ai sensi del novellato art.3 della legge n. 89 del 2001, è assolutamente limitato, anche grazie all'uniformità d'indirizzo della sezione in termini di criteri di liquidazione.

Quanto al giudizio di primo grado, la forte attenuazione del tradizionale nesso di strumentalità tra cautela e merito, ormai da tempo operante, e la conseguente tendenziale stabilità del provvedimento cautelare hanno comportato l'auspicato effetto deflattivo (apprezzabile nella misura del 70-80%), almeno per quanto riguarda i giudizi di merito conseguenti a procedimenti nunciatori, possessori e cautelari innominati, ormai ben ridotti di numero.

Applicazione molto modesta continuano ad avere gli istituti previsti dagli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c.

Il numero di cause avviate col rito sommario di cognizione, introdotto dalla legge n.69 del 2009, ha registrato, invece, un costante e crescente aumento, e ciò per due ordini di ragioni: da un lato, per la propensione di chi agisce in giudizio ad abbreviare la durata dei tempi processuali (anche tenuto conto dei "tempi morti" legati al rinvio che la causa subisce in occasione della concessione dei termini di cui all'art.183 c.p.c. e della precisazione delle conclusioni), dall'altro, per la circostanza che il legislatore ha previsto tale rito quale rito esclusivo per alcune tipologie di

controversie (c.d. rito sommario obbligatorio) (da ultimo la l. n. 24 del 2017, c.d. legge Gelli-Bianco, in materia di responsabilità sanitaria e, prim'ancora, il d.lgs. n. 150 del 2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti).

Assolutamente inconcludente e, nei fatti, disapplicato è l'istituto del c.d. "calendario del processo"; esso infatti, lungi dall'agevolarne il corso, ne appesantisce gli adempimenti e crea irrigidimenti che possono, paradossalmente, allungarne i tempi, come quando la fase istruttoria si riveli in concreto più breve di quanto in precedenza "calendarizzato".

Al superamento dell'emergenza sanitaria in corso potranno riattivarsi i meccanismi di elaborazione e coerente applicazione dei programmi di gestione dei procedimenti civili pendenti, previsti dall'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, i quali, pur non avendo avuto l'effetto taumaturgico di risolvere 'di colpo' il grave problema dell'arretrato civile, hanno avuto però l'indubbio merito di indurre gli uffici a instaurare un ragionato confronto con il problema dell'arretrato, prima confinato alla mera rilevazione statistica delle cause ultradecennali.

Un'ulteriore opportunità per migliorare la performance del settore è stata e sarà rappresentata dal c.d. ufficio per il processo, diffusamente istituito nel periodo in esame, eppur limitato nelle sue potenzialità operative dalla penuria delle risorse di giudici onorari e personale amministrativo e, da ultimo, dalle prevalenti problematiche sanitarie.

Il Presidente del Tribunale di Catania sottolinea positivamente l'attività svolta dagli "stagisti", che nelle sezioni civili e del lavoro provvedono alla redazione di bozze di motivazione di sentenze e provvedimenti, sotto la guida del magistrato affidatario, ed alla collaborazione nella creazione, gestione e aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato e della sezione, coadiuvano il magistrato nell'organizzazione dell'udienza e partecipano alla camera di consiglio. Tali laureati sono stati inseriti a pieno titolo nell'ufficio per il processo, ove già costituito, con lo specifico obiettivo di collaborare nella creazione della banca-dati di merito e nella redazione di "punti di motivazione" (ossia abstract e schemi di sentenze su casi in tutto o in parte ricorrenti, da inserire anche in "consolle", per facilitare la stesura delle sentenze e per mettere a disposizione anche dei giudici togati di nuova assegnazione il know how della sezione di appartenenza.

Al fine di superare talune delle criticità riscontrate presso il Tribunale di Catania è stato aperto un apposito cantiere nel progetto FSE - Regione Sicilia: è stato elaborato un programma per implementare qualitativamente e quantitativamente l'attività dei tirocinanti negli uffici giudiziari del distretto.

Anche il Presidente del Tribunale di Ragusa evidenzia che tale ufficio è stato, in concreto, utilizzato a sostegno dell'attività giurisdizionale del settore civile, essenzialmente in vista dello smaltimento delle cause ultra-triennali ed ultra-quinquennali; per il conseguimento di tale obiettivo, un ruolo essenziale ha assunto (e assume) l'attività svolta dai giudici onorari di pace, relativamente all'indispensabile supporto prestato dagli stessi ai giudici togati, nonché dai soggetti che svolgono il tirocinio formativo ai sensi dell'art.73 del d.l. n.69 del 2013, convertito con legge n.98 del 2013.

Ovviamente l'attività dei tirocinanti ha risentito delle limitazioni imposte dalla citata emergenza sanitaria, anche se lo svolgimento dei compiti essenziali demandati a tali soggetti (redazione di bozze di sentenza, previa elaborazione della c.d. scheda del processo e dello svolgimento dell'attività di ricerca giurisprudenziale sui temi giuridici loro indicati dal giudice "affidatario") è di per sé suscettibile di esecuzione anche "da remoto".

### **Diritto di famiglia, con particolare riguardo alle separazioni e ai divorzi**

Il Presidente del Tribunale di Catania segnala l'imponenza del carico dei procedimenti, sia contenziosi che di volontaria giurisdizione, in materia di famiglia, e in particolare nelle controversie legate alla crisi coniugale; a stento la sezione che se ne occupa riesce a fronteggiare le sopravvenienze in materia di separazioni e divorzi: a fronte di una sopravvenienza di 1.163 procedimenti contenziosi (sia giudizi di separazione che di divorzio contenziosi) e di 926 non contenziosi (separazione consensuali e divorzi congiunti) ne sono stati definiti, rispettivamente, 1.180 e 1.155.

L'introduzione normativa di strumenti, alternativi alla via giudiziaria, di perfezionamento degli accordi tra coniugi non appare avere inciso in maniera significativa sulle sopravvenienze, e ciò anche in relazione all'impossibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, molto diffusa nelle controversie di questo tipo.

A distanza di diversi anni dall'entrata in vigore della legge n. 54/2006 può dirsi che il nuovo istituto dell'affidamento condiviso dei figli minori, dopo le iniziali diffidenze e le prime difficoltà interpretative, è ormai comunemente accettato dalle parti (con positivi effetti anche sulla loro litigiosità).

Nonostante la novella citata, è però da segnalare un aumento rilevante del tasso di conflittualità tra i coniugi caratterizzata da atti di prevaricazione e di violenza, con grave nocumento per i figli minori. L'intervento del giudice della famiglia è spesso richiesto a sanzionare con provvedimenti urgenti le conseguenti condotte pregiudizievoli (ricorso ai sensi dell'art.709 ter c.p.c. e dell'art. 342 bis c.c.).

Ancora, nella materia della famiglia, si segnala che ai procedimenti legati alla crisi matrimoniale si aggiungono i procedimenti di adozione di persone maggiorenni, i procedimenti per la dichiarazioni di assenza e di morte presunta, i procedimenti di rettificazione di atti dello stato civile, di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, di autorizzazione alla vendita di beni di incapaci e di beni dotali, di autorizzazione alla donazione di organi, altri procedimenti di pertinenza del giudice tutelare.

Sia nell'ambito del settore contenzioso sia in quello della volontaria giurisdizione sono poi numerosi i procedimenti prima demandati alla competenza del Tribunale per i Minorenni ed ora attribuiti (ex legge n. 219/2012) al Tribunale ordinario: una vasta serie di procedimenti tra i quali spiccano per importanza (non solo quantitativa) i procedimenti di cui agli artt.148 e 317 bis (vecchio testo) c.c., allorquando debbano essere emessi provvedimenti riguardanti non solo il mantenimento dei figli minori, nati fuori dal matrimonio, ma anche il loro affidamento e collocamento, e ancora i procedimenti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale sugli stessi figli minori, nonché l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della medesima responsabilità genitoriale nel caso di pendenza, tra i genitori, di un giudizio di separazione o divorzio.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa, invece, evidenzia che il segnalato fenomeno dell'incremento delle cause di divorzio, nel periodo in considerazione ha esaurito i suoi effetti, giacché sono stati iscritti 354 divorzi congiunti a fronte dei 371 dell'anno precedente e dei 417 dell'anno ancora precedente, e per il secondo anno consecutivo il numero complessivo dei procedimenti di separazione e divorzio iscritti nel periodo

in esame è diminuito (1.196 rispetto ai 1.396 iscritti nell'anno precedente e ai 1.493 iscritti nell'anno ancora precedente), presumibilmente per effetto del maggior ricorso delle parti alla c.d. convenzione di negoziazione assistita.

A Ragusa l'esame in dettaglio dei procedimenti civili per separazione e divorzio mostra una sostanziale parità tra i procedimenti pendenti alla fine dell'anno giudiziario scorso (in numero complessivamente di 1.140) e quelli di quest'anno (in numero complessivo di 1.136), il che dimostra come, al di là della generale diminuzione delle sopravvenienze, tanto le misure organizzative quanto le modalità di trattazione specificatamente adottate per queste controversie abbiano consentito di offrire una risposta adeguata alla domanda giudiziale particolarmente urgente, vertendosi in materia di famiglia e di minori.

### **Volontaria Giurisdizione**

Con particolare riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione il Presidente del Tribunale di Catania segnala la sempre più ampia applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, istituto che per la sua versatilità e per la sua minore ingerenza sulla capacità delle persone sta via via soppiantando quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Assai gravoso peraltro, anche con l'introduzione della figura dell'amministrazione di sostegno, il carico di lavoro in capo al giudice tutelare, chiamato a individuare, caso per caso, in capo ad ogni amministrato, la tutela più consona.

In materia di volontaria giurisdizione va evidenziato che il rilevante numero di tali procedure ancora aperte è dovuto soprattutto alla natura dei detti procedimenti, che hanno una definizione necessariamente condizionata al verificarsi di una causa legale di cessazione dello stato di incapacità (morte, raggiungimento della maggiore età, cessazione dell'espiazione della pena, revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

A Siracusa i dati numerici rivelano come la pendenza complessiva sia sostanzialmente stabile; il settore è influenzato, da un canto, dall'effetto ormai stabilizzatosi della riforma della normativa in materia di filiazione, entrata in vigore nel gennaio del 2013, che ha attribuito al tribunale ordinario, sottraendola al tribunale per i minorenni, la competenza su tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria (in sostanza tutti, salvo quelli

de potestate); dall'altro, dalla sterilizzazione delle conseguenze provvedimentali del fenomeno, peraltro contenuto in termini quantitativi, dell'ondata migratoria di extracomunitari sbarcati sulle coste del Siracusano e provenienti dai paesi in crisi che si affacciano sul Mediterraneo, col suo carico di minori non accompagnati.

### **Controversie relative allo *status* dei migranti**

Nel carico di lavoro di tutti gli uffici giudiziari del distretto hanno assunto un posto sempre più dominante le controversie in materia di protezione internazionale.

Si tratta delle controversie che conseguono all'applicazione delle leggi sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche e integrazioni) e che hanno tra l'altro per oggetto i ricorsi per il ricongiungimento familiare (art. 30) e quelli relativi ad atti discriminatori (art. 42).

In quest'ambito assumono particolare rilievo (e sono in continuo aumento a causa della permanente grave situazione d'instabilità politica in Nordafrica e in Medio Oriente) i provvedimenti emessi in tema di asilo politico, di status di rifugiato e di protezione internazionale, assai impegnativi anche sul piano qualitativo per l'urgenza che li connota, dati i ristretti tempi di definizione, per la difficoltà delle tematiche giuridiche e dell'acquisizione dei mezzi di prova e per effetto di una normativa in continua evoluzione.

I dati relativi al fenomeno restano elevati, con una pendenza finale di 5817 procedimenti pendenti.

Presso il Tribunale di Catania nell'ambito della sezione tabellarmente "competente" è stato istituito il "Gruppo specializzato per i diritti della persona e della immigrazione", il quale fronteggia il carico dei procedimenti costituenti effetto della notevole sopravvenienza degli anni scorsi (comunque sensibilmente diminuita nel periodo in esame, essendo sopravvenuti "solo" 656 procedimenti rispetto ai 2084 del periodo precedente), e che l'importanza del fenomeno migratorio rende necessaria la costante utilizzazione dello strumento dell'applicazione straordinaria extradistrettuale di magistrati al Tribunale di Catania, ai sensi dell'art.18 ter del d. l. 27 giugno 2015 n. 83, per la trattazione dei procedimenti civili relativi allo status dei migranti.

È da sottolineare, inoltre, a conferma delle difficoltà gestionali della materia, che, a seguito della riforma introdotta dal d.l. n. 13/2017, convertito nella legge n. 46 del 2017, non è più possibile assegnare ai magistrati onorari la trattazione delle impugnazioni, divenute di competenza collegiale.

Dal 6 aprile 2019 la sezione si avvale del supporto dei ricercatori EASO (European Asylum Support Office), i quali, impiegati in una assai utile attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sui Paesi d'origine del migrante e nella predisposizione di bozze di provvedimento, hanno fornito un elevato contributo in vista della riduzione dell'arretrato formatosi nella materia.

Anche la sezione della Corte di appello che si occupa della materia dei diritti della persona, della famiglia e dei minori ha segnalato, pure per l'anno giudiziario in esame, la consistenza numerica degli appelli avverso i provvedimenti in tema di protezione internazionale (ma tale criticità dovrebbe riassorbirsi in futuro per via della disposta abolizione del grado d'appello avverso i dinieghi di protezione); nel periodo in esame sono infatti sopravvenuti 536 procedimenti, ne sono stati definiti 426 e al 30 giugno 2020 ne sono rimasti pendenti 1576 (a fronte di una pendenza iniziale di 1466 procedimenti).

Degno di nota è infine che, per far fronte al fenomeno in esame, che sarebbe illusorio considerare come in via estinzione, gli uffici giudiziari catanesi hanno avviato specifici progetti di innovazione organizzativa, riconosciuti anche in sede europea come buone prassi di miglioramento dell'efficienza della giustizia civile, tanto da far acquisire al Tribunale di Catania un elogio nel CEPEJ Evaluation Report del 2020 (pag.123).

### **Controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria**

Il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia che la sostanziale riduzione della pendenza è il primo dato da considerare a fronte dell'ancora onerosa sopravvenienza e dell'inadeguatezza dell'organico di sezione.

Dai dati ministeriali risulta così che alla data del 30 giugno 2019 la pendenza complessiva era pari a 18.025 procedimenti (inclusi quindi i procedimenti disciplinati dall'art. 445 bis c.p.c.), di cui 6.429 in materia di

lavoro e 11.417 in materia di previdenza e assistenza, mentre al 30 giugno 2020 risultavano pendenti 15.687 procedimenti, di cui 5.893 in materia di lavoro e 9.647 in materia previdenziale.

Nel periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020 le sopravvenienze complessive sono state pari a 10.410 procedimenti.

Si è avuto la definizione di 12.748 procedimenti, in costante tendenza rispetto al dato del periodo precedente (15.998 procedimenti definiti), ove si consideri il già ricordato periodo di sospensione delle udienze correlato alla recente (e ancora attuale) situazione di emergenza sanitaria.

Nonostante tale notoria situazione sono state così emesse 4.833 sentenze, di cui 1.403 in materia di lavoro e 3.430 in materia di previdenza ed assistenza; sono stati emessi 2.742 decreti ingiuntivi e 111 ordinanze cautelari e provvedimenti c.d. Fornero.

L'indice di ricambio per le controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie si è attestato al 122,5%, e quello di smaltimento al 44,8%.

I tempi di deposito delle sentenze sono assolutamente rispettati; infatti, nella quasi totalità dei casi esse sono depositate contestualmente alla lettura del dispositivo e solo raramente nei successivi sessanta giorni, come previsto dall'art. 429 c.p.c. per i casi di particolare complessità.

Alla data del 30 giugno 2020 presso il Tribunale di Siracusa erano pendenti 5.500 procedimenti contenziosi, di cui 670 controversie di pubblico impiego, 1.574 altre controversie di lavoro, 2.203 controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, 979 procedimenti cautelari e speciali, 74 procedimenti c.d. Fornero; alla data del 30 giugno 2019 ne erano invece pendenti 5.885, con una diminuzione significativa della pendenza.

Nel periodo in esame ne sono sopravvenuti 2.974, rispetto ai 4.036 dell'anno precedente, e ne sono stati definiti 3.359, rispetto ai 4.057 dell'anno precedente.

Viene poi evidenziato l'ulteriore consolidamento, nell'anno in esame, presso quel Tribunale, della notevole crescita dei procedimenti sopravvenuti in materia di previdenza ed assistenza, già segnalato nella relazione dell'anno scorso e determinato dall'introduzione dell'art.445 bis c.p.c..



L'improvvida esclusione, tra quelle assegnabili ai giudici onorari, delle cause in materia di rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie a seguito dell'entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria, addirittura con effetto retroattivo al 30 giugno 2017, è stata colà assorbita senza ulteriori contraccolpi.

Dal monitoraggio periodico emerge infine una complessiva riduzione delle pendenze, viepiù di quelle ultraquinquennali, che al 30 giugno 2020 ammontano a 299 su 5.500 procedimenti e costituiscono poco più del 5 % del carico totale.

A Ragusa, relativamente alle macroaree del lavoro e previdenza, il contenzioso numericamente prevalente riguarda il pubblico impiego e in quest'ambito, a sua volta, prevalente e problematico si manifesta il contenzioso nel settore scolastico, sul quale verte la massima parte dei ricorsi d'urgenza, trattati dai tre giudici addetti in via esclusiva a tale settore, mentre minore impatto numerico è dato dai licenziamenti e, in particolare, dai procedimenti sommari c.d. Fornero (sopravvenuti in numero di sedici nel periodo in esame).

Presso il Tribunale di Caltagirone il numero dei processi pendenti nel settore lavoro e previdenza è lievemente diminuito dai 2.331 pendenti al 30 giugno 2019 a 2.298 pendenti al 30 giugno 2020, i procedimenti sopravvenuti sono stati pari a 781 e i definiti a 814.

Presso questa Corte d'Appello l'attività dell'apposita sezione ha risentito pesantemente delle remore dovute alla sospensione disposta dai provvedimenti legislativi susseguitisi durante il periodo di emergenza epidemica, che hanno disposto il rinvio d'ufficio dei procedimenti civili per il periodo già più volte indicato, incidendo così sul duplice fronte della produttività e dei tempi di definizione dei procedimenti, ove, negli anni precedenti, si era riusciti a conseguire risultati più che soddisfacenti.

Al sensibile decremento del numero dei procedimenti sopravvenuti, passato da 1.364 procedimenti a 1.189, si è accompagnato anche una flessione di quelli esauriti, riscontrati in 1060 a fronte dei 1.341 dello scorso anno, con una pendenza finale di 2492 procedimenti.

Da quest'ultimo punto di vista il Presidente della sezione ha evidenziato poi che, al fattore sopra indicato, se ne è aggiunto altro, rappresentato dalle conseguenze del provvedimento di applicazione extradistrettuale disposto dal C.S.M. nei confronti di un componente togato,

il che ha comportato una riassegnazione delle cause pendenti su quel ruolo tra gli altri consiglieri addetti alla sezione.

Questa situazione complessiva ha influito anche sulla durata prognostica dei procedimenti, che è così salita a giorni 858, rispetto ai 643 giorni dello scorso anno, incidendo sui tempi previsti dalla c.d. durata ragionevole del processo e azzerando gli ottimi risultati conseguiti negli anni precedenti.

### **Tutela nunciatoria e possessoria**

I ricorsi in sede cautelare e d'urgenza rappresentano un corollario indispensabile della tutela dei diritti soggettivi e delle posizioni giuridiche dei cittadini.

Il Presidente del Tribunale di Catania sottolinea il sempre sostenuto numero di procedimenti cautelari e possessori di primo grado assegnati nel periodo di riferimento (326 procedimenti iscritti dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020), soprattutto per effetto dell'attuale concentrazione in sede centrale di tutti i procedimenti cautelari riferibili al circondario.

Ciò determina un pressante impegno, non solo in considerazione del numero dei procedimenti cautelari a ciascuno di essi assegnati, ma anche (e soprattutto) per l'esigenza di una pronta trattazione degli stessi (il che sovente comporta l'assunzione di prove testimoniali, l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e, normalmente, nelle cause nunciatorie e – spesso – anche in quelle possessorie, pur l'espletamento di apposita consulenza tecnica) e di una altrettanto celere decisione, nei fatti consistita nell'avvenuta definizione di 382 procedimenti cautelari e possessori di primo grado, superiore, quindi, alla sopravvenienza del periodo e tale da palesare, nonostante perduranti scoperture d'organico (in questa materia non rimediabili con l'impiego dei magistrati onorari), l'efficace risposta giurisdizionale alla domanda di tutela urgente del cittadino.

In diminuzione la rilevanza numerica (ma non quella qualitativa) dei reclami cautelari sopravvenuti (49 nel periodo considerato, 58 nel periodo precedente), dei quali 49 sono stati definiti nel periodo considerato, con una pendenza residua di appena 7 procedimenti al 30 giugno 2020.

Tale ultimo dato evidenzia i vantaggi della maggiore uniformità decisionale conseguita alla concentrazione in sede centrale della tutela cautelare, anche a scapito della prossimità del giudizio al locus commissi delicti.

Gli altri Tribunali, così come gli altri anni, non evidenziano nulla di specifico, se non che i procedimenti cautelari e urgenti, con i relativi conseguenti reclami, sono procedimenti complessi, non solo per la difficoltà di inquadrare le fattispecie concrete attraverso attività istruttorie lunghe e defatiganti, ma anche per le soluzioni giuridiche da adottare, sovente caratterizzate dalla novità e originalità delle questioni di diritto.

### **Sezione Specializzata Imprese**

#### **Diritto e processo societario - Proprietà industriale e intellettuale**

Le controversie trattate dalla detta sezione specializzata presso il Tribunale di Catania possono ricondursi a tre grandi aree:

- le controversie in tema di diritto industriale e diritto di autore;
- le controversie relative al diritto antitrust e quelle in materia societaria;
- un'ulteriore più limitata area con una competenza, ancor più disomogenea, in tema di contratti di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, ferme le norme in tema di riparto di giurisdizione.

Vi risultano pendenti 431 procedimenti contenziosi, così suddivisi per tipologia:

- cause di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo 210, impugnazione delle delibere assembleari 32;
- cause in materia di rapporti societari 34;
- cause in materia di trasferimento di quote 8;
- altri istituti di diritto societario 56; cause in materia di proprietà industriale 16;
- appalti 18;
- procedimenti cautelari 27.

Il Presidente del Tribunale di Catania mette in evidenza i significativi i risultati raggiunti nel corso dell'anno:

- il numero delle sentenze collegiali emesse nel periodo è pari a 103 (con una produttività pressoché corrispondente all'anno precedente in cui risultavano emesse 107 sentenze);

- oltre alle sentenze collegiali, sono stati definiti 50 procedimenti speciali e 26 procedimenti sono stati comunque conclusi (c.d. altrimenti definiti);

- i provvedimenti di volontaria giurisdizione emessi sono stati 8.

I detti risultati sono tanto più significativi, ove si consideri che sono stati raggiunti a fronte di una serie di procedure concorsuali di particolare complessità che hanno impegnato senza sosta l'intero settore dei giudici delegati, pur addetti alla sezione specializzata.

In conclusione, il Presidente del Tribunale indica i seguenti risultati conseguiti:

Durata prognostica: da 1016 a 1219 giorni

Indice di ricambio: dal 120,8% al 122,9%

Indice di smaltimento: dal 26% al 23%

Presso la Corte di appello il dato estrapolato del complesso contenzioso in materia evidenza, a fronte delle pendenze iniziali, pari a 43 cause, una sopravvenienza di 34 nuove cause.

Ne sono state esaurite 21 e le pendenze finali al 30 giugno 2020 si attestano pertanto a 61 procedimenti.

### **Fallimento e procedure concorsuali**

Nel periodo in esame e tenendo conto della ben nota emergenza sanitaria e della relativa disposizione di cui all'art.10 del d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020, presso il Tribunale di Catania il numero dei fallimenti dichiarati è diminuito (168, rispetto ai 202 del periodo precedente); peraltro, nonostante l'intervenuta riforma concernente la "soglia" di fallibilità, molti dei fallimenti dichiarati presentano passività non particolarmente rilevanti.

La sezione competente del Tribunale di Catania, nonostante le difficoltà riscontrate nel recente periodo d'emergenza sanitaria, ha svolto una notevole mole di lavoro: la pendenza, con la chiusura di 224 fallimenti, si è attestata su 1782 fallimenti.

Com'è noto, peraltro, i fallimenti, una volta dichiarati, presentano di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall'ufficio; ogni

giudice delegato esita annualmente migliaia di istanze dei curatori in tempi rapidissimi. E invero, anche prescindendo dal fatto che non sempre i curatori, sebbene ripetutamente sollecitati e sovente all'uopo convocati in camera di consiglio, svolgono con solerzia le loro funzioni (specie nei fallimenti di vecchia data ed in quelli in cui lo stato patrimoniale non consente neppure il recupero delle spese), notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in generale, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l'esperimento di azioni revocatorie e di opposizioni, nonché dalla interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi, relativi ad azioni di responsabilità degli amministratori delle società: in ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza dei fallimenti ultraquinquennali (1051 su 1782, pari al 40 % delle procedure pendenti).

Come risulta dalle tabelle statistiche distrettuali, nel settore fallimentare nel periodo in esame si può rilevare un aumento della produttività della sezione competente del Tribunale di Catania:

- a fronte di 649 sopravvenienze (inferiori alle 867 del periodo precedente), le definizioni sono state infatti in numero proporzionalmente superiore (766, rispetto al dato del periodo precedente, pari a 772), con una diminuzione delle pendenze (ivi comprese le procedure prefallimentari), passate dai 2019 procedimenti pendenti all'inizio del periodo a 1902 al suo termine;

- in particolare le sopravvenienze relative alle dichiarazioni di fallimento hanno subito un decremento, dalle 202 del periodo precedente alle attuali 168, e, di converso, le chiusure sono significativamente aumentate, essendo passate dalle 162 del periodo precedente alle attuali 224, con conseguente diminuzione dei fallimenti pendenti, passati da 1838 agli attuali 1782;

- le chiusure dei fallimenti hanno, dunque, registrato un trend in aumento, nel periodo di riferimento, con consequenziale abbattimento dell'indice di smaltimento.

Il Presidente del Tribunale di Catania aggiunge che le chiusure "anticipate" in pendenza di liti attive, consentite dall'art.118 l.fall., novellato con d.l. n. 83/2015, sono state in numero limitato, inferiore alle aspettative, confermandosi la particolare "vischiosità" dei vecchi fallimenti, in tutti i casi in cui esistono o beni immobili invenduti o giudizi di divisione il cui esito,

comunque, necessita un'attività liquidatoria incompatibile con la chiusura anche anticipata o altre ragioni ostative.

Le procedure concorsuali scontano, in altre parole, i tempi, ordinariamente lunghi, di definizione di azioni giudiziarie intraprese per il recupero di attivo (si pensi alle azioni revocatorie, alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, ad azioni di divisione di comunioni, tra il fallito e terzi, di beni immobili), mentre le lungaggini e le difficoltà che si frappongono alla loro chiusura in tempi ragionevoli non derivano, di norma, da remore significative nell'attività di liquidazione del passivo, anche se non mancano, ovviamente, casi in cui le difficoltà di collocazione dei cespiti inventariati sul mercato dei possibili acquirenti costituiscono di fatto fattori di rallentamento o, addirittura, di paralisi della procedura.

Dovrebbe, quindi, apparire evidente che, nell'ambito delle azioni promosse ai sensi della c.d. legge Pinto (le quali, nel periodo in considerazione, hanno fatto registrare un particolare incremento), la valutazione della ragionevolezza dei tempi della procedura non può essere rapportata allo spazio temporale tra apertura e chiusura della stessa, ma va riferita in concreto soltanto ai tempi impiegati per la verifica del passivo, la liquidazione dell'attivo acquisito senza il ricorso a iniziative giudiziarie ad hoc, ed i riparti, espungendo dal computo dei ritardi non giustificati i tempi necessari per l'esperimento e la definizione delle controversie attive e passive, la cui pendenza impedisce giuridicamente la chiusura delle procedure concorsuali (e la cui non ragionevole durata è autonomamente sanzionata in favore delle rispettive parti processuali).

Va, ancora, rilevato che avendo il legislatore sostanzialmente trasformato il procedimento di istruttoria prefallimentare, introducendovi momenti cognitivi e di approfondimento istruttorio, prima esclusivamente propri della eventuale fase di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, i giudici della sezione sono stati e sono oggi comunque particolarmente impegnati dalla trattazione delle istanze di fallimento, peraltro in aumento, malgrado l'entrata in vigore della riforma.

Per altro verso, infine, non va dimenticato che le imprese, oggi fallibili, hanno una dimensione medio-grande e che a tale non indifferente consistenza soggettiva corrisponde un altrettanto elevato grado di contenzioso (nelle forme dell'accertamento del passivo e delle cause ad esso correlato, delle cause di ricostruzione del patrimonio del fallito e di quelle di

responsabilità degli organi di amministrazione e controllo), oggi peraltro regolato dal rito camerale, ben più impegnativo, quanto ad immediatezza di definizione, di quello ordinario.

E la situazione è destinata a peggiorare avuto riguardo, come detto, all'attuale negativa congiuntura economica nazionale e locale, che analisi e previsioni non danno di breve durata.

Quanto al carico della sezione fallimentare del Tribunale di Catania viene segnalato, così come anche nelle relazioni concernenti gli anni precedenti, che anche i diversi provvedimenti applicativi della c.d. legge Prodi hanno comportato e comportano un notevolissimo numero di procedimenti da trattare (specialmente opposizioni allo stato passivo e revocatorie), evidenziandosi semplificativamente che la gestione delle contestazioni dei crediti (tardive e opposizioni) relative ad un'unica procedura di amministrazione straordinaria regolamentata dal d.lgs. del 1999 ha portato per la sezione ad un aumento del contenzioso di circa 600 giudizi, non ancora totalmente definiti.

Il Presidente del Tribunale di Catania segnala anche le procedure maggiormente significative per complessità e impatto socio-economico:

- MERIDI S.P.A. - Amministrazione straordinaria;
- PAPINO ELETTRODOMESTICI S.P.A., Amministrazione straordinaria;
- FINARIA SPA - VICENDA CATANIA CALCIO - Concordato preventivo;
- PUBBLISERVIZI S.P.A. - concordato preventivo - dichiarazione stato insolvenza - apertura procedura di amministrazione straordinaria.

A Siracusa alla data del 30 giugno 2020 erano pendenti 675 procedure fallimentari, 30 istanze di fallimento e 9 concordati preventivi (altri 30 concordati preventivi erano e sono in fase di esecuzione post omologa).

Il dato numerico è in ulteriore riduzione per quanto riguarda le prime, diminuite ancora nell'anno di riferimento (al 30 giugno 2019 erano 733; al 30 giugno 2018 erano 770; al 30 giugno 2017 erano 826; al 30 giugno 2016 erano 915; al 30 giugno 2015 erano 975; al 30 giugno 2014 erano 1.003; al 30 giugno 2013 erano 1044), in ciò assecondando il trend degli anni precedenti, che appare in controtendenza rispetto agli effetti generali della crisi economica in atto da tempo nel contesto nazionale.

Merita d'essere segnalata presso il Tribunale di Siracusa la ulteriore riduzione dei concordati preventivi sopravvenuti (7 rispetto ai 9 dell'anno precedente e ai 17 dell'anno ancora precedente): complessivamente le procedure di concordato preventivo, comprese quelle omologate in fase di esecuzione, sono 39.

Le procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni alla data del 30.6.2020 sono in numero (sempre più decrescente) di 434 (rispetto alle 473 pendenti al 30.6.2019, alle 489 pendenti al 30.6.2018, alle 545 pendenti al 30.6.2017, alle 639 pendenti al 30.6.2016, alle 726 pendenti al 30.6.2015, alle 778 pendenti al 30.6.2014 e alle 864 pendenti al 30.6.2013). Ben 80 sono in fase di chiusura.

Se note (e purtroppo ripetitive) sono le cause che impediscono la trattazione delle procedure fallimentari con la necessaria speditezza (la difficoltà di liquidazione dell'attivo, e in particolare di quello immobiliare, che stenta a intercettare il mercato soprattutto in periodi prolungati di crisi economica; la pendenza ineluttabile di contenziosi in sede civile e tributaria, le cui lungaggini si riflettono sulle procedure concorsuali, dilatandone oltremodo la durata; l'oggettiva complessità di talune procedure, che impongono un impegno costante da parte del singolo magistrato e la necessità di affrontare tematiche spesso oggetto di frequenti e farraginosi interventi legislativi), va rimarcato come l'eccezionale impegno dei due giudici delegati e la sistematica revoca e sostituzione dei curatori neghittosi abbiano consentito di raggiungere l'obiettivo di ridurre ulteriormente da 733 a 675 i fallimenti aperti (dei quali 283 da più di dieci anni, rispetto ai 333 dell'anno precedente, ai 381 dell'anno ancora precedente e ai 458 dell'anno ancora più risalente).

Il Presidente del Tribunale di Siracusa evidenzia ancora la costante applicazione delle circolari emesse al fine di fornire indicazioni uniformi ai professionisti nominati a vario titolo nelle procedure concorsuali (trattasi delle seguenti circolari: 1) linee guida sulla liquidazione del compenso del consulente contabile e fiscale della curatela; 2) linee guida sulle modalità delle vendite in sede fallimentare; 3) criteri generali per la liquidazione del compenso dei difensori della curatela; 4) circolare sugli adempimenti dei curatori, dei commissari giudiziali, dei liquidatori e dei coadiutori conseguenti all'entrata in vigore delle nuove ipotesi d'incompatibilità di cui al d.lgs. n.54 del 2018).



Inoltre, è stata sempre osservata la circolare sui criteri di nomina dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali, dei legali della curatela, dei periti stimatori e dei coadiutori nelle procedure concorsuali adottata dall'ufficio il 28 settembre 2018.

A Caltagirone si è registrata una lieve riduzione delle procedure fallimentari pendenti, da 159 al 156; sono state definite 16 procedure fallimentari rispetto alle 13 sopravvenute.

Il Presidente della competente sezione della Corte di appello evidenzia il numero sempre elevato di procedimenti in materia fallimentare (80), aggravatosi per contenuto e spessore delle tematiche coinvolte (segnatamente quando il fallimento è dichiarato in esito a declaratoria di inammissibilità o a mancata omologazione di concordati preventivi, nel qual caso l'indagine coinvolge anche tale provvedimento), con un numero di definizioni pari a 96 e pendenze finali pari a 82.

### **Sfratti e locazioni**

Il Presidente del Tribunale di Catania rileva che se in passato la generale crisi economica ha comportato un'esponentiale crescita dei giudizi di sfratto per morosità, sia per le unità immobiliari a uso abitativo, che per quelle con destinazione commerciale, nel periodo in esame i dati statistici segnalano una riduzione delle iscrizioni a ruolo, verosimilmente indotta dalla sospensione dell'attività d'udienza causata dalle note ragioni sanitarie, accompagnata da una riduzione delle definizioni e da un aumento delle pendenze finali.

I dati riferiti al periodo in esame sono i seguenti: (tra parentesi quello del periodo immediatamente precedente):

- pendenza iniziale: 203 procedimenti (periodo precedente 334);
- convalida di sfratto: 1.192 procedimenti (periodo precedente 1.522);
- procedimenti definiti: 1.003 procedimenti (periodo precedente 1.490);
- pendenza finale: 392 procedimenti (periodo precedente 336).

Il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia il fatto che i giudici della sezione cui la materia è tabellarmente attribuita sono in grado di definire un numero di procedimenti pressoché uguale alla sopravvenienza e

che le relative udienze sono di difficile gestione e organizzazione a causa della natura stessa del procedimento, del numero delle cause (in quanto trattate insieme al contenzioso ordinario in prima comparizione) e della frequente comparizione personale dell'intimato. Viene peraltro evidenziato che spesso l'intimante richiede, unitamente alla convalida dello sfratto, anche la contestuale emissione del decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 665 c.p.c., provvedimento che normalmente viene emesso in udienza. Accade, inoltre, con una certa frequenza che la parte intimata si costituisce in giudizio proponendo opposizione alla convalida e, di conseguenza, il procedimento sommario, previo mutamento del rito con eventuale ordine di rilascio, si converte in un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento (nel caso di sfratto per morosità) o di accertamento della cessazione del rapporto locativo (nel caso di sfratto per finita locazione).

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale di Catania, la linea interpretativa coerente al dato normativo, secondo cui, in tema di richiesta del c.d. termine di grazia di cui all'art. 55 della legge n. 392/78, l'istanza deve essere suffragata da concreti elementi di giudizio, quali la non eccessiva durata della morosità e una favorevole valutazione prognostica sulla capacità d'adempimento nel termine assegnato (confortata, se del caso, dall'eventuale documentazione prodotta), consente un qualche contenimento dell'istituto e, con esso, del protrarsi dei relativi procedimenti.

Nel contingente viene pure rappresentato che nelle locazioni ad uso non abitativo, ove il conduttore non abbia potuto esercitare nei locali locati l'attività commerciale a causa delle restrizioni imposte dalla normativa sanitaria correlata all'epidemia in corso, la morosità limitata al periodo di c.d. lockdown è stata considerata "non grave", ai sensi dell'art.1455 c.c., purché accompagnata dalla tempestiva offerta della purgazione della mora, e ciò anche in considerazione del disposto dell'art.91 del d.l. n.18 del 2020, convertito con legge n. 27 del 2020.

L'udienza di discussione, successiva alla fase sommaria dell'udienza di convalida, è fissata secondo un ordine di ruolo diverso dal contenzioso ordinario al precipuo fine di consentirne la definizione in un arco temporale non superiore a due anni.

Infine, il Presidente sottolinea in costante aumento il ricorso al procedimento cautelare, spesso ante causam, nelle cause di comodato e di affitto di azienda soggette al c.d. rito locatizio.

I Presidenti degli altri Tribunali non evidenziano nulla di particolare.

### **Responsabilità medica**

Il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia che la situazione epidemica in corso non ha particolarmente influito sui dati relativi all'istituto dell'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (art.696 bis c.p.c.), con i seguenti dati numerici:

- pendenza iniziale: 114 procedimenti (periodo precedente 104);
- sopravvenienza: 125 procedimenti (periodo precedente 120);
- definizioni: 126 procedimenti (periodo precedente 110);
- pendenza finale: 113 procedimenti (periodo precedente 114).

I dati statistici summenzionati attestano la buona capacità di “smaltimento” anche in questo settore, se pur non hanno ancora trovato definitiva soluzione le questioni connesse all'applicazione della c.d. legge Gelli- Bianco (legge n. 24 del 2017), e principalmente le questioni della natura della responsabilità medica e della struttura sanitaria pubblica e privata, dei limiti all'azione di rivalsa del danneggiato nei confronti del medico, del l'obbligo di assicurazione delle strutture mediche pubbliche e private e dei medici liberi professionisti, dell'esperibilità dell'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione.

In tema di accertamento tecnico preventivo per fini conciliativi si tende a contenere i tempi del giudizio (che per legge non dovrebbero essere superiori a mesi sei) limitando la partecipazione ai soli soggetti coinvolti dal danneggiato e, al più, consentendo l'estensione della causa alla compagnia di assicurazione, in ipotesi di polizza di responsabilità civile.

L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria o del medico è a tutt'oggi un'occasione persa in ragione della mancata adozione dei decreti attuativi concernenti “i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”, che pure avrebbero dovuto essere emessi entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

I tempi del procedimento conciliativo sono assai condizionati dall'espletamento delle indagini peritali e, con esso, dal reperimento di adeguate figure professionali mediche dotate della competenza specifica per comporre, nel caso concreto, il collegio previsto in legge.

È ancora in corso di implementazione un protocollo con il Consiglio dell'Ordine di Medici della Provincia di Catania, da poco rinnovato dopo plurimi scioglimenti, che possa consentire l'estensione della platea degli iscritti all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale con l'effettivo riscontro delle rispettive competenze professionali; le vicende che da ultimo hanno coinvolto l'attuale Consiglio dell'Ordine dei Medici hanno infatti rallentato l'adozione di un tale protocollo.

Non ultima per rilevanza è la criticità indotta dalla previsione del procedimento sommario di cognizione quale rito di riferimento per l'introduzione della domanda di merito: come già avvenuto in passato con la previsione del c.d. rito del lavoro per i sinistri stradali (disciplina abrogata dopo pochi anni dalla sua introduzione), l'imposizione di cadenze temporali particolarmente stringenti per i procedimenti di cui all'art.696 bis c.p.c. e la prescrizione del rito sommario di cognizione sono misure comunque destinate a confrontarsi con i consistenti carichi di ruolo dei giudici, contemporaneamente designati per la trattazione di cause non meno delicate e rilevanti di quelle di c.d. colpa medica.

I Presidenti degli altri Tribunali non rilevano nulla sulla materia.

### **Esecuzione immobiliare e mobiliare**

Il Presidente del Tribunale di Catania sottolinea che dalle rilevazioni statistiche fornite dall'ufficio statistico distrettuale si apprezza l'attuale pendenza di 6.567 procedure esecutive immobiliari, rispetto alle 7.350 pendenti al 1° luglio 2019 (con una riduzione di 783 procedimenti a fronte di 934 sopravvenuti, un indice di ricambio pari al 183,8 % e un indice di smaltimento del 20,7%) e di 5.760 procedure esecutive mobiliari, rispetto alle 6.627 pendenti al 1° luglio 2019 (con una riduzione della pendenza di 867 procedimenti a fronte di 3.931 sopravvenuti, un indice di ricambio pari al 122,1% e un indice di smaltimento del 45,4%).

I flussi sopra illustrati comprovano l'importante impegno dei magistrati della sezione nella definizione delle sopravvenienze e nel

progressivo smaltimento dell'arretrato (pur con la vacanza di un posto d'organico per metà del periodo in esame e tenendo conto dell'inevitabile riduzione dell'attività giudiziaria nello scorso periodo di marzo-maggio).

Si registra, negli ultimi anni, un sensibile e progressivo incremento dei procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare delle procedure per la composizione delle crisi da sovra-indebitamento (previste dalla legge n. 3/2012) e delle istanze di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.

Il nudo dato statistico relativo a tali ultimi procedimenti, accorpato sotto la voce "VG non in materia di famiglie e persone", non ne consente un'adeguata valutazione in termini di impegno giudiziario, dovendosi considerare che ogni procedura per la composizione delle crisi da sovra-indebitamento richiede lo scrutinio della documentazione allegata, la fissazione di una o più udienze per la valutazione delle eventuali contestazioni dei creditori e quindi l'adozione di un'ordinanza di omologazione (ovvero di diniego d'omologazione), a sua volta suscettibile di reclamo al collegio ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa rileva che nel settore delle esecuzioni immobiliari il trend di definizione rispetto alle sopravvenienze è risultato positivo.

Ed infatti, a fronte di sopravvenienze di 288 procedure, ne sono state definite 448, sicché il numero delle procedure pendenti al 30 giugno 2020 ammonta a 2.917, mentre al 30 giugno 2019 le pendenze erano 3.077.

Negativo è stato invece il trend nelle esecuzioni mobiliari; a motivo della perdita di un'unità nel settore le definizioni nel periodo (1.505) sono risultate infatti inferiori alle sopravvenienze (1.645).

Relativamente al settore immobiliare il Tribunale di Ragusa segue puntualmente quanto disposto con circolare C.S.M. del 28 maggio 2018 con la quale i tribunali sono stati invitati a rimettere la scelta del gestore alla individuazione che di volta in volta farà il singolo giudice dell'esecuzione, nel rispetto di un principio generale di trasparenza e buon andamento che suggerisce, anche in questa materia, la rotazione degli incarichi.

Oltre a questo si è proceduto a porre in essere convenzioni relative ai "protocolli di intesa per il potenziamento dei servizi di pubblicità per le vendite giudiziarie a mezzo internet - supporto alle cancellerie - supporto ai professionisti" con tre società del settore e operanti in alternanza tra loro.

A Caltagirone sono stati raggiunti risultati positivi sia nelle esecuzioni mobiliari che in quelle immobiliari: le procedure di esecuzione immobiliare sono diminuite dai 1.052 procedimenti pendenti al 30 giugno 2019 a 994 pendenti al 30 giugno 2020 e sono stati definiti 172 procedimenti rispetto ai 79 sopravvenuti; le procedure di esecuzione mobiliare pendenti sono nel periodo di riferimento diminuite da 223 a 204.



**PARTE TERZA**

**LA GIUSTIZIA PENALE**





## **CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO PENALE**

I dati statistici provenienti dagli uffici giudicanti del distretto presentano quasi ovunque, nel settore penale, una diminuzione delle sopravvenienze e delle definizioni e dati disomogenei sulle pendenze finali.

Va confermato il giudizio positivo sulle recenti disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (d.lgs. 15 gennaio 2016 n.7) e di depenalizzazione (d.lgs. 15 gennaio 2016 n.8), ma in concreto l'effetto deflattivo di questi provvedimenti è risultato modesto anche quest'anno.

Limitato risulta pure il ricorso all'istituto processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art.168 bis c.p.c.); il Presidente del Tribunale di Ragusa ne ha comunque segnalato un'applicazione statisticamente significativa presso quella sezione del dibattimento penale.

Da parte del Presidente del Tribunale di Caltagirone è stato indicato come irrilevante il numero di sentenze in cui è fatto ricorso alla formula decisoria dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.c.).

Con riferimento al reintrodotta istituto del c.d. patteggiamento in appello (artt. 599-bis e 602 c.p.p.) il Procuratore Generale ha infine segnalato che l'intesa trilaterale (Corte di appello, Procura Generale, Ordini degli Avvocati) in precedente raggiunta sulla comunicazione ai difensori degli elenchi di prossima fissazione, diretta a favorirne la definizione del processo in concordato con rito camerale, non ha prodotto effetti concreti.

Ed allora, se non va lasciato nulla d'intentato per ridurre i tempi della giustizia penale, una riflessione merita tuttavia, a distanza di trent'anni dal varo del "nuovo" codice di procedura penale fondato sul rito accusatorio, la circostanza che la conclamata "scommessa" su un suo buon funzionamento in relazione al diffuso ricorso ai riti speciali da parte degli imputati non ha dato certo i risultati sperati.

## GLI UFFICI GIUDICANTI

### Corte di appello

Il fenomeno epidemico che ha interessato il secondo semestre del periodo in esame ha avuto notevoli ricadute anche nel settore penale che, in Corte, ha fatto registrare una diminuzione della sopravvenienza ma anche un minor numero di procedimenti definiti, cosicché alla fine del periodo la pendenza degli affari penali ordinari ha evidenziato un aumento, seppur minimo, essendo passata da 13.090 procedimenti pendenti al 30 giugno 2019 a 13.793 pendenti al 30 giugno 2020.

Più specificamente, presso le tre sezioni penali della Corte sono sopravvenuti 3816 procedimenti (erano 4486 nel periodo precedente) e ne sono stati definiti 3113 (erano 4269 nel periodo precedente).

L'indice di ricambio dei procedimenti penali ordinari si è così attestato in Corte all'81,6% e quello di smaltimento al 18,4%.

Le remore alla trattazione dei procedimenti indotte alle precauzioni gestionali imposte dalla normativa emergenziale si sono così negativamente riflesse sui risultati che in anni recenti, grazie ad una politica di programmazione e gestione dell'arretrato e a un uso accorto dei criteri di priorità fissati dall'ufficio, avevano inciso sull'arretrato "storico" delle sezioni penali ordinarie, avviando a soluzione una delle disfunzioni strutturali della Corte etnea.

La pendenza finale presso la sezione specializzata per i minorenni è pure aumentata, passando da 90 procedimenti al 30 giugno 2019 a 99 al 30 giugno 2020 e altrettanto è avvenuto presso la Corte di assise di appello, passando da 42 procedimenti al 30 giugno 2019 a 54 al 30 giugno 2020.

Nello stesso periodo sono sopravvenuti 20 casi di applicazione del mandato d'arresto europeo di cui alla legge 22 aprile 2005 n.69; ne risultano definiti altrettanti, con una pendenza finale di 16.

Sono altresì sopravvenute quattro richieste di estradizione, di cui due definite nel periodo in esame, con una pendenza residua di due procedure.

## **Tribunale di Catania**

Le condizioni lavorative dell'ufficio G.I.P. del Tribunale di Catania continuano a presentare delle notevoli criticità derivanti sia dai numerosi avvicendamenti del personale di magistratura, sia dal grave sottodimensionamento del personale amministrativo, sì da determinare una situazione di "ordinaria emergenza".

A fronte di una riduzione (in controtendenza rispetto al passato) dei procedimenti contro noti (10.335 rispetto a 11.657 del periodo precedente) e di quelli contro ignoti (13.863 rispetto a 15.167), come pure delle sentenze emesse (995 contro 1.283) va positivamente registrata una maggiore incidenza dei riti deflattivi, che si manifesta non solo nell'aumentato numero di decisioni assunte all'esito di rito abbreviato (687 contro 471), ma anche nella circostanza che il 45% di tali sentenze ha definito procedimenti avviati nei confronti di numerosi imputati detenuti e per gravi delitti, soprattutto di criminalità organizzata.

Rimane alto, anche se più ridotto rispetto all'anno precedente, il numero di procedimenti sopravvenuti di particolare complessità, quali quelli con numero di imputati da 6 a 10 (97 contro i 149 del periodo precedente), quelli con numero di imputati da 11 a 30 (75 contro 102) e quelli con oltre 30 imputati (13 contro 21).

Elevato anche il numero delle intercettazioni telefoniche e ambientali (5.441 rispetto ai 5.761 del periodo precedente), dei provvedimenti su misure cautelari personali (1.706 rispetto a 1.773) e reali (da 410 a 403), compresi i sequestri per equivalente, mentre si registra un netto aumento delle ordinanze di convalida del fermo e dell'arresto (734 rispetto a 649 del periodo precedente).

In ordine alla tipologia dei reati rimane elevato il numero dei delitti di stalking e dei reati contro il patrimonio; rimangono sostanzialmente stabili i procedimenti per omicidio volontario, per reati contro la Pubblica Amministrazione, per associazione per delinquere di stampo mafioso e per reati in materia di stupefacenti, mentre si è riscontrata una netta riduzione dei reati collegati all'immigrazione clandestina relativi alla tratta di persone (8 procedimenti a fronte dei precedenti 34).

Va poi segnalata la riduzione dei decreti di archiviazione per intervenuta prescrizione (270 rispetto ai 280 del periodo precedente),

mentre le sentenze di non luogo a procedere per la stessa causale sono 17 rispetto alle precedenti 5.

Nonostante la mole di lavoro, va positivamente evidenziato il notevole abbattimento della durata media di definizione dei processi, passato da 363 a 236 giorni.

I prospetti statistici relativi alle sezioni dibattimentali risentono in modo particolare della sospensione della trattazione dei processi durante il lockdown, evidenziando, nonostante il decremento delle sopravvenienze, un aumento sensibile della pendenza, sia con riguardo ai processi trattati con il rito collegiale che dei processi trattati con rito monocratico.

Con particolare riferimento a questi ultimi, le pendenze sono aumentate da 15.491 a 16.827; su tale dato incidono il limitato ricorso ai riti alternativi e la contenuta operatività dell'istituto della messa alla prova, delle modifiche del codice penale di cui ai decreti legislativi nn.7 e 8 del 2016 e quelle relative al regime di procedibilità di alcuni reati ai sensi del d.lgs. n.21 del 2018.

Ne deriva il conseguente allungamento dei tempi medi di definizione, che supera i due anni per circa il 40% dei processi trattati con rito monocratico, e l'aumentata incidenza (in attesa che si comincino ad avvertire gli effetti della recente riforma) del rischio di prescrizione.

A ciò si aggiungono le criticità legate all'insufficienza e inadeguatezza dei locali e delle aule d'udienza (dislocate in plessi diversi) e alla disponibilità limitatissima di aule dotate di impianti di videoconferenza.

Presso le due sezioni di Corte di Assise nel periodo in rilievo sono pervenuti 9 nuovi procedimenti e ne sono stati esitati 14, di talché la pendenza è diminuita da 31 a 26 procedimenti.

La sopravvenienza riguarda, in gran parte, i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati in materia di immigrazione clandestina e dei connessi reati-fine; si è altresì rilevato un aumento, rispetto al periodo precedente, dei delitti di cui all'art. 601 c.p. (tratta di persone).

All'aumento del carico di lavoro, particolarmente delicato per la natura e la complessità dei procedimenti trattati, spesso con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale, si sommano difficoltà organizzative specifiche -quali la coassegnazione del giudice a latere di ciascuna sezione d'assise alla sezione misure di prevenzione, a sua volta assegnataria di procedimenti di peculiare complessità.

Le predette difficoltà vengono acuite dall'insufficiente dotazione di personale amministrativo, dalla carenza dei locali destinati agli uffici e delle stesse aule di udienza, insufficienti da sole a fronteggiare le richieste di collegamento in videoconferenza per tutte le sezioni ordinarie e per l'ufficio G.I.P.-G.U.P. del Tribunale.

A ciò si aggiunga che l'esigenza di garantire agli imputati extracomunitari "alloglotti" l'effettiva partecipazione al processo attraverso l'assistenza di interpreti e traduttori nella loro lingua (spesso un dialetto locale) si scontra con la difficoltà di reperire sul territorio ed in tempi rapidi (anche per l'esigenza di rispettare i termini cautelari 'di fase') persone idonee, sia sotto il profilo della preparazione, che sotto quello dell'affidabilità e della resistenza ad eventuali condizionamenti.

La sezione "misure di prevenzione" presenta, da tempo, gravi problemi logistici ed organizzativi.

Il suo organico, che può contare su soli due giudici destinati a tempo pieno (essendo il presidente di una Corte d'Assise e i due giudici a latere delle due Corti d'Assise in co-assegnazione al 50%, mentre i due giudici onorari assegnati alla sezione partecipano soltanto alla trattazione dei procedimenti di prevenzione personale), è inadeguato a fronteggiare l'incremento dei procedimenti conseguente anche alla entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n.159 del 2011.

Tale provvedimento ha determinato l'accentramento delle competenze a livello distrettuale ed il conseguente aumento del numero dei sorvegliati speciali in carico alla sezione, con la correlata necessità di gestione dell'istruttoria delle numerose e urgenti richieste di autorizzazione o di modifica/revoca di prescrizioni.

Il carico di lavoro è reso vieppiù gravoso, in particolare per le misure di prevenzione patrimoniali, dall'allungamento della fase della gestione dei beni e delle aziende in sequestro fino alla conclusione del giudizio di appello, dal maggiore coinvolgimento dei terzi creditori, dalle necessarie attività di indirizzo e coordinamento con gli organi affidatari dei sequestri, con le Prefetture e con gli stessi amministratori giudiziari.

Va peraltro rilevato come solo qualche giorno prima che l'attività giudiziaria fosse paralizzata a causa della pandemia la sezione aveva apportato alcune rilevanti innovazioni organizzative (attualmente in corso di ultimazione) relative ai procedimenti di prevenzione patrimoniale, in

particolare con la creazione di un prospetto (anche informatico) per consentire ai giudici di seguire costantemente i termini di efficacia dei procedimenti di sequestro e le varie fasi di ciascun procedimento, nonché di un registro dei beni mobili registrati oggetto di sequestro o di confisca.

Le statistiche della sezione “riesame” nel periodo in considerazione evidenziano la conferma non solo dell’elevata sopravvenienza di nuovi procedimenti (2.724 a fronte dei 2.705 del periodo precedente), ma anche l’incremento esponenziale degli appelli cautelari pervenuti (ben 1.078 a fronte degli 830 del periodo precedente), nell’ambito dei quali si segnala un significativo incremento di quelli provenienti dalla pubblica accusa.

Si conferma, in particolare, l’allarmante e costante crescendo della sopravvenienza di reati in materia di stupefacenti e di atti persecutori, questi ultimi spesso conseguenti a conflittualità maturate all’interno di contesti familiari (con conseguente necessaria interferenza con le valutazioni del giudice della famiglia), mentre va segnalata la riduzione del numero dei procedimenti connessi ai flussi migratori susseguiti agli sbarchi.

Tale carico di lavoro (ulteriormente aggravato dagli esiti delle numerose maxi-operazioni di criminalità organizzata) non è stato ovviamente attenuato dai periodi di lockdown, che anzi hanno causato –in assenza di aule apposite– ulteriori problematiche per la gestione del distanziamento sociale dei detenuti in udienza e degli stessi operatori di giustizia in luoghi –come le camere di consiglio– ristretti e non idonei. Nonostante ciò, la produttività dei magistrati si è mantenuta su standard più che elevati.

Rimane particolarmente problematica, a causa della perdurante indisponibilità di una provvista adeguata dei c.d. braccialetti, la gestione dei detenuti sottoposti all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con presidio elettronico

### **Tribunale di Siracusa**

Le pendenze nel periodo in rilevazione si sono ridotte nei procedimenti di rito monocratico, mentre, invece, sono sensibilmente aumentate quelle innanzi al collegio, in ragione del notevole aumento delle sopravvenienze pari al doppio di quello del periodo precedente.

Invero, su 155 processi collegiali sopravvenuti nel periodo, ne sono stati definiti 97 (117 nel periodo precedente) e su 2.412 processi monocratici sopravvenuti nel periodo, ne sono stati definiti 2454 (3.061 nel periodo precedente).

Al 30 giugno 2020 i processi di rito collegiale pendenti sono 371, con un aumento del 24 % (nel periodo precedente erano 300).

I processi di rito monocratico pendenti alla fine del periodo sono 6.700, con una diminuzione dello 0,8% (nel periodo precedente 6.784).

Anche in Corte d'assise si è registrato un lieve aumento delle pendenze del 5% (da 20 processi a 21), ma si segnala che le sopravvenienze sono in via di incremento in ragione del progressivo aumento dei processi, particolarmente complessi, per delitti di tratta di persone commessi nei circondari di Siracusa e Ragusa a carico di imputati stranieri, i cui tempi di definizione continuano a subire rallentamenti per la difficoltà di reperire interpreti, traduttori e periti trascrittori.

Per quanto riguarda il settore G.I.P.-G.U.P. si segnala un deciso aumento sia delle pendenze dei procedimenti contro noti (14.235 da 12.981), sia di quello dei procedimenti contro ignoti (18.696 da 12.634).

Si sono, invece, ridotti i provvedimenti relativi a richieste di misure cautelari personali (563 da 777), i decreti di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, le sentenze ed i decreti di archiviazione contro ignoti, mentre in leggero aumento sono stati i decreti di rinvio a giudizio (549 da 522).

### **Tribunale di Ragusa**

Nel settore collegiale si è registrato un leggero calo di produttività determinato dal fatto che, esauriti nel tempo i procedimenti di più risalente iscrizione, la maggioranza di quelli attualmente pendenti è in fase di complessa istruzione dibattimentale e non può essere definita in poco tempo.

Nel periodo di riferimento, infatti, sono sopravvenuti 60 procedimenti (erano 75 nell'anno precedente) e ne sono stati complessivamente esauriti 47 (nell'anno precedente erano stati 42), con conseguente aumento della pendenza finale (225, anziché 216).



Il numero non particolarmente elevato dei procedimenti pendenti consente, tuttavia, di affermare che il settore del dibattimento collegiale non presenta particolari problemi.

Il settore monocratico, invece, pur in presenza di un indice di smaltimento positivo, continua a soffrire dell'arretrato accumulatosi negli anni precedenti.

Non sono state segnalate criticità, infine, presso l'ufficio G.I.P./G.U.P..

### **Tribunale di Caltagirone**

Nel periodo in esame il settore penale ha presentato forti criticità per la scoperta d'organico pari al 20% e per l'assenza per tutto il periodo, per gravidanza e maternità, di uno dei tre giudici addetti, in via esclusiva, al dibattimento, sia monocratico sia collegiale.

Nel periodo si è registrata, nel rito collegiale, un numero di sopravvenienze inferiore rispetto a quello precedente (43, anziché 72), ma anche il numero delle definizioni è stato, sia pur di poco, inferiore (30, anziché 34), così che il numero dei procedimenti pendenti al 30 giugno 2020 è pari a 221, con un aumento del 12,2 %.

Per quanto riguarda il rito monocratico sono sopravvenuti 1336 procedimenti, ma ne è stato definito un numero inferiore (1073), con il conseguente aumento delle pendenze del 7,1% (3909 da 3659).

Presso l'ufficio G.I.P.-G.U.P. risultano pervenuti 1396 procedimenti contro "noti" e ne sono stati definiti 1314, così che al termine del periodo in osservazione ne risultano pendenti 680. Rispetto all'anno precedente le sopravvenienze sono aumentate del 5,4%, così come è aumentato, del 2,1% il numero delle definizioni.

## GLI UFFICI REQUIRENTI

### Procura Generale

Il Procuratore generale segnala che nel periodo in osservazione si è verificata una complessiva riduzione dell'attività dell'Ufficio rispetto al periodo precedente, riconducibile essenzialmente alla riduzione dell'attività degli uffici giudicanti nel primo semestre dell'anno in corso, determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'Ufficio ha, comunque, assicurato la partecipazione a 421 udienze davanti alle sezioni penali della Corte d'Appello (erano state 578 nel periodo precedente), a 129 udienze davanti alla Corte d'Assise d'Appello (a fronte di precedenti 167), a 13 udienze davanti alla sezione per i minorenni (a fronte di precedenti 22), a 53 udienze davanti alle sezioni civili, nonché a 40 udienze davanti al Tribunale di Sorveglianza (dati numerici, i due ultimi, sostanzialmente stabili rispetto a quelli dell'anno precedente); ha inoltre partecipato a 15 udienze, camerali e dibattimentali, in procedimenti avvocati (a fronte di precedenti 33).

I magistrati della Procura generale hanno vistato, quanto ai provvedimenti penali, 14.592 sentenze (a fronte di 17.872 del precedente periodo), 4.416 ordinanze (a fronte delle precedenti 5.834), 2.233 decreti (a fronte di 2.441) ed hanno proposto 41 appelli, 47 ricorsi per cassazione e 39 altre impugnazioni (nel periodo precedente erano stati rispettivamente 83, 75 e 49)

Sono state disposte, inoltre, 5 avocazioni di procedimenti, a fronte delle 10 del precedente periodo.

Quanto al settore delle esecuzioni penali, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 sono stati emessi (a fronte dei 5.724 del periodo precedente) 4.575 provvedimenti, tra cui 258 provvedimenti di cumulo, 142 ordini di esecuzione in carcere senza sospensione, 29 ordini di esecuzione agli arresti domiciliari, 245 ordini di esecuzione con sospensione.

La sezione per i rapporti giurisdizionali con l'estero ha trattato 55 procedure di estradizione attiva e 19 procedure di estradizione passiva.

## **Procura di Catania**

Osserva in primo luogo il Procuratore distrettuale come la pianta organica dell'ufficio sia sottodimensionata rispetto all'elevatissimo numero di procedimenti e di imputati e al numero di misure cautelari emesse per reati di criminalità mafiosa (che lo pone al terzo posto in Italia) ed in considerazione della proliferazione dei procedimenti penali per i reati collegati all'agevolazione dell'immigrazione clandestina e per quelli di tratta delle persone.

Ulteriori criticità sono rappresentate dalla grave scoperta organica nei ruoli del personale amministrativo, soprattutto per le qualifiche professionali più elevate, e dalla situazione logistica dell'Ufficio, atteso che il personale è dislocato in dodici sedi diverse, quasi tutte di proprietà privata, il che non solo è fonte di un gravoso carico economico per l'Erario ma rende altresì necessario distogliere gli ausiliari da altre, più produttive attività di supporto per far loro curare il trasporto dei fascicoli da una sede all'altra.

A fronte di tale situazione sono state introdotte ed ulteriormente sviluppate le innovazioni tecnologiche e informatiche che consentono di ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche e favorire l'interazione con l'utenza.

Dalle rilevazioni statistiche emerge che, nonostante il periodo di lockdown, le pendenze sono state ulteriormente ridotte, atteso che a fronte di 15.673 procedimenti penali iscritti nei confronti di "noti" nel periodo di riferimento ne sono stati definiti 16.173.

Anche il numero di procedimenti iscritti nei confronti di "ignoti" pendenti alla fine del periodo è in diminuzione rispetto all'anno precedente, essendo stati definiti 15.779 procedimenti a fronte di 15.714 nuove iscrizioni.

Risulta altresì ridotto il numero dei fascicoli iscritti a mod.21 bis pendenti alla fine del periodo, poiché sono stati definiti 1.715 fascicoli a fronte di 1.665 nuove iscrizioni.

L'emergenza sanitaria è stata fronteggiata dall'Ufficio attraverso l'introduzione e l'ampliamento degli strumenti di interazione 'da remoto' tra cui il sistema di invio e pagamento telematico dei diritti di copia degli atti presenti all'interno del TIAP, il portale deposito atti da parte dei difensori, la diffusione tra magistrati e personale dell'applicativo Microsoft Teams per la partecipazione a distanza a riunioni e a udienze di convalida.

Anche per effetto di tali misure organizzative è stata contenuta la flessione nel numero dei procedimenti iscritti a mod. 21, 44 e 21 bis rispetto al semestre precedente.

### **Procura di Siracusa**

Il Procuratore della Repubblica segnala che, in relazione ai procedimenti contro “noti”, iscritti a mod. 21, sono sopravvenuti 8753 procedimenti e ne sono stati esauriti 9161, per cui le pendenze sono diminuite da 12.235 a 11.827, con un calo di circa il 3,3%.

Analoghe diminuzioni delle pendenze si sono registrate con riguardo ai procedimenti contro “ignoti”, iscritti al mod. 44, passate da 4503 a 3759, essendone sopravvenuti 9541 ed esauriti 10285; la medesima tendenza è stata registrata per i procedimenti di competenza del giudice di pace, passati da 1747 a 848, essendone sopravvenuti 1028 ed esauriti 1927.

E' invece aumentato nel periodo in esame il numero dei procedimenti per atti non costituenti notizia di reato, iscritti a mod.45, passati da 161 a 572, essendone sopravvenuti 3546 ed esauriti 3135.

Il numero dei procedimenti per i quali è stata richiesta l'archiviazione per prescrizione è aumentato, attestandosi a 1231, rispetto ai 604 procedimenti del precedente anno.

Tale dato trova la sua spiegazione nel fatto che al fine di smaltire le pendenze più risalenti è stato creato un ufficio dedicato ad occuparsi dei procedimenti di più antica iscrizione.

Analogamente è stato centralizzato il servizio di notifica ai sensi dell'art.408 c.p.p..

Nel periodo in esame sono state presentate 122 richieste di applicazione della custodia cautelare in carcere che hanno interessato 196 soggetti, mentre 108 sono state le richieste di applicazione della custodia cautelare domiciliare o in luogo di cura, in relazione a 124 soggetti; 263 sono state le richieste di convalida del fermo o dell'arresto, mentre 185 le richieste di misure cautelari reali.

### **Procura di Ragusa**

Il Procuratore della Repubblica segnala che, nonostante il rallentamento dell'attività giudiziaria determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo in osservazione il carico di lavoro dell'ufficio, per quanto riguarda indagati "noti", è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto agli anni precedenti, anche se alcune tipologie di reato, quelle maggiormente influenzate dalle limitazioni imposte alla mobilità, hanno registrato un sensibile decremento, come i procedimenti di competenza del giudice di pace e i reati con autore ignoto.

In particolare, in relazioni ai procedimenti contro "noti", a fronte di 5.014 nuovi procedimenti iscritti, ne sono stati definiti 4.908, con un indice di ricambio pari al 98%, maggiore seppur di poco a quello registrato in precedenza.

### **Procura di Caltagirone**

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 non ha determinato presso la Procura di Caltagirone un rallentamento dell'attività giudiziaria, atteso che a fronte di 2.339 nuove iscrizioni a mod. 21 sono stati definiti 2.635 procedimenti.

## AREE TEMATICHE

### **Reati in materia di criminalità organizzata**

Nel periodo in esame non si sono registrati mutamenti di rilievo nelle strutture criminali operanti nel distretto di Catania.

Nonostante la loro decimazione a seguito dei numerosi provvedimenti restrittivi, i clan mantengono una composizione numerica pressoché inalterata stante il continuo ingresso di nuova manovalanza criminale, proveniente dalle sacche di emarginazione e sottosviluppo radicate nelle periferie degradate, mai rimosse ed anzi in via di aggravamento per la perdurante crisi economica e le conseguenti difficoltà occupazionali.

Nel nuovo organigramma delle consorterie le donne rivestono un ruolo sempre più significativo, anche di responsabilità e dirigenza.

Le modalità operative dei vari gruppi continuano ad essere improntate ad una sostanziale non belligeranza con gli altri gruppi mafiosi, dettata da logiche spartitorie e consonanze affaristiche; rari sono stati, invece, gli episodi di aperta conflittualità; esse hanno riguardato soprattutto la gestione delle piazze di spaccio.

Nell'area etnea il clan Santapaola-Ercolano continua ad articolarsi in squadre operanti in taluni quartieri catanesi, tra cui Picanello, S. Giovanni Galermo e Librino, e nelle due famiglie storiche di Caltagirone e Ramacca (i cui rispettivi capi, La Rocca Francesco –già condannato all'ergastolo– e Conti Calogero sono, di recente, deceduti), quest'ultima ormai scarsamente operativa ed anzi contesa, in contrapposizione con il citato gruppo di Caltagirone, da altri gruppi locali.

Il clan si avvale altresì di ulteriori articolazioni territoriali operanti nella provincia etnea in paesi come Paternò (gruppo “Assinnata” e gruppo “Alleruzzo”), Adrano (clan “Santangelo-Taccuni” e gruppo “Lo Cicero”, legato al clan Mazzei di Catania), Biancavilla (clan “Tomasello-Toscano-Mazzaglia”).

Ulteriore e rilevante articolazione territoriale del clan è quella operante a Giarre (clan “Brunetto”), ove è stata accertata una complessa gestione di una piazza di spaccio, con le collaterali attività di riscossione dei crediti legati agli stupefacenti e caratterizzata da veri e propri pestaggi nei confronti di coloro che si rifiutavano di spacciare o rapinare per conto del sodalizio criminoso.

Le continue attività di indagine hanno consentito di ricostruire pure l'organigramma dell'articolazione operante nel territorio acese, accertando altresì i collegamenti tra l'associazione mafiosa e un deputato regionale, quest'ultimo sottoposto a misura cautelare per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.

Di rilievo criminale anche le articolazioni di Belpasso, Lineri e Mascalucia, tutte di recente oggetto di procedimenti per reati in materia di stupefacenti, associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, estorsione aggravata.

Il clan Santapaola-Ercolano si avvale, inoltre, dell'alleanza con il clan Nardo, operante nel Siracusano (riconducibile a Nello Nardo, uomo d'onore ritualmente affiliato al clan Santapaola), il quale assume la funzione di una vera e propria "cerniera" tra i sodalizi della zona.

Recenti indagini hanno, in particolare, rivelato la cointeressenza proprio del clan Nardo nel traffico illecito di rifiuti nella discarica di Lentini. Sono state disposte, a tal proposito, misure interdittive per tre persone giuridiche (ritenute responsabili, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti e di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, tutti delitti perpetrati dai loro amministratori nell'interesse delle stesse) ed è stato, altresì, eseguito il sequestro preventivo di tutti i beni aziendali, quote e azioni sociali e la contestuale nomina di amministratori e custodi, per un patrimonio societario complessivamente stimabile in circa 110 milioni di euro.

Il clan Santapaola-Ercolano continua ad essere particolarmente attivo anche nel settore del traffico degli stupefacenti attraverso il diretto o indiretto controllo delle più importanti piazze di spaccio e gli sperimentati contatti con fornitori albanesi e con clan della 'ndrangheta e della camorra.

L'attività del clan continua a caratterizzarsi per la sua spiccata pervasività, protesa (più che ad attività di basso profilo, quali rapine e piccoli taglieggiamenti) al reinvestimento degli ingenti capitali illeciti attraverso la gestione di attività economiche di consistente redditività e di difficile individuazione, quali ad esempio la gestione legale, tramite prestanome, di attività commerciali di vario tipo (in prevalenza bar, ristoranti e pubblici esercizi) e l'infiltrazione nel settore dei pubblici appalti, del gioco e delle scommesse, anche on-line.

Proprio l'infiltrazione del gruppo mafioso in quest'ultimo settore è stata oggetto del procedimento cd. "Revolutionbet", nell'ambito del quale

sono stati disposti fermi e misure cautelari nei confronti di numerosi soggetti ed eseguiti sequestri di beni ed attività per oltre 50 milioni di euro, 21 dei quali sull'Isola di Man, grazie ad una complessa attività di rogatoria internazionale; gli imputati che hanno optato per il rito abbreviato sono stati già dichiarati colpevoli in primo grado.

Tra le attività più tradizionali permane, però, il ricorso alle estorsioni ai danni di attività commerciali e imprenditoriali, talora nella forma del c.d. "recupero crediti".

Proprio in tali settori si è registrata, in alcuni casi, la gestione consociativa di estorsioni tra il predetto clan ed altri gruppi. come quello c.d. Laudani o tra l'articolazione adranita "Santangelo-Taccuni" e il contrapposto clan Scalisi.

Radicato nel territorio anche altre compagini non facenti parte del clan Santapaola-Ercolano, come i clan Mazzei (c.d. carcagnusi), Cappello-carateddi e Laudani.

Da tempo, invece, non si riscontrano evidenze in ordine all'attività del clan Piacenti (c.d. ceusi), storicamente radicato nel quartiere di Picanello. Il clan "Mazzei", facente capo a Santo Mazzei, sottoposto al più rigido regime detentivo, è attivo principalmente nei settori del traffico di stupefacenti e nelle estorsioni ai danni di attività commerciali ed imprenditoriali.

Anche il clan Cappello-carateddi si dedica al traffico di stupefacenti, gestendo la nota piazza di spaccio di Librino, denominata "fossa dei leoni", oggetto di recenti attività di indagine nell'ambito delle quali è emerso il contrasto, relativo proprio alla gestione delle piazze di spaccio, con il gruppo dei "cursoti milanesi".

Nell'area aretusea il dato di più recente acquisizione è quello del ridimensionamento dei clan Bottaro-Attanasio e Santa Panagia, storicamente operanti in quel territorio.

Il loro organigramma è stato scardinato per effetto delle varie operazioni succedutesi nel tempo ("Aretusa", "Bronx" e "Tonnara") e dello stato di detenzione dei loro principali esponenti.

Nel territorio di Pachino e Portopalo è attiva l'organizzazione mafiosa denominata clan Giuliano, capeggiata dal boss Salvatore Giuliano, responsabile di una serie di attività illecite che spaziano dalle estorsioni, al traffico di sostanze stupefacenti, alla commissione di furti in abitazioni ed



aziende agricole, nonché nell'acquisizione del monopolio nella produzione e nello smistamento dei prodotti ortofrutticoli prodotti in quei territori.

Nei territori di Noto ed Avola risulta tuttora operativo il clan Trigila, facente capo al boss detenuto Antonio Trigila, i cui interessi spaziano dal traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, al controllo e alla diretta gestione delle attività economiche del territorio.

L'area iblea continua ad essere caratterizzata dalla convivenza di organizzazioni criminali riconducibili sia a "cosa nostra" (la famiglia Piscopo di Vittoria) che alla "stidda" gelese (il clan Dominante-Carbonaro), con il già descritto contributo organizzativo del clan Nardo.

Alcuni esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso - nello specifico della "stidda"- si sono ormai affermati, con le loro imprese, in alcuni settori molto importanti per l'economia locale, quali il controllo del mercato ortofrutticolo, la produzione e la vendita degli imballaggi per i relativi prodotti e la raccolta e la lavorazione ai fini dello smaltimento della plastica dismessa delle serre ed impongono, in forza del loro prestigio criminale, un vero e proprio monopolio in favore delle loro aziende, effettuando anche pesanti minacce nei confronti degli amministratori giudiziari delle aziende sequestrate.

Tra le attività più redditizie si conferma quella relativa al traffico di stupefacenti, caratterizzata dalla collaborazione con gruppi albanesi o nordafricani.

L'attività di contrasto alle c.d. mafie nigeriane e soprattutto ai gruppi, di particolare efferatezza, di tipo cultista ha consentito di accertare (grazie anche alla collaborazione intrapresa da due loro componenti, prezioso strumento conoscitivo del fenomeno e delle relative dinamiche criminali) la loro particolare incidenza nel settore degli stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana e, soprattutto, eroina), svolta - a differenza del passato - anche attraverso rapporti con le mafie locali.

E' stato così possibile esercitare l'azione penale nei confronti degli appartenenti ai gruppi denominati EIYE-Supreme EiyеConfraternity e Vikings, operanti nel territorio di Catania e Mineo, per i delitti di associazione di stampo mafioso e di associazione finalizzata al narcotraffico pluriaggravata; nell'ambito di tale ultimo procedimento è già intervenuta sentenza di condanna nei confronti di dieci imputati che hanno optato per il rito abbreviato.

Accanto alle tradizionali organizzazioni criminali nell'area ragusana ne coesistono altre che, pur non potendosi definire “di tipo mafioso”, hanno una loro incidenza nel panorama criminale provinciale e i cui interessi continuano a svilupparsi nei settori del traffico degli stupefacenti, dei reati contro la persona, delle estorsioni, dell'usura, del gioco d'azzardo, dei reati contro il patrimonio, del fenomeno del c.d. caporalato per le lavorazioni agricole, nello sfruttamento della prostituzione, nell'agevolazione al traffico di mezzi ricettati, ma anche nel parziale controllo e ingerenza nelle attività e nei servizi collegati all'agricoltura e al mercato ortofrutticolo di Vittoria, con significativi legami con la criminalità organizzata di altre province siciliane (e non) e con forti interessi nel settore dell'autotrasporto e dello scambio delle merci.

### **Reati collegati all'immigrazione clandestina**

Nel periodo in esame, pur a fronte del proseguimento dell'intensa attività di contrasto alla tratta di esseri umani secondo il metodo di coordinamento multiagenzia avviato dall'ufficio di Procura nei primi mesi del 2016, si è assistito ad una drastica riduzione dei fascicoli iscritti (14 fascicoli al Mod.21 e 13 al Mod.44, mentre nel precedente periodo di riferimento si erano registrati 39 fascicoli al Mod.21 e 59 al Mod.44).

Tale riduzione è stata causata sia dal minimo numero di donne nigeriane giunte presso i porti di Catania, Augusta e Pozzallo (soltanto 14 in tutto), sia dal mancato rinnovo da parte del Ministero dell'Interno del progetto “Aditus”, che grazie alla presenza di personale specializzato rendeva più agevole la c.d. earlyidentification delle vittime di tratta, specialmente minori.

La riduzione degli arrivi è probabilmente uno sviluppo delle nuove linee di tendenza del fenomeno della tratta emerse già prima del dilagare della pandemia: la gestione della singola vittima non viene effettuata dal trafficante ma da terzi, ed i proventi del meretricio vengono inviati direttamente in Nigeria, sì da scongiurare l'intercettazione dei passaggi di denaro dalla vittima alle madames.

Nonostante il sopra descritto calo delle iscrizioni sono state emesse ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 complessivi soggetti (tre dei quali risultati irreperibili) nell'ambito di due diversi procedimenti (nn.12950/17 RGNR e 5525/17 RGNR), è stata esercitata

l'azione penale nell'ambito di due fascicoli per delitti di tratta di esseri umani (nei confronti di complessivi otto imputati) e sono intervenute sentenze di condanna nei confronti di 18 imputati per complessivi 223 anni di reclusione.

Particolarmente significativa in materia è la sentenza della Sezione quinta penale della Corte di Cassazione n.49148 del 2019 che, in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura di Catania, ha affrontato per la prima volta il concetto normativo di “posizione di vulnerabilità” e la correlativa assenza di rilevanza del consenso della vittima nel delitto di tratta di esseri umani.

Con riferimento ai reati connessi all'immigrazione clandestina va rilevato il notevole decremento dell'arrivo via mare di migranti dalla Libia, in linea con la tendenza registrata soprattutto nei primi mesi del 2020 specie nel periodo dell'emergenza sanitaria per Covid-19.

In aumento sono, invece, gli sbarchi di migranti, soprattutto siriani, provenienti dalla Turchia a bordo di velieri, condotti spesso da persone dell'Europa dell'est (specie ucraini) e per i quali i migranti sono costretti a pagare somme particolarmente elevate.

Le pur numerose indagini avviate a carico delle associazioni criminali dedite all'organizzazione degli sbarchi hanno sempre trovato un limite nella necessaria cooperazione giudiziaria della Libia o della Turchia, ad oggi mancata nonostante le varie richieste di rogatoria inviate.

### **Reati contro la pubblica amministrazione**

Nel periodo in rilevazione si è registrato presso la Procura etnea un ulteriore miglioramento e affinamento dell'attività di indagine accompagnata ad una sempre maggiore attenzione alla tempestiva valutazione delle notizie di reato e all'assunzione delle decisioni di competenza entro i tempi previsti dal codice di procedura penale.

Nonostante l'inevitabile rallentamento dovuto all'emergenza sanitaria, nell'arco temporale di riferimento il numero di procedimenti definiti presso la Procura etnea è stato superiore alle sopravvenienze, sia per quanto riguarda i procedimenti contro noti (959, a fronte di 945 sopravvenuti), sia con riferimento ai fascicoli a mod.45 (639 contro 636), mentre per i procedimenti contro “ignoti” il numero dei fascicoli definiti (571) è leggermente inferiore ai sopravvenuti (629).

Tra i procedimenti più rilevanti in materia sono stati segnalati:

- proc.n.8226/19 R.G.N.R., avente ad oggetto diffuse e sistemiche condotte corruttive poste in essere da funzionari dell'A.N.A.S. e da numerosi imprenditori in relazione all'espletamento di appalti di manutenzione di strade della Sicilia Orientale: le indagini, che hanno consentito di cogliere in flagranza del reato di corruzione tre funzionari dell'A.N.A.S., hanno poi condotto all'emissione di tre ordinanze di custodia cautelare personale e patrimoniale nei confronti di imprenditori e funzionari corrotti;

- proc.n.9110/19 R.G.N.R., avente ad oggetto il dissesto del Comune di Catania, nell'ambito del quale sono stati acquisiti elementi di prova – poi rivelatesi fondamentali anche nel procedimento della Corte dei Conti che si è concluso con l'affermazione della responsabilità contabile del Sindaco e dei componenti della Giunta– circa la falsità dei dati esposti nei bilanci del comune di Catania dal 2013 al 2018.

Nel circondario di Ragusa si segnala un netto aumento dei reati contro la P.A., in particolare quelli relativi ai reati di corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio e malversazione, frutto di una maggiore attenzione prestata al settore e dei nuovi strumenti di contrasto introdotti dalla legge n.3 del 2019 e dal d.lgs. n.216 del 2017 in materia di intercettazioni.

### **Reati tributari, fallimentari e societari**

In materia di reati tributari, fallimentari e societari il Procuratore di Catania registra i positivi effetti dei protocolli siglati lo scorso anno tra la Procura etnea, Riscossione Sicilia s.p.a., INPS e Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate volti a stabilire i tempi e le modalità per acquisire i dati relativi alle esposizioni debitorie erariali.

I protocolli hanno consentito di acquisire tempestivamente i dati necessari all'Ufficio del Pubblico Ministero per l'intervento ai sensi degli artt.6 e 7 della legge fallimentare e al Tribunale fallimentare per l'istruttoria del fascicolo pre-fallimentare, e quindi per il vaglio dell'eventuale stato di insolvenza dell'impresa.

Presso la Procura etnea si segnala, tra i procedimenti più rilevanti in materia quello recante il n.6218/2019 R.G.N.R., avente ad oggetto un sofisticato e diffuso sistema di evasione dell'IVA organizzato e realizzato da

più commercialisti, operativi in diverse regioni italiane, e realizzato mediante la creazione di fittizi crediti IVA, da compensare poi con altrettanti debiti IVA della stessa società o di terzi; anche in tale procedimento sono state applicate misure cautelari personali e reali.

A Ragusa il numero delle nuove iscrizioni per reati di bancarotta, seppur in termini assoluti ancora modesto e non rispecchiante il difficile contesto economico che si sta vivendo (22 procedimenti complessivamente iscritti), è in leggero aumento rispetto al passato, essendo state superate alcune criticità connesse alle modalità di trasmissione delle relazioni di cui all'art.33 della legge fallimentare da parte dei curatori.

### **Reati previsti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed a tutela del territorio e dell'ambiente**

In tali materie nel periodo considerato è stato esaminato e definito dalla Procura di Catania un numero di procedimenti pressoché corrispondente alle sopravvenienze, sia con riferimento ai fascicoli iscritti contro “noti” (sopravvenuti 1052, esauriti 1003), sia in relazione ai fascicoli iscritti contro “ignoti” (sopravvenuti 288 e esauriti 257), sia ai fascicoli iscritti a mod.45 (sopravvenuti 1190, esauriti 1166).

Nell'ambito della tutela dei lavoratori sono emersi, grazie ad opportune direttive fornite alla Polizia Giudiziaria, oltre a molteplici violazioni della normativa di cui al d.lgs. n.81 del 2008, anche condotte di sopraffazione e sfruttamento sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 603 c.p. e commesse (unitamente a fatti di estorsione e violenza privata) ai danni di braccianti soprattutto stranieri, come nel procedimento n. 4256/19 R.G.N.R.

L'emergenza Covid-19 ha proposto una serie di problematiche in materia di responsabilità penale per lesioni o omicidio colposi in ambito sanitario, tra le quali, in particolare, quelle relative alla valutazione della sussistenza della colpa e dell'eventuale condotta alternativa lecita: ciò in considerazione del generalizzato difetto di conoscenza sulle caratteristiche del virus e, quindi, sulle modalità di cura, in gran parte sperimentali; del difetto di linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali di cui all'art. 590 sexies, comma secondo, c.p.; delle condizioni complessive di sovraccarico delle strutture sanitarie e del difetto di specializzazione di molti

dei medici e degli infermieri che sono stati destinati, per forza maggiore, a occuparsi delle persone affette da Covid-19.

Il territorio del circondario di Siracusa è quello in cui, nell'ambito del distretto, maggiormente si concentrano tali tipologie di reati, stante la presenza dei rilevanti interessi economici che ruotano attorno alle aree del Petrolchimico e delle Raffinerie dei poli di Priolo, Melilli, Augusta; in tali contesti territoriali sono frequenti le indagini in tema ambientale, con specifico riferimento all'inquinamento atmosferico, marino e del sottosuolo, indagini che hanno consentito di acclarare, in esito alla verifica delle condizioni di esercizio degli impianti, una pericolosa distanza tra le prescrizioni raccomandate dalle c.d. BAT (best available techniques, in italiano MTD, ossia le migliori tecniche disponibili), prescrizioni che sarebbero dovute essere oggetto delle imposizioni AIA, e le condizioni di concreto esercizio degli impianti, complessivamente vetusti, privi di taluni fondamentali accorgimenti per l'abbattimento delle emissioni diffuse, nonché privi del pur previsto sistema di monitoraggio in continuo delle c.d. emissioni convogliate, le quali, per le evidenze disponibili, risultano emesse in quantitativi superiori a quelli che sarebbero stati consentiti dalla più corretta applicazione di normative e BAT.

Connesse ai profili ambientali dell'area, inoltre, sono le attività d'indagine dedicate all'incidenza delle malattie professionali derivanti dall'inquinamento e dal mancato rispetto della normativa antiinfortunistica, attività per le quali risulta fruttuosa la collaborazione con il NICTAS, un nucleo di ispettori dell'A.S.P. che da anni si occupa specificatamente di svolgere indagini in materia ambientale e di tutela dei lavoratori.

Anche nel territorio ibleo si avverte la grave incidenza che hanno i reati contro l'ambiente, in ragione della presenza di numerose imprese agricole e zootecniche che smaltiscono le plastiche, i residui delle lavorazioni e dei rifiuti, in genere in maniera spesso illegale, dando così luogo ai fenomeni delle c.d. "fumarole" e degli sversamenti nei torrenti.

Grazie, tuttavia, all'azione preventiva svolta dalle Forze dell'ordine, nel periodo in considerazione si è registrato avuto un decremento, pari al 19%, di tali reati.

Nella medesima area, soprattutto nel vittoriese e nelle località costiere, sono del pari diffusi i reati di abusivismo edilizio.

Sebbene oggi il fenomeno si sia notevolmente ridotto e per lo più riguarda piccoli abusi, ancor oggi alto è il numero delle segnalazioni provenienti da enti pubblici o privati relativi a reati edilizi consumati soprattutto nelle località turistiche in cui più alto è il valore degli immobili e maggiori sono i vincoli e le limitazioni esistenti.

### **Reati contro le c.d. fasce deboli**

Presso la Procura di Catania è stata registrata una sopravvenienza di 2897 procedimenti iscritti a mod.21, a fronte dei 2908 iscritti nel periodo precedente.

Il numero delle denunce per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale, che, come anche nel circondario ragusano, aveva subito durante il lockdown una notevole contrazione (sia a causa del correlato isolamento sociale, sia per la maggior difficoltà per la vittima di interloquire con le forze dell'ordine), è poi successivamente aumentato fino a raggiungere un livello comparabile a quello dell'anno precedente.

Per assicurare la più ampia tutela alle vittime durante il confinamento la Procura di Catania ha fornito specifiche direttive alla P.G., delegandola ove necessario ad assumere le s.i.t. dalla persona offesa anche con modalità 'da remoto': in effetti, sono state richieste 20 misure cautelari nei soli mesi di marzo-aprile 2020.

I procedimenti definiti sono stati 2.666 (a fronte, come detto, di 2897 sopravvenienze).

L'alto numero delle notizie di reato è verosimilmente da attribuire sia alla presa di coscienza della vittima che, molto più di prima, riesce a ribellarsi alla violenza subita e a collaborare con gli organi inquirenti, sia alla tempestiva risposta alla sua domanda di giustizia fornita dall'A.G. e al sostegno psicologico offerto dai centri antiviolenza e dalle altre istituzioni.

Il Procuratore di Catania evidenzia l'eccellente livello di specializzazione acquisito dalla Polizia postale che ha espletato delicate indagini non solo per i delitti commessi on line, ma anche per gravi fatti di violenza sessuale in danno di minori, di stalking e diffamazione e di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti (tra cui il c.d. revengeporn di nuova previsione introdotto dall'art. 612 ter c.p.).

Si è proseguito anche in questo settore nell'adozione di buone prassi quali il ricorso (conforme ai principi della Convenzione di Lanzarote)

all'incidente probatorio nei casi di violenze sessuali in danno di minori e l'individuazione delle "case di accoglienza" presenti sul territorio e in grado di ospitare donne in difficoltà con i figli minori in tutti quei casi in cui è necessario allontanare tempestivamente la persona offesa dal soggetto maltrattante.

In attuazione delle nuove previsioni normative di cui alla legge n.69 del 2019 è stato dato, altresì, impulso alle misure di prevenzione personale nei confronti degli indiziati dei delitti di maltrattamenti (art.572 c.p.) e di atti persecutori (art.612 bis c.p.), essendo stato modificato l'art.4 del d.lgs. n.159 del 2011, che ora prevede l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non solo per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. ma anche per il delitto di maltrattamenti.

Nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 sono state proposte, infatti, otto misure di prevenzione personale.

A tal proposito si segnala che le richieste di misure cautelari avanzate (in particolare per delitti di violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni personali aggravate in danno del coniuge o dei familiari) ammontano a 136 (di cui 86 richieste cautelari in carcere e 50 di altra natura), con una percentuale di accoglimento di oltre il 90%.

Tutte le misure cautelari emesse nei predetti procedimenti non sono state appellate o sono state confermate in sede di riesame.

Anche negli altri circondari del distretto massima è stata l'attenzione dedicata all'intero settore delle violenze domestiche e dei reati sessuali che si è tradotta, nell'area siracusana, nell'applicazione di numerosissime misure cautelari comprese tra la più severa della detenzione inframuraria a quella, di minor peso, del divieto di avvicinamento.

In particolare, come già accennato, anche nel circondario ibleo il dato relativo alle iscrizioni per reati contro la libertà sessuale (30), molti dei quali maturati in ambienti caratterizzati da grave disagio sociale, è diminuito (-9%) in ragione del periodo di confinamento vissuto negli scorsi mesi di marzo-aprile.

Per le medesime ragioni anche il reato di "stalking" ha registrato una diminuzione nelle nuove iscrizioni contro "noti" di circa il 17%, essendosi fermato a 123 il numero dei procedimenti sopravvenuti iscritti a carico di autori noti, per quanto numerose le segnalazioni pervenute fino all'inizio del lockdown.



Vanno, infine, rimarcati il protocollo di intesa stipulato, in data 9 luglio 2019, tra gli uffici giudiziari del distretto per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto in materia di violenza di genere e per rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, in modo da assicurare una costante interlocuzione tra tali uffici giudiziari e la condivisione del patrimonio informativo, e il protocollo di intesa stipulato, in data 17 dicembre 2019, con le Aziende sanitarie locali, finalizzato a rendere operative “le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e di assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza” di cui al D.P.C.M. novembre 2017, che prevede la messa in rete regionale delle informazioni inerenti ad eventuali precedenti accessi della donna ai presidi ospedalieri per far emergere i casi di violenza domestica non denunciati.

### **MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA**

Presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania, nel periodo in esame, la sopravvenienza si è mantenuta su numeri elevati, seppure ridotti rispetto all'anno precedente, atteso che fino alla data del 30 giugno 2020 sono stati registrati 4.179 nuovi procedimenti (erano 4.791 procedimenti nel periodo precedente e 4.844 nel periodo ancora anteriore).

In conseguenza dell'applicazione della normativa emergenziale che ha consentito la trattazione in udienza di un ridotto numero di procedimenti (oltre che a causa della messa in quiescenza di un'unità lavorativa dal gennaio del 2020) sono stati definiti solo 3.408 procedimenti, rispetto ai 4.476 definiti nell'anno precedente, col conseguente aumento delle pendenze, che assommavano così al 30 giugno 2020 a 4.476 procedimenti.

Presso l'Ufficio di Sorveglianza di Catania si è pure registrata una rilevante sopravvenienza, atteso che sono stati registrati fino al 30 giugno 2020 10.698 nuovi procedimenti (a fronte degli 11.529 nel periodo precedente), cui si è fatto fronte con la definizione di 9.419 procedimenti.

Parimenti presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa sono stati registrati fino al 30 giugno 2020 11.981 procedimenti sopravvenuti (a fronte degli 12.236 sopravvenuti nel periodo precedente), cui si è fatto fronte con la definizione di 11.505 procedimenti.

Ciò è in linea con quanto evidenziato nelle precedenti relazioni annuali, nelle quali si è segnalato un costante aumento delle sopravvenienze

a decorrere dall'anno 2009 (anno nel quale sono cessati gli effetti dell'ultimo indulto concesso con legge 241 del 2006), fino a determinare nell'attualità un raddoppio delle registrazioni annuali dei procedimenti (e addirittura una triplicazione presso l'Ufficio di Sorveglianza di Catania).

Tale stato di cose si spiega in ragione del sovraffollamento degli istituti penitenziari del distretto registratosi negli ultimi anni (anche per il condiviso cambio di scelta di politica giudiziaria in materia, che ha portato il legislatore a non promulgare ulteriori amnistie ed indulti), e dei numeri della popolazione in trattamento, che ammonta oggi a 3.901 condannati definitivi (pari alla somma tra i 1.190 ristretti in istituto e i 2.711 sottoposti a misura alternativa alla detenzione), cui va aggiunto il gravoso compito di assicurare la corretta esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti di 405 soggetti "pericolosi"; né vanno sottaciuti gli interventi legislativi che nel 2013 e 2014 hanno sensibilmente aumentato le competenze sia del Magistrato di Sorveglianza che del Tribunale di Sorveglianza.

In merito alle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari del distretto, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha segnalato che, a parte l'annoso e irrisolto problema dello stato di degrado delle strutture carcerarie, dovuto per lo più a una pluriennale carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria per penuria di fondi, persiste il problema del sovraffollamento degli istituti, peraltro attenuatosi negli ultimi anni grazie ad una serie di concause e, in particolare, per l'azione della Magistratura di sorveglianza che, concorrendo i presupposti di legge, ha concesso un significativo numero di misure alternative alla detenzione.

Più precisamente, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha accolto 761 istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione, rigettandone 748 e dichiarandone inammissibili 328.

Il ridotto numero dei provvedimenti di revoca (111) e dei ricorsi per cassazione (93), in rari casi accolti, è peraltro indicativo dell'oculato esame e dell'attenta valutazione delle relative istanze.

Poche sono state, nel periodo in esame, le istanze di liberazione condizionale (23, di cui 13 rigettate).

Sono pure pervenute 404 istanze di differimento dell'esecuzione della pena, di cui 27 accolte e 94 rigettate.

L'Ufficio di Sorveglianza di Catania ha poi definito 1860 procedimenti originati da istanze di liberazione anticipata (a fronte di 1773 sopravvenuti); nel periodo in esame vi sono sopravvenuti 999 procedimenti relativi all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, di cui 897 definiti, restandone comunque pendenti 2048 al 30 giugno 2020; vi sono sopravvenute anche 108 istanze di riduzione di pena detentiva in corso d'espiazione, ai sensi dell'art.35 ter della legge sull'ordinamento penitenziario, di cui 101 esitate.

Quello di Siracusa ha segnalato di avere introitato 2155 procedimenti di liberazione anticipata (con 1777 istanze accolte), 502 procedimenti di esecuzione di misure alternative alla detenzione, 206 procedimenti per sovraffollamento carcerario ai sensi dell'art.35 ter ord. pen.

Dai dati acquisiti risulta una popolazione carceraria che, se in passato era in numero ben superiore al dato della capienza tollerabile, attualmente rientra nei limiti della "tollerabilità", anche se va rappresentato che il superamento, di norma, della capienza regolamentare comporta criticità nell'offerta, ai detenuti cc.dd. definitivi, di adeguate attività trattamentali dirette al loro recupero sociale.

In proposito va osservato che, ad eccezione che per la casa circondariale di Giarre e per le case di reclusione di Augusta e di Noto, la maggioranza della popolazione carceraria nelle restanti carceri del distretto non risulta scontare una pena definitiva, ma è detenuta in attesa di giudizio o, comunque, sulla base di un titolo di condanna non definitivo.

Negli ultimi anni, poi, la presenza degli stranieri, pari a 319 unità (erano 394 nel precedente periodo), e in particolare quella degli stranieri extracomunitari, costituisce circa un quinto dell'intera popolazione carceraria del distretto, con criticità nella loro gestione che dipendono soprattutto da difficoltà di comprensione linguistica e culturale.

Notevoli difficoltà si sono riscontrate nella gestione sanitaria dei detenuti, anche in relazione alla recente normativa che ha disposto il passaggio delle competenze in materia sanitaria dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale.

**PARTE QUARTA**

**LA GIUSTIZIA MINORILE**



## **TRIBUNALE PER I MINORENNI**

### **Le peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte di appello di Catania**

Il territorio su cui ha competenza il Tribunale per i minorenni ha una popolazione residente di circa 80.000 minori, la gran parte dei quali vivono in condizioni di evidente “povertà educativa” e in un ambito assai carente di risorse amministrative, oltre che dei servizi di prevenzione e di accompagnamento pedagogico, sia nell’ambito scolastico che della socializzazione.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni ha segnalato, in particolare, che nell’anno appena decorso non si è registrato alcun significativo miglioramento nell’organizzazione dei servizi pubblici, territoriali e sanitari, né sono state intraprese adeguate scelte amministrative in favore dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di una effettiva esigibilità dei diritti riconosciuti alle persone di minore età.

Nonostante il sistema della Giustizia minorile si muova in un ambito giurisdizionale in cui sono fondamentali gli aspetti della prevenzione, dell’educazione e del recupero del comportamento sia degli adulti che dei minori nei casi di deprivazione familiare, in molte situazioni, una volta avviato il procedimento, non vi è spazio per un’efficace attività di aiuto a nuclei familiari devastati e ormai incurabili.

Negli ultimi anni, incluso quello in esame, nello svolgimento dei processi giurisdizionali minorili è mancata la costante interlocuzione e collaborazione operativa con i settori amministrativi di pianificazione delle politiche per la famiglia e per i minorenni.

Ciò ha avuto e ha un’indubbia ripercussione nell’efficacia dell’azione giudiziaria minorile, privata dei supporti informativi ed operativi idonei a garantire l’efficacia dei provvedimenti emessi.

Sotto altro profilo, l’auspicata efficienza delle politiche sociali di prevenzione potrebbe evitare l’esercizio dell’azione giudiziaria civile sulla responsabilità genitoriale e l’accertamento dello stato d’abbandono di molti minori e, quando possibile, consentire rapide soluzioni alla momentanea incapacità genitoriale, oltre che garantire un efficace contrasto ai comportamenti penalmente rilevanti.

A riprova di quanto affermato, si è segnalato che dall'Osservatorio della Giustizia minorile emerge un crescente stato di malessere esistenziale delle persone minorenni del distretto, molto spesso determinato da condizioni di trascuratezza estrema e, nella fase dell'infanzia, da inaccettabili situazioni di abbandono.

L'emergenza sanitaria e le restrizioni collegate al lockdown hanno accentuato tale problematica, acuendo i conflitti familiari, la discriminazione tra le fasce sociali e le condizioni di marginalità, generando nuove povertà e fasce di devianza.

Da ultimo, infatti, si è registrata una crescita costante dei procedimenti a tutela dei minorenni, spesso in tenera età, e un trend preoccupante di reati predatori o legati allo spaccio di sostanze stupefacenti commessi da minorenni, talvolta non imputabili in quanto infraquattordicenni.

In questa situazione il dato maggiormente preoccupante è che mancano apporti tempestivi dei servizi territoriali e socio-sanitari, sia nella fase preventiva, che in quella successiva di segnalazione alla Procura minorile e in quella istruttoria ed esecutiva dinanzi al Tribunale per i minorenni.

Parimenti allarmante è il dato relativo alla dispersione scolastica -aggravata dalle restrizioni legate all'emergenza sanitaria- che non viene costantemente segnalata all'autorità giudiziaria minorile da parte delle agenzie scolastiche. Tali omissioni meriterebbero approfondimenti anche investigativi -potendo integrare fattispecie di rilevanza penale- e, comunque, un cambio di passo nelle strategie di prevenzione. La dispersione scolastica è, infatti, un segnale inequivoco di disagio personale e familiare, oltre che di povertà educativa.

Priorità assoluta è poi recuperare culturalmente i territori di frontiera, non potendosi tollerare che vi siano interi rioni o quartieri nei quali si entra con difficoltà o solo per controlli formali, ovvero dove non vi si riesce ad evitare che si compiano le più varie attività illegali, da quella minuta a quella più grave, con pieno coinvolgimento di minorenni.

Troppo spesso gli interventi rivolti alla famiglia si configurano come prestazioni di natura "monetaria", che non incidono realmente sulle necessità e sul potenziamento delle competenze sociali e agiscono, di

contro, in un orizzonte estremamente limitato al mero “tamponamento” dell’emergenza. Attivare servizi di prevenzione, protezione e tutela sempre più rispondenti alle esigenze e necessità del minore e della sua famiglia richiederebbe l’attuazione, finora incompiuta, di un sistema integrato e coordinato di azioni volte al sostegno al reddito (gratuità della mensa scolastica, politiche abitative adeguate, sostegno all’occupazione, ecc.), non disgiunte da interventi volti a promuovere una genitorialità competente attraverso servizi specializzati in grado di intervenire tempestivamente, e non in modo residuale e riparativo.

Una prospettiva che miri a riconquistare culturalmente determinati territori non può prescindere dall’istituzione di centri di aggregazione o di centri polifunzionali, che abbiano come obiettivo la formazione culturale e di una coscienza civica adeguata attraverso lo sport, le relazioni, la condivisione, lo scambio interculturale, la mediazione dei conflitti, la preparazione, l’ascolto, il sostegno scolastico e psicologico del minore e dei suoi familiari, la promozione delle risorse individuali.

Centri polifunzionali, in linea con quelli già realizzati dal Dipartimento della Giustizia Minorile in altre realtà degradate d’Italia o da associazioni di volontariato come “Save the Children”, che siano in grado di intercettare le difficoltà e le ansie dei giovani appartenenti a determinati contesti, destinatari o meno di provvedimenti giudiziari. Luoghi dello Stato, dove le risorse pubbliche si coniugano con il volontariato qualificato, al fine di potenziare la risposta alle contropinte culturali di modelli deteriori.

Parimenti, è necessario ampliare l’offerta formativa della scuola, che non può essere limitata al mero sapere scolastico. La scuola è la prima agenzia educativa alternativa alla famiglia. Il primo momento di confronto dei minori con la società. Il luogo in cui tutti devono passare, qualunque sia la loro estrazione sociale e il loro contesto familiare.

Ancora, servirebbero dei centri stabili di formazione o orientamento professionale, per realizzare l’imprescindibile obiettivo di fornire ai giovani -soprattutto quelli incappati nella maglie della giustizia minorile - delle concrete opportunità rieducative e di riscatto sociale. Parimenti, servirebbe una maggiore attenzione e formazione degli operatori delle Forze dell’Ordine sulle tematiche minorili. Anticipare la soglia degli interventi, soprattutto civili, consentirebbe alla giustizia minorile di intercettare meglio il disagio di tanti ragazzi, che trovano nelle organizzazioni criminali un



modo di appagare la loro ricerca d'identità, nella miseria dei nuclei familiari di appartenenza e nella disattenzione delle Istituzioni.

Pertanto, servirebbe uno sforzo comune e coordinato da parte delle Istituzioni, ad ogni livello, e l'impegno per sconfiggere la povertà educativa deve diventare prioritario nella "agenda" di tutti gli Amministratori della Cosa Pubblica, senza che la materia sia mortificata dalla logica dei numeri e dei costi, in un'ottica aziendale e di limitato orizzonte, perché i minori rappresentano il futuro della nostra società e in loro è riposta la speranza di rinnovamento culturale.

### **Settore penale**

La devianza minorile nel distretto è prevalentemente connessa a situazioni di svantaggio socioeconomico, alla disgregazione dei nuclei familiari e all'arretratezza di determinate aree, in cui le agguerrite organizzazioni criminali esercitano un vero e proprio predominio culturale.

Anche nel periodo in esame sono stati trattati procedimenti penali per vicende di notevole allarme sociale, che in contesti territoriali diversi non appartengono alla realtà tipica dei soggetti minorenni.

Tale dato va valutato in armonia con la particolarità della criminalità minorile del distretto, che frequentemente costituisce un naturale complemento di quella organizzata presente sul territorio.

Come nell'anno precedente, sono stati definiti o comunque trattati procedimenti/processi per gravi delitti, spesso costituenti duplicazione -per la presenza anche di indagati/imputati maggiorenni- di analoghe vicende trattate dai tribunali ordinari del distretto.

Diversi procedimenti penali sono stati definiti con l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo e messa alla prova di cui all'art.28 del d.P.R. 22 settembre 1988 n.448, che ha consentito ai giovani coinvolti di sperimentare significative esperienze.

In termini più generali, l'istituto anzidetto -utilizzato in modo accorto e severo- si è rivelato, nella sua concreta applicazione, una straordinaria opportunità per sperimentare alternative culturali che vanno nella direzione del reale distacco dai percorsi delittuosi intrapresi, soprattutto per quei giovani imputati ai quali non era stata offerta fino a quel momento alcuna prospettiva virtuosa.

Nell'assenza di mirate politiche sociali di prevenzione, in tante occasioni il procedimento penale ha rappresentato l'unica possibilità per intercettare i disagi personali e familiari dei minorenni e per fornire loro un'opportunità educativa, un possibile momento - forse l'esclusivo - di cesura rispetto al passato.

Alla data del 1° luglio 2019 risultavano così pendenti 975 procedimenti penali, nel corso dell'anno in esame ne sono sopravvenuti 1095 e ne sono stati definiti 1088.

Più specificamente, quanto ai procedimenti davanti al giudice dell'udienza preliminare si segnala che al 30 giugno 2019 quelli pendenti erano 606 e che nel periodo in esame ne sono stati definiti 350, a fronte dei 384 sopravvenuti.

I procedimenti pendenti innanzi a quel giudice alla data del 30 giugno 2020 riguardano in particolare i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (2), omicidio (8), violenza sessuale (11), rapina (41), furto (143), rissa (14), ricettazione (65) e spaccio di stupefacenti (64).

Quanto a quelli innanzi al giudice per le indagini preliminari, in data 30 giugno 2019 vi pendevano 194 procedimenti, nel periodo in esame sono stati definiti 652 procedimenti e ne sono sopravvenuti 600.

Al 30 giugno 2019 pendevano in fase dibattimentale 175 processi, 111 sono sopravvenuti nel periodo in esame e 86 procedimenti sono stati definiti nello stesso periodo.

I procedimenti ancora pendenti innanzi al collegio dibattimentale riguardano in particolare i reati di immigrazione clandestina (6), violenza sessuale (3), rapina (13), furto (41), rissa (7), ricettazione (21) e spaccio di stupefacenti (20).

Nonostante il periodo emergenziale e l'inevitabile rallentamento dovuto alla sospensione delle udienze, il Tribunale per i Minorenni ha sostanzialmente garantito la definizione delle sopravvenienze nei settori G.I.P.-G.U.P. e ha definito un considerevole numero di processi nella fase dibattimentale.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni ha pure riferito che nel periodo in esame hanno fatto ingresso nei due Istituti di pena minorile di Catania-Bicocca e di Acireale complessivamente 53 giovani (di cui 9 stranieri).

Nello stesso periodo sono stati adottati 12 provvedimenti di concessione della detenzione domiciliare in favore di minorenni.

### **Settore civile**

Costante è anche l'impegno richiesto nel settore civile, ove in alcune materie si registra un'impegnativa domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private, a tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono.

Su una pendenza iniziale di 5465 procedimenti ne sono sopravvenuti 1751 e definiti 2832, con una pendenza finale di 4384 (esclusa la materia dell'adozione nazionale e internazionale e la sottrazione internazionale dei minori).

Più specificamente, in materia di responsabilità genitoriale, a fronte di una pendenza iniziale di 1559 procedimenti, sono sopravvenuti 352 procedimenti e ne sono stati definiti 359, con una pendenza finale di 1550 procedimenti.

In materia di diritto all'unità familiare previsto dall'art.31 del T.U. sull'immigrazione, a fronte di una pendenza di 627 procedimenti, ne sono sopravvenuti 892 e ne sono stati definiti 642, con una pendenza finale di 877.

In materia di affidamento familiare e adottabilità, a fronte di una pendenza di 820 procedimenti (comprensiva dei procedimenti a tutela dei minori stranieri non accompagnati avviati prima del mese di settembre del 2015, ai sensi dell'art. 37 bis della legge sopra richiamata) sono sopravvenuti 114 procedimenti, ne sono stati definiti 433 e ne risultano pendenti 501 a fine periodo.

Nella materia della tutela dei minori stranieri non accompagnati (dal settembre 2015 iscritti ai sensi dell'art.19 del d.l. n.142 del 2015), a fronte di una pendenza di 331 procedimenti, ne sono sopravvenuti 590, ne sono stati definiti 180 e ne restano pendenti 408.

Nella materia dei procedimenti amministrativi per irregolarità della condotta di cui all'art.25 del r.d. n.1404 del 1934, erano pendenti 80 procedimenti, ne sono sopravvenuti 29, definiti 38 e rimasti pendenti 71 a fine periodo.

A questi dati si aggiungono l'esame di 273 dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale e l'esame di 35 domande di disponibilità

all'adozione internazionale, nonché i relativi provvedimenti di adozione dei minori italiani e stranieri, in numero di 40.

Infine sono state presentate sei domande ai sensi dell'art.28 della legge n. 184/83, per la ricerca delle origini da parte delle persone adottate e sono sopravvenute tre domande di sottrazione internazionale di minori, definite nei tempi di legge.

### **LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI**

Dopo avere tracciato un quadro della situazione logistica, organizzativa e di pianta organica di magistratura e di personale amministrativo, anche in relazione all'impatto del fenomeno epidemico intervenuto nella seconda metà dell'anno in esame, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha evidenziato che è in continuo aumento il numero delle segnalazioni di minori in situazione di difficoltà, per il rischio di devianza o per il coinvolgimento in contesti di violenza, con conseguente necessità di interventi, anche immediati, a tutela degli stessi, di concerto con le Forze dell'Ordine.

La puntualità delle segnalazioni è stata raccomandata alle altre figure istituzionali operanti a contatto diretto con il territorio.

In particolare si è cercato di sensibilizzare le Istituzioni scolastiche in relazione al fenomeno del c.d. bullismo, in forte incremento in tutto il territorio del distretto, con richiesta di sollecito invio delle relative segnalazioni, che spesso vengono invece omesse da parte dei dirigenti scolastici per timore di creare discredito all'istituto.

Spesso la segnalazione di atti di bullismo riguarda minori infraquattordicenni, con conseguente iscrizione di fascicoli civili nei riguardi del c.d. bullo, ma talvolta anche nei confronti della vittima, spesso appartenente a nuclei familiari particolarmente disagiati.

L'allarmante aumento dei minori vittime di violenza consumata in ambito familiare e –in positivo- l'accresciuta sensibilità sociale per tali problematiche e la sperimentata prontezza degli interventi della Giustizia minorile sono tutti elementi che hanno portato ad un costante aumento degli interventi della Procura in materia civile.

La titolarità dell'iniziativa per gli interventi a tutela dei minori, con l'apertura della particolare procedura amministrativa di cui all'art.25 della legge n.1404 del 1934, nonché dei procedimenti di decadenza o limitazione della potestà genitoriale, e la titolarità dell'azione per l'apertura della procedura per l'adottabilità dei minori in stato di abbandono morale e materiale e per l'apertura di tutela per minori stranieri non accompagnati, hanno così dato luogo all'iscrizione di 3393 fascicoli civili.

Una volta operata la doverosa selezione delle segnalazioni ricevute, dopo avere avviato le indagini socio-familiari per ogni fascicolo, il Tribunale per i minorenni è stato investito di 2637 ricorsi.

A tanto va aggiunta l'obbligatoria attività consultiva su tutti i provvedimenti da adottarsi da parte del Tribunale per i minorenni e che si è concretizzata in 9.530 interventi.

Nell'arco temporale del 2019-2020 sono diminuiti gli sbarchi nel territorio del distretto, ma risulta ancora in crescita il flusso migratorio, nel senso che sono nuovamente aumentate le segnalazioni riguardanti la presenza e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sbarcati altrove ma immediatamente trasferiti in questo distretto; e infatti, a fronte di 634 minori stranieri non accompagnati segnalati nel 2019, fino allo scorso 23 settembre sono stati segnalati 819 minori extracomunitari privi di rappresentanza legale nel territorio nazionale, con conseguente iscrizione di altrettanti fascicoli a loro tutela, per la richiesta di nomina di un tutore, per quella di affidamento degli stessi al Servizio sociale territoriale, per il loro collocamento in struttura, per la predisposizione di progetti educativi individualizzati.

In proposito sono stati avviati anche rapporti con l'Imam della comunità islamica di Catania per "gettare un ponte di comunicazione" tra le due culture e mediare, con l'ausilio di un personaggio autorevole del mondo islamico, i rapporti tra le Istituzioni (anche quella giudiziaria) e i minori migranti, facendo loro comprendere l'importanza dell'osservanza delle regole dello Stato che li ospita (verso le quali sono spesso intolleranti), in un clima di reciproco rispetto delle differenti culture.

A tal fine è stato anche stilato un protocollo, che ha la finalità non solo di accompagnare il percorso educativo di questi giovani con l'ausilio di un soggetto per loro carismatico, ma anche di prevenire forme di radicalizzazione politica.

Inoltre il precedente ingente flusso migratorio sulle coste orientali della Sicilia, registrato negli anni dal 2014 al 2017, aveva fatto emergere una realtà criminale transnazionale, quella della tratta delle giovani nigeriane, sulla quale la Procura era intervenuta, redigendo alcune direttive nel 2018, concordando con la Procura distrettuale modalità e linee di un intervento tempestivo sulle giovani vittime e instaurando un'efficace sinergia nei luoghi di sbarco (Pozzallo, Augusta, Catania) tra le varie organizzazioni umanitarie presenti, le Forze dell'Ordine che presidiavano e controllavano i porti e la magistratura minorile, proprio al fine di intercettare il fenomeno della tratta.

In sostanza, nell'immediatezza dello sbarco e dopo l'espletamento di alcune incombenze amministrative e l'apertura di un procedimento penale contro ignoti per il delitto di cui al secondo comma dell'art.601 c.p., veniva sentita la minore nigeriana su ragioni e modalità del suo progetto migratorio, sul lungo viaggio intrapreso dal luogo di origine, con specificazione delle violenze subite, sulla sua destinazione "lavorativa" e sull'identità della maman, ossia della sfruttatrice, sua referente in Europa; in questo primo approccio, dopo il viaggio traumatico, le giovani nigeriane erano più disposte a collaborare con la Polizia giudiziaria italiana e il procedimento penale poteva così transitare per competenza alla Procura distrettuale di Catania.

Questa prassi operativa è ora venuta meno, non perché si è esaurita la tratta delle ragazze nigeriane ma a causa dello spostamento degli sbarchi dei migranti in altri distretti, che non riescono ad intercettare questo fenomeno.

Quanto al settore penale, si registrano complessivamente 1357 nuove iscrizioni (a carico di soggetti noti e di ignoti). Il numero complessivo dei procedimenti definiti nel periodo in esame ammonta a 1190.

Più specificamente, i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso riportano un andamento in crescita negli ultimi tre anni (+27%), anche se l'ultimo periodo registra un leggero calo.

In forte flessione è la pendenza dei delitti per il favoreggiamento all'immigrazione clandestina, con l'impiego di minori come scafisti improvvisati (-70%). Tale trend in diminuzione si spiega con l'orientamento assunto dal locale "tribunale del riesame", che ritiene ricorrere nella fattispecie l'esimente dello "stato di necessità".

I reati in materia di stupefacenti hanno registrato una flessione rispetto all'ultimo anno (-29%), ma non perché sono sparite le c.d. piazze di spaccio ma perché nel periodo di lockdown si è attuato un controllo più capillare del territorio da parte delle Forze dell'Ordine e, soprattutto, perché si è verificata un'enorme diminuzione della circolazione delle persone per il timore del contagio.

Per i delitti contro la persona si è registrato un omicidio volontario e due tentati omicidi, quindi nella media degli anni precedenti, e un incremento dei delitti di lesioni personali, percosse e rissa, frutto di una violenza dilagante entrata ormai nel costume di vita quotidiano degli adolescenti; questa violenza si manifesta anche nel delitto di stalking (art.612 bis c.p.), che ha registrato una crescita di sopravvenienze rispetto all'anno precedente (+14%).

Per i reati di cui agli artt.609 bis ss. c.p. si registra un trend in aumento negli ultimi anni (+16%).

Anche i reati contro il patrimonio presentano un trend in aumento nell'ultimo anno, in modo particolare le rapine, che nel periodo in esame registrano un incremento pari al 14%; e tutto ciò nonostante il periodo di lockdown, che ha determinato un controllo più capillare del territorio da parte delle Forze dell'Ordine, e soprattutto un'enorme diminuzione della circolazione delle persone.

Non è stata registrata nel periodo alcuna pendenza per omicidio colposo correlato alla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Si registra un incremento dei reati di pedopornografia nella misura del 188%, fattispecie questa sulla quale il lockdown non ha influito, trattandosi di reati commessi sempre con l'ausilio di strumenti informatici.

L'incremento dei delitti di cui all'art.612 bis c.p. si constata soprattutto in ambito scolastico, ove, grazie a una diffusa campagna di sensibilizzazione del fenomeno, si registra una maggiore conoscenza della problematica da parte dell'utenza, che ha iniziato a denunciare fatti di "bullismo"; l'iniziativa viene spesso assunta dai genitori delle vittime, nella frequente passività degli apparati scolastici.

Peraltro, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e con la Polizia postale di Catania, nel periodo antecedente il lockdown sono stati programmati molteplici incontri in tema di bullismo e cyber-bullismo,

finalizzati ad illustrare la normativa dettata in materia, nonché le strategie preventive e di lotta al fenomeno introdotte dalla legge n.71 del 2017.

In considerazione dell'esperienza maturata in materia e della sinergia raggiunta con gli altri attori istituzionali, la Procura della Repubblica per i minorenni di Catania è stata interpellata da esponenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per la stesura di un parere tecnico sulla proposta di legge A.C. 1524 recante “modifiche al codice penale, alla legge 71/2017 e al Regio decreto legge n.1404/1934 convertito con modificazioni dalla legge n.835/1935, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori”, già approvata alla Camera dei Deputati in data 29 gennaio 2020 e all'esame del Senato della Repubblica per la definitiva approvazione.

Nel periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2019 presso il C.P.A. (centro di prima accoglienza) di Catania sono stati registrati 37 ingressi di minori arrestati o fermati, italiani e stranieri; trattasi di un dato che conferma il trend della progressiva diminuzione del numero di ingressi.

Il calo di arresti di minorenni in un distretto piuttosto turbolento è in realtà da porre in relazione, non certo alla diminuzione della delinquenza minorile, ma all'intervenuta modifica della disciplina in materia di sostanze stupefacenti, e anche al fatto che l'intervento delle Forze dell'Ordine (a motivo della diminuzione delle risorse a loro disposizione) si è di fatto ridotto alla gestione dell'emergenza, con l'impiego massiccio di mezzi e personale per l'attività di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, a scapito però di una costante azione di presidio del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati comuni.

In quest'ultimo arco di tempo anche l'emergenza sanitaria ha avuto la sua determinante rilevanza nel fenomeno della diminuzione degli arresti, in quanto dal marzo al giugno del 2020 sono stati effettuati solo quattro arresti.

Le sentenze poste in esecuzione per condanna irrevocabile a pena detentiva sono state 81 e l'esecuzione è sempre avvenuta nei termini di legge dalla comunicazione dell'irrevocabilità della decisione.

Delicata è la fase di predisposizione dei provvedimenti di cumulo e il continuo aggiornamento degli stessi, richiesto anche per soggetti da tempo divenuti maggiorenni, a seguito della sopravvenuta irrevocabilità di condanna riportata per reati commessi durante la minore età.



La sentenza n.90 del 28 aprile 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la lett.a) del nono comma dell'art.656 c.p.p, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i reati ivi elencati, ha comportato l'aumento dei casi di sospensione delle pene detentive, prima immediatamente eseguibili.

## **LA CORTE DI APPELLO - SEZIONE MINORI**

### **Il carico di lavoro: settore civile**

Nel settore civile minorile risulta che nel periodo in esame, a fronte di una pendenza iniziale di 43 procedimenti e della sopravvenienza di 105 procedimenti, la sezione ne ha definiti 49.

Si è registrato, quindi, un forte aumento delle sopravvenienze.

Il presidente della sezione ha sottolineato il fatto che, nella maggior parte dei casi, le questioni sottese ai detti procedimenti sono particolarmente complesse e delicate, sia in punto di fatto che di diritto, e che tali procedimenti impongono quasi sempre una complessa attività istruttoria e richiedono una definizione urgente.

Anche nell'anno in esame sono inoltre emersi, dalla loro trattazione, casi gravi di abbandono dei minori in contesti sociali particolarmente degradati, ove le difficilissime condizioni personali ed economiche del nucleo familiare di appartenenza incidono notevolmente sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale e ostano a un adeguato percorso di crescita del minore.

Anche quest'anno si è così dovuto constatare, nella maggior parte dei casi trattati, il mancato recupero delle capacità genitoriali nei tempi utili ad evitare l'adozione dei minori, e ciò per l'insuccesso delle misure a tal fine disposte e programmate dalle Autorità competenti.

### **Il carico di lavoro: settore penale**

Per quanto concerne il settore penale, risulta che i procedimenti pendenti all'inizio del periodo in esame erano pari a 90, che sono sopravvenuti 103 procedimenti e che ne sono stati definiti 94 (tutti con sentenza).

Gran parte degli altri procedimenti hanno riguardano reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti (in aumento, rispetto all'anno passato, lo spaccio delle c.d. droghe pesanti), reati contro il patrimonio (principalmente furti, anche in abitazione, e rapine) e reati di resistenza a pubblico ufficiale.

Numerosi sono stati i procedimenti per lesioni, anche gravi, ed è in corso di definizione un procedimento relativo ad associazione a delinquere di tipo mafioso.

Sono ancora diminuiti i reati connessi all'immigrazione clandestina, ma aumentano sempre più i reati commessi all'interno delle comunità che accolgono i minori sbarcati in Italia.

Ampiamente soddisfacenti sono i risultati in ordine all'applicazione dell'istituto della "messa alla prova", finalizzato alla rieducazione del minore e al suo allontanamento da contesti devianti, e, in quanto tale, oggetto di particolare attenzione e di consapevole valorizzazione da parte della sezione.



**PARTE QUINTA**

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA**

**DEL DISTRETTO**



## AREA CIVILE

### Contratti

**Corte di appello Catania, sezione seconda**, sentenza 1.2.2020, pres. ed est. Di Pietro

Secondo l'art. 43, comma primo (nel testo applicabile *ratione temporis*), del codice del turismo (decreto legislativo n. 79/2011), in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Alla luce di tale norma (sostanzialmente riproduttiva del previgente testo dell'art. 93 del codice del consumo, decreto legislativo n. 206/2005), essendo ravvisabile nel contratto di intermediazione di viaggio un mandato conferito dal viaggiatore all'agenzia di viaggio, la responsabilità dell'intermediario è limitata all'adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, e quindi lo stesso intermediario non può di per sé essere chiamato a rispondere (in via solidale) delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio e gravanti invece sul tour operator.

La responsabilità dell'organizzatore del viaggio per l'inadempimento delle sue obbligazioni contrattuali (concernenti le prestazioni -di fare- proprie del viaggio organizzato e riconducibili all'ambito dell'appalto di servizi, come il trasporto, l'alloggio alberghiero e i relativi servizi accessori) non può essere riversata automaticamente sull'agenzia intermediaria, occorrendo di contro dimostrare che quest'ultima era a conoscenza, o avrebbe potuto acquisire conoscenza, facendo uso della diligenza tipica dell'attività esercitata, dell'inaffidabilità del tour operator o della non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite gli opuscoli e il materiale pubblicitario.

**Corte di appello Catania, sezione seconda**, sentenza 1.10.2019, pres. ed est. Longo

In materia di locazione la diversità della causa petendi corrente tra la domanda proposta ex art. 1575 n. 2 e 1576 c.c., e quella invece fondata sulla presenza di vizi della cosa locata ex art. 1578 c.c. nasce dalla constatazione che la seconda non postula un inadempimento del locatore alle assunte obbligazioni di manutenzione della res, ma una oggettiva idoneità strutturale all'uso della cosa stessa. La diversità delle due domande si ripercuote sul terreno processuale agli effetti dell'art. 112 c.p.c., poggiando, l'una azione sull'obbligazione del locatore di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto e, l'altra, sulla garanzia per vizi della cosa. È evidente come l'ontologica distinzione tra alterazioni che danno luogo solo a riparazioni ed alterazioni che danno, invece, luogo a scioglimento o modificazione del rapporto comporta una diversità anche processuale tra le due domande di tutela (sicché il giudice non potrà accogliere l'una ove sia stata dal conduttore espressamente proposta l'altra), avendo presente la distinzione esistente tra l'obbligazione del locatore di mantenere la cosa

locata in stato di servire all'uso convenuto e la garanzia per vizi della cosa: invero, la prima si sostanzia nel dovere del locatore di eliminare ogni deterioramento della cosa rispetto allo stato in cui essa si trovava al momento della consegna, e che abbia determinato una diminuzione del godimento, mentre la seconda si concreta nella responsabilità gravante sul locatore per l'esigenza di un difetto nella struttura della cosa, costituente vizio della stessa, in presenza del quale egli è tenuto a subire la pretesa del conduttore di scioglimento o di modificazione del rapporto locatizio, tranne che sia dimostrato trattarsi di vizio conosciuto o facilmente riconoscibile.

**Corte di appello Catania, sezione seconda**, sentenza 6.12.2019, pres. Francola, est. Longo

Qualora il debito altrui non sia stato adempiuto a causa di un errore, bensì scientemente, la prestazione, ai sensi dell'art. 1180 c.c., estingue l'obbligazione di cui si tratta, e non è pertanto ripetibile nei confronti dell'accipiens. L'indebito soggettivo si caratterizza per la mancanza del titolo dal solo lato del solvens, il quale adempie il debito altrui per errore, che deve cadere non sull'esistenza dell'obbligazione, bensì sulla sua titolarità dal lato passivo ed è costituito dal convincimento del solvens di essere il debitore.

**Corte di appello Catania, sezione seconda**, sentenza 15.10.2018, est. Mazzeo

L'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di somme di denaro deve essere determinata o quanto meno determinabile nel suo ammontare, anche alla luce dei criteri indicati dalle parti, purché precisi e tassativi, prevedibili e obiettivamente rilevanti; indi, l'indicazione “metà del saldo presente sul conto corrente”, contenuta nella ricognizione di debito, non può ritenersi criterio sufficiente a garantire la determinatezza e neppure la determinabilità della pretesa obbligazione.

L'ammontare del debito, infatti, è legato alla naturale variabilità del saldo presente sul conto corrente, potenzialmente mutabile, in ogni momento, anche in senso negativo, e ciò, peraltro, in virtù del potere attribuito ad una soltanto delle parti (il titolare del conto) di incidere sul rapporto stesso.

**Tribunale di Catania, sezione quarta**, sentenza 17.9.2019, est. Sciacca

I contratti assicurativi c.d. “index linked” rientrano nel novero dei “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, la cui sottoscrizione e collocamento era assoggettata, ai sensi dell'art. 25-bis del T.U.F., alle disposizioni degli artt.21 e 23 dello stesso T.U.F., nonché alle delibere attuative della Consob n.15915 del 3/5/2007 e n. 15961 del 30/5/2007, le cui disposizioni erano state recepite, rispettivamente, nel Regolamento Emittenti (11971/97) e nel Regolamento Intermediari (11522/98) della stessa Consob ed erano entrate in vigore in data 1/7/2007.

Il criterio guida per discriminare fra prodotti assicurativi e prodotti finanziari è dato dal tipo di rischio e dalla sua collocazione a carico dell'una piuttosto che dell'altra parte.

**Tribunale di Siracusa**, sentenza del 25.2.2020, est. Romeo

Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore.

### **Diritti reali e possesso**

**Corte di appello di Catania, sezione seconda**, sentenza 30.6.2020, pres. ed est. Dipietro

La fondatezza della domanda di risarcimento di danni da lesione possessoria (proposta unitamente all'azione di reintegrazione o manutenzione e definibile in sede di giudizio di merito possessorio) presuppone la dimostrazione non solo dell'elemento psicologico (dolo o colpa), ma anche del nesso eziologico tra lo spoglio o la molestia e la deminutio patrimoniale patita, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

In particolare, con specifico riferimento al danno da privazione del possesso, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull' "an debeatur", non essendo al riguardo ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno.

Nel caso di specie, le risultanze processuali non sono state ritenute idonee a comprovare l'effettiva sussistenza del detto, necessario nesso di causalità tra lo spoglio del compossesso di un cortile in questione e la dedotta contrazione del fatturato medio mensile della società attrice in possessorio, in quanto l'allegata impossibilità - a seguito della divisione di fatto del cortile posta in essere dalla controparte, e durante il periodo di tale lesione possessoria- di utilizzare per parcheggio contemporaneo di più autoveicoli la striscia di terreno (che corre lungo la clinica gestita dalla stessa società) non poteva avere apprezzabilmente ridotto la capacità di profitto dell'azienda, ove si considerino la natura essenzialmente libero - professionale dell'attività (di medicina veterinaria) svolta nella medesima clinica e il conseguente carattere fiduciario (impennato sull'intuitus personae) dell'orientamento della clientela verso il medico veterinario e la relativa clinica; orientamento che, secondo l'id quod plerumque accidit, non può essere significativamente determinato e condizionato da profili secondari e



accessori (rispetto alle intrinseche qualità ed efficienza degli offerti e resi servizi di sanità veterinaria), come quelli afferenti al parcheggio delle autovetture degli utenti della clinica.

**Tribunale di Catania, sezione terza**, sentenza 16.7.2019, est. Cottini

L'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma secondo, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la traditio: all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione; ne consegue che colui che eccepisce l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso deve fornire la prova dell'avvenuta traditio in virtù di un contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione.

**Tribunale di Ragusa**, sentenza 11.7.2020, est. Levanti

L'usufrutto congiuntivo, ovvero l'usufrutto costituito a favore di due o più soggetti, è caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari, tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari: fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari può essere, oltre che un atto mortis causa (legato di usufrutto, art. 678 c.c.), anche un atto inter vivos, ove siffatto diritto sia previsto in modo non equivoco (pur se implicitamente) dalla concorde volontà delle parti risultante dall'atto costitutivo (cfr. Cass. n. 24108 del 2011, la quale ha affermato che, nella fattispecie al suo esame, si fosse al cospetto di un usufrutto congiuntivo con accrescimento, avendo il giudice di merito correttamente dedotto tale conclusione dall'uso, nel contratto costitutivo dell'usufrutto in capo a due soggetti, della locuzione “durante loro vita naturale”, oltre che dalla circostanza che l'atto di compravendita contemplava il trasferimento ai due coniugi dell'usufrutto sull'intero bene (“indivisamente”).

### **Emergenza sanitaria da Covid-19**

**Tribunale di Catania, sezione fallimentare**, decreto 16.7.2020, pres. Sciacca, est. De Bernardin

Compete al tribunale la valutazione se concedere, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.l. 23/2020, la proroga del termine di cui all'art. 161, comma 6, legge fall., per il deposito del piano concordatario quando: a) a cagione dell'emergenza covid-19 non sia stato possibile compiere alcuna delle attività originariamente previste volte alla predisposizione della proposta e del piano laddove la proroga del termine si rende necessaria per il loro compimento; b) a cagione del covid-19 siano mutati gli assunti del piano il quale non sia più attuabile secondo l'originaria impostazione e si renda quindi necessario adottare una diversa strategia per il risanamento dell'impresa ovvero per la sua liquidazione) l'imprenditore fornisca elementi che consentano di ritenere che - nonostante l'incertezza che caratterizza il contesto economico e l'impossibilità di effettuare previsioni - la concessione della proroga consenta di superare le difficoltà che gli hanno precluso di predisporre il piano nel termine già prorogato.

**Tribunale di Catania, sezione quinta**, provvedimento 21.7.2020, est. Di Bella

Il rispetto delle misure di contenimento di cui all'art.91 del d.l. n. 18/2020, convertito con legge n.27/2020, che prescrive che devono essere sempre valutate ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti- incide sulla valutazione dell'inadempimento del conduttore, rilevante in relazione alla domanda di risoluzione del rapporto contrattuale che sarà oggetto del giudizio di merito e costituisce grave ragione in senso contrario all'emissione della ordinanza di rilascio.

**Tribunale di Catania, sezione quinta**, provvedimento 14.7.2020, est. Cataldo

In materia di locazione cd. ad uso commerciale, la chiusura temporanea dell'impresa - pur dovuta ad ordine dell'Autorità amministrativa (in ispecie per far fronte alla fase più emergenziale della pandemia da Covid 19) - non può essere invocata come causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento del canone locativo per oggettiva impossibilità sopravvenuta di adempimento, vertendosi in fattispecie di obbligazione pecuniaria.

In materia di contratti a prestazioni corrispettive (in ispecie: di locazione cd. ad uso commerciale), ai sensi dell'art. 1467 c. e., l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di pagamento dei canoni locativi dà diritto al conduttore di chiedere la risoluzione immediata del contratto (senza dovere attendere lo scadere del termine di efficacia del recesso), ma non di chiedere al giudice di rideterminare il contratto secondo equità, competendo piuttosto al solo locatore di impedire la risoluzione offrendo un'equa modifica del contratto.

## **Esecuzione**

**Tribunale di Siracusa**, decreto 16.6.2020, est. Maida

Il termine iniziale di decorrenza per la presentazione del reclamo avverso il decreto che omologa il piano del consumatore ai sensi dell'art. 12bis l. n.3/2012 coincide con la comunicazione del decreto alla parte, che può effettuarsi anche con forme equipollenti alla notificazione, purché siano in grado di assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza del contenuto del provvedimento e la data in cui essa è avvenuta, come nel caso in cui il provvedimento sia comunicato ai creditori, in forma integrale, a mezzo PEC, nel rispetto della normativa regolamentare.

**Tribunale di Catania**, ordinanza 26.2.2020, est. Messina

Le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. avverso gli atti di esecuzione forzata tributaria sono ammesse solo se il contribuente intende far valere fatti successivi - modificativi o estintivi della pretesa- rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell'avviso di mora, mentre egli non potrà far valere innanzi al giudice ordinario eccezioni che si sarebbero dovute tempestivamente proporre con l'impugnazione della cartella di pagamento o degli altri atti previsti dall'art.19 del d.lgs. n.546/1992.

La *ratio* che sottende la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 d.P.R. n.602/1973 è riferibile alla estensione della tutela del contribuente per quei fatti sopravvenuti non

deducibili nell'ambito del processo tributario che possono certamente essere fatti valere innanzi al giudice ordinario in quanto relativi al venir meno del diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata.

**Tribunale di Ragusa**, ordinanza 26.2.2020, est. Maggioni

La legittimazione straordinaria del creditore ad agire in surrogatoria ex art. 2900 c.c. non è limitata alla sole azioni di cognizione, ben potendo estendersi anche alle azioni esecutive qualora si sia già formato un titolo esecutivo in favore del debitore surrogato. Invero, l'art. 2900 c.c. consente al creditore di esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che per loro natura non possono essere esercitati se non dal titolare; la norma, dunque, non consente di fare distinzioni, facendo riferimento a «diritti» ed «azioni», senza nulla escludere.

**Tribunale di Ragusa**, ordinanza 29.1.2020, est. Di Cataldo

L'opponente che abbia già richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo al giudice dell'opposizione pre-esecutiva, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., non può rivolgersi per le medesime ragioni anche al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., avendo oramai consumato il proprio potere processuale. Ne segue che il giudice dell'esecuzione, adito successivamente, deve ritenersi privo di potestas iudicandi, anche sulle misure cautelari di competenza (quale è la sospensione della procedura esecutiva).

**Tribunale di Ragusa**, ordinanza 11.6.2020, est. Giampiccolo.

Nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, l'intervento tardivo del creditore titolato, chirografario o privilegiato (nella specie si trattava del credito privilegiato di un lavoratore), ex art. 528 cpc, è ammissibile fino a quando non è emesso il provvedimento di assegnazione delle somme, a nulla rilevando che detto provvedimento sia stato depositato a scioglimento della riserva assunta ad una udienza precedente all'atto di intervento (nel caso di specie la riserva era stata sciolta dopo oltre un anno); la lettera della norma infatti, ammettendo l'intervento tardivo prima del provvedimento di distribuzione, non consente di privilegiare il dato temporale dell'udienza, invece espressamente previsto dal legislatore nell'espropriazione immobiliare ex artt. 565 e 596 cpc: "i creditori che intervengono oltre l'udienza indicata...ma prima di quella prevista nell'art. 596...".

### **Fallimento - Procedure concorsuali**

**Tribunale di Catania, sezione fallimentare**, decreto 30.1.2020, pres. Sciacca, rel. De Bernardin.

Anche per i contratti di *leasing* non risolti prima della dichiarazione di fallimento trova applicazione la disciplina di cui all'art.72 *quater* l.f. e ciò in quanto l'entrata in vigore della L. 124/2017 (art. 1, commi 136-140) che ha disciplinato in maniera univoca questa categoria di contratti indipendentemente dalla loro funzione, non consentendo più le distinzioni fra *leasing* traslativo e *leasing* di godimento e ciò pure in relazione ai contratti conclusi in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge.

**Tribunale di Catania, sezione fallimentare**, decreto 4.7.2019, pres. Sciacca, est. De Bernardin.

Il privilegio in relazione alla contribuzione previdenziale e assistenziale e al credito di rivalsa iva dovuta ai professionisti ex art.2751 bis n.2 cc spetta solo ove la prestazione in relazione a cui viene chiesta l'ammissione sia stata svolta successivamente all'entrata in vigore del dell'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 27.12.2017.

**Tribunale di Catania, sezione fallimentare**, sentenza 23.7.2019, pres. Sciacca, est. Ciraolo

Il professionista che, ai sensi degli artt. 161, comma 3, e 186 bis, comma 2, lett. b), l. fall., attesti la fattibilità del piano e la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, deve analizzare e valutare, autonomamente e rigorosamente, i dati esposti dal debitore circa la sostenibilità della continuità aziendale e i risultati sottesi, quand'anche essa avvenga mediante affitto di azienda, non potendo, peraltro, aprioristicamente escludersi che questa risulti dannosa per i creditori, esposti al rischio che, 1 termine dell'affitto, il debitore concedente risponda, ex art. 2560 c.c., in solido con l'affittuario, delle passività contratte da quest'ultimo durante l'affitto.

**Tribunale di Catania, sezione fallimentare**, decreto 24.7.2019, pres. Sciacca, est. Ciraolo

Ogni qualvolta sul rapporto di conto corrente bancario si innestino altri e diversi rapporti giuridici, il cui svolgimento abbia luogo mediante ulteriori ordini e richieste del cliente che abbiano fondamento in contratti aventi autonoma disciplina (normativa e/o pattizia) e in documentazione ulteriore, deve essere fornita in giudizio la prova (previa adeguata attività assertiva) non solo del conto corrente ordinario, ma anche degli altri rapporti giuridici ivi regolati mediante la dimostrazione della conclusione di validi accordi e delle relative condizioni economiche scritte, ex artt. 117 e 127 T.U.B., con la conseguenza che anche l'onere di rendicontazione in capo alla banca in sede contenziosa, ex art. 263 c.p.c., dovrà avere contenuto più complesso ed esplicativo così da adeguarsi alla tipologia del singolo contratto bancario (collegato al conto corrente o autonomo), affinché i soggetti interessati, ivi compreso il curatore in sede di esame dello stato passivo, siano messi in condizione di comprendere lo svolgimento del rapporto e la tipologia delle singole operazioni al fine di poter sollevare eventuali contestazioni ex art. 264 c.p.c..

**Tribunale di Catania, sezione fallimentare**, decreto 17.10.2019, pres. Sciacca, est. Ciraolo

Nel caso di vendite che abbiano luogo con le modalità di cui all'art. 107, comma 1, L.F., eventuali offerte migliorative (comma 4° dell'art.107 L.F.) possono essere presentate, in mancanza della fissazione allo scopo di un termine, sino al trasferimento del bene (che avviene con l'integrazione del prezzo per i beni mobili o con successivo contratto quando ciò sia necessario o previsto), spettando al curatore decidere se sospendere la "vendita" dando corso a nuova gara o confermare la fatta aggiudicazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui pervengano offerte migliorative prima dell'integrazione del prezzo e in ogni caso in cui queste pervengano prima dell'effettiva trasmissione degli atti ai sensi del comma 5° dell'art. 107 L.F., il

curatore, in applicazione della disposizione da ultimo richiamata, dovrà anche dare conto della deliberazione sulle predette offerte e del fatto se abbia dato corso, o meno, a nuove operazioni di vendita a seguito di ciò.

**Tribunale di Catania, sezione fallimentare**, sentenza 4.7.2019, pres. Sciacca, est. Bellia.

Nella fase procedimentale c.d. in bianco o con riserva del concordato preventivo, il debitore è tenuto ad assolvere gli obblighi informativi stabiliti dal Tribunale fornendo a quest'ultimo ogni informazione necessaria a controllare l'andamento della gestione finanziaria dell'impresa e l'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta di concordato; allorquando – nella anzidetta fase prenotativa– il debitore chieda di essere autorizzato al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, tali obblighi informativi devono essere adempiuti con una diligenza e una puntualità ancor più significativa e peculiare nella illustrazione dei fatti giuridici, economici e contabili, avuto riguardo alla e in conseguenza della straordinarietà del Patto per il quale si richiede l'autorizzazione e lo specifico vaglio del Tribunale; la violazione degli obblighi così configurati determina l'improcedibilità del concordato.

L'omessa informazione da parte del debitore circa la esistenza di un giudizio potenzialmente idoneo ad incidere sulla proprietà di beni che, su richiesta del medesimo debitore, sono stati fatti oggetto di procedura competitiva di vendita nella fase prenotativa del concordato preventivo, integra la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 6, l.fall. ed anche la più grave fattispecie degli atti in frode di cui all'art.1731.fall., stante la idoneità decettiva della condotta nei confronti del tribunale che, se compiutamente informato, avrebbe autorizzato e regolamentato diversamente la procedura competitiva, ed il potenziale danno per i creditori esposti al rischio che, la mancata indicazione nel bando della superiore circostanza, possa dar luogo ad azioni risarcitorie incidenti sull'attivo della procedura.

**Tribunale di Catania, sezione fallimentare**, decreto 11.6.2020, pres. Sciacca, est. Laurino

L'annata in corso di cui all'art. 2855 c.c. non corrisponde all'anno solare ma va individuata nell'anno contrattuale secondo quanto stabilito convenzionalmente come data della prima scadenza della obbligazione dedotta.

**Tribunale di Siracusa**, decreto 3.3.2020, est. Maida

È inammissibile la proposta di piano del consumatore ex l. n. 3/2012 che preveda la revoca delle cessioni di crediti futuri perfezionatesi e notificate in data anteriore al decreto ex art. 10 l. n. 3/2012.

Tali cessioni sono opponibili alla procedura e non sono suscettibili di revoca né di riduzione.

Il piano del consumatore, infatti, pur potendo prevedere la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, e dunque impregiudicata la falcidiabilità del credito per il cui rimborso è stata stipulata la cessione del quinto, non può sottrarre al creditore il diritto di soddisfarsi mediante la cessione del credito, sia pure sino a concorrenza del credito come falcidiato.

## Famiglia

**Corte di Appello di Catania, sezione seconda**, sentenza 8.1.2020, est. Lo Truglio.

In materia di convenzioni matrimoniali e di regime transitorio a seguito della riforma del diritto di famiglia ex L. 151/1975, dal sistema normativo complessivamente enucleabile dall'art. 228 della L. 151/1975 emerge che ciascuno dei coniugi può opporsi all'assoggettamento dei futuri acquisti al regime patrimoniale legale della comunione legale con una dichiarazione di volontà da manifestarsi entro il termine del 15 gennaio 1978 (comma 1, prima parte) il che, denota, a contrariis, che in assenza di tale manifestazione di volontà le famiglie rimangono automaticamente assoggettate a quel regime.

Inoltre, l'assoggettamento automatico alla comunione legale riguarda i soli beni acquistati dopo il 20 settembre 1975 (comma 1, seconda parte) e, perciò, anche quelli acquistati nel periodo durante il quale i coniugi avrebbero potuto manifestare la volontà contraria a detto assoggettamento; i coniugi possono altresì convenire che al regime della comunione rimangano assoggettati anche i beni da loro acquistati prima del 20 settembre 1975 (comma 2).

Ne consegue che le convenzioni alle quali il capoverso dell'art. 228 attribuisce validità sono quelle con le quali i coniugi che hanno contratto matrimonio prima del 20 settembre 1975 pattuiscono l'assoggettamento dei beni da loro acquistati "anteriormente" a quella data al regime della "comunione legale (cd. "pura") quale disciplinato negli articoli da 177 a 197 del codice civile.

La disposizione del capoverso dell'art. 228 risulta superflua con riferimento alle convenzioni con le quali i coniugi pattuiscono di assoggettare a "comunione convenzionale" i beni preuziali, posto che siffatte convenzioni trovano una disciplina completa ed esaustiva nelle disposizioni dettate dal codice civile, come novellato dalla l. n. 151/1975. In base agli artt. 162 e 210 cod. civ. i coniugi possono liberamente stipulare convenzioni comportanti modifiche del regime patrimoniale legale della famiglia; tali convenzioni possono essere stipulate anche dopo le nozze e le stesse possono modificare, ampliandolo, l'oggetto della comunione con l'inserimento di beni da ciascuno di essi acquistati prima delle nozze.

**Tribunale di Catania, sezione prima**, ordinanza 16.12.2019, est. Cosentino

L'invio in coordinazione costituisce un estremo tentativo di mantenere in capo ai genitori la pienezza delle loro responsabilità genitoriali e dell'autonomia decisionale senza limitazioni di alcun tipo o grado, pur garantendo la protezione dei minori coinvolti ad opera degli stessi genitori in prima persona. Il coordinatore genitoriale non può assimilarsi alla figura dell'ausiliario, rimanendo una funzione estranea al processo e su base essenzialmente volontaristica, in assenza di adeguate previsioni normative al riguardo. In quest'ottica, l'onerosità dell'istituto è necessaria misura di rafforzamento di un impegno assunto e adeguata garanzia di adempimento agli obblighi contrattuali che sorgono dalla stipula del contratto.

**Tribunale di Siracusa**, sentenza 17.4.2020, est. Vetta

L'esercizio della bigenitorialità è un diritto costituzionalmente protetto sia dal punto di vista dei genitori (ed in particolare del genitore non collocatario) sia dal punto di vista del minore, rispondendo ad un suo incompressibile interesse al mantenimento di un rapporto equilibrato e regolare con il genitore non convivente (e ciò a maggior ragione

in situazioni eccezionali – quali quella in atto – in cui deve essere maggiormente salvaguardata la serenità del minore, anche attraverso il mantenimento costante e regolare di ogni rapporto affettivo secondo le modalità ed abitudini già da questo conosciute e praticate.

L'attuale normativa volta a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto non incide di per sé sul diritto di visita del genitore non collocatario.

Nel necessario bilanciamento degli interessi in gioco (da un lato, il diritto del minore ad un'effettiva bigenitorialità, dall'altro lato, il diritto alla salute) le esigenze di tutela della prole, anche sotto il profilo sanitario, impongono un'attenta valutazione delle circostanze del caso concreto che possano giustificare l'adozione di misure limitative del diritto di visita.

**Tribunale di Ragusa**, sentenza 5.10.2020, pres. Pulvirenti, est. Maggioni.

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, occorre valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, giustificandosi il diritto del figlio nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e – purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori – aspirazioni (nella specie, il Collegio, richiamandosi a Cass. n. 17183 del 2020, ha riconosciuto un assegno a carico del padre in favore della figlia maggiorenne, considerando che la stessa ha ventuno anni e sta frequentando un corso di studi universitari in una città diversa da quella di residenza, circostanze indicative del perseguimento di un percorso di formazione che giustifica il permanere dell'obbligo di mantenimento a carico del padre, in misura proporzionata alle condizioni economiche dello stesso).

### **Giurisdizione**

**Tribunale di Catania, sezione quarta**, ordinanza 16.4.2020, est. Salamone.

Le controversie relative alla risoluzione per inadempimento di una convenzione di concessione di bene pubblico con *project financing*, rientra, in linea generale, nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, nelle ipotesi di finanza di progetto, deve considerarsi prevalente - rispetto al profilo della concessione in godimento del bene pubblico contro il pagamento di un canone - il profilo della realizzazione dell'opera destinata a tradursi in un beneficio per la p.a., con la remunerazione del privato sulla base delle locazioni dei locali realizzati nell'area in concessione ed il conseguente rischio d'impresa. È invece attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo una domanda di risoluzione di un *project financing* fondata sulla mancata adesione della p.a. alla procedura di revisione prevista dalla convenzione, in quanto trattasi di una sostanziale rinegoziazione del contenuto dell'accordo contrattuale, che comporta l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione.

## Immigrazione

**Tribunale di Catania, sezione prima**, provvedimento 10.1.2019, pres. Escher, est. Cosentino

Gli atti di mutilazione genitale femminile (di seguito denominati MGF) costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza a un determinato gruppo sociale e, se accertato che tali atti siano specificamente riferibili alla persona della richiedente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, alla luce della Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l'11.5.2011, e sottoscritta dall'Italia il 27.9.2012.

**Tribunale di Catania, sezione prima**, provvedimento 12.7.2019, pres. Escher, est. Cosentino

In tema di protezione internazionale del cittadino straniero, la dichiarazione del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale impone al giudice del merito la verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione determina secondo la legislazione del Paese di provenienza dello straniero, perché qualora un ordinamento giuridico punisca l'omosessualità come un reato, questo costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo.

## Intermediazione finanziaria

**Tribunale di Catania, quarta sezione**, sentenza 23.7.2019, est. Sciacca.

In materia di intermediazione finanziaria — tanto più in caso di negoziazione di strumenti OTC - il dovere di trasparenza si accompagna a tutte le operazioni, indipendentemente dalla presenza o meno di un esplicito mandato di consulenza, imponendo all'intermediario di esplicitare tutti i costi e le commissioni, oltre che l'eventuale valore (il cd. MtM) negativo del derivato ab origine. È questa infatti l'unica modalità con cui è possibile garantire alla controparte una scelta ben ponderata. Essendo infatti l'alea molto marcata, e comunque elemento ineliminabile del derivato OTC (così come specificato dall'art. 23, comma 5 TUF), l'intermediario deve mettere il cliente nelle migliori condizioni di poterla comprendere ed accettare consapevolmente. Pur in assenza di specifico mandato di consulenza scritto, i doveri generali cui la banca si deve attenere, così come sopra esposti, non potevano comunque trovare deroga.

In materia di interest rate swap, il mark to market di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, perché possa sostenersi che esso sia determinabile è comunque necessario che sia, fin dal momento genetico del contratto, esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente. L'enunciazione della formula per determinare l'alea in concreto assunta fa parte degli *essentialia*, ovvero dei dati che consentono al cliente dell'istituto di credito di determinare e comprendere al reale natura del contratto, ovvero di apprezzare la sua natura di copertura, piuttosto che di speculazione pura, valutando, in definitiva, la consistenza dell'alea insita nel contratto.



La componente causale dei contratti *interest rate swap*, intesa quale ragione socio - economica che sottende il negozio, va ravvisata nell'assunzione di un'alea, al pari di una scommessa che secondo le disposizioni del TUF, ai fini della liceità della scommessa, deve essere razionale e, come tale, calcolabile. Gli elementi dell'alea, ivi inclusi gli scenari ad essa conseguenti, sia favorevoli che non, che costituiscono e integrano la causa del contratto derivato e, quindi, tutte le informazioni che attengono alla determinabilità del rischio, ivi inclusa l'asimmetria iniziale tra prestazioni, debbano necessariamente essere, ex ante, ben definiti e conosciuti con certezza dal cliente, indipendentemente dalle distinzioni Ira scopo di copertura o speculativo tout court e fermo restando che l'alea non deve essere necessariamente simmetrica sul piano quali - quantitativo. In difetto di tali elementi, il contratto di IRS deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1322, comma c.c., poiché il riconoscimento legislativo risiede nella razionalità dell'alea e quindi nella sua misurabilità.

### **Patrocinio a spese dello stato**

**Tribunale di Catania, sezione quinta**, provvedimento 21.10.2019, pres. ed est. Cardile

L'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è di natura anticipatoria e provvisoria.

Le condizioni legittimanti il beneficio devono sussistere durante il corso del procedimento ed all'atto della relativa definizione.

Al momento della liquidazione dei compensi il magistrato procedente è chiamato a confermare in via definitiva l'ammissione anticipata e provvisoria riconosciuta all'avvio del procedimento e, solo se ne ricorrono i presupposti, può procedere alla liquidazione piuttosto che eventualmente denegarla per ragioni proprie dell'agire giudiziale revocando il beneficio per mala fede o colpa grave.

Il termine di mesi due, previsto dall'art.123 del d.P.R. n.15 del 2002 per l'integrazione della documentazione mancante ha carattere decadenziale ed è ammissibile l'eventuale rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma secondo, c.p.c.), sol che si dia dimostrazione che il termine non sia stato rispettato per causa non imputabile alla parte.

### **Successioni**

**Tribunale di Siracusa**, sentenza 4.7.2019, est. Romeo

La cautela sociniana prescinde dalla sussistenza di una lesione quantitativa e permette al legittimario, nelle ipotesi in cui gli sia stata attribuita una quota gravata ad esempio da un legato di usufrutto il cui reddito superi la disponibile, di optare per la legittima in piena proprietà. In questo caso il legittimario è dispensato dall'esercitare l'azione di riduzione, potendo scegliere se eseguire la disposizione testamentaria oppure abbandonare la disponibile e conseguire la piena proprietà della legittima

È inammissibile, pertanto, il concorso tra l'azione di riduzione e l'azione prevista per la cautela sociniana: una volta esercitata la scelta di semplificazione che l'art. 550 c.c. rimette al legittimario, e sempreché si verifichino le condizioni di applicazione della norma, non è possibile ricorrere all'azione di riduzione, né contestualmente né separatamente.

**Tribunale di Ragusa**, sentenza 18.12.2019, est. Giampiccolo

In tema di azione di riduzione, la novella di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. decreto sulla competitività), modificativa, tra l'altro, degli artt. 561 e 563 c.c., che ha escluso il c.d. effetto "purgativo" dell'azione di riduzione ove proposta dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, in difetto di norme di diritto intertemporale, trova applicazione anche alle donazioni trascritte oltre un ventennio prima (nel caso di specie nel 1980) della data di entrata in vigore della modifica normativa (15.5.2005), qualora la successione si sia aperta successivamente a tale ultima data. Militano in tal senso l'espressa finalità indicata dal legislatore, ovvero quella di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, e l'insorgenza del diritto del legittimario al momento dell'apertura della successione, diritto che pertanto trova tutela nelle forme previste dal legislatore in quel dato momento. Siffatta scelta interpretativa non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale della norma; anche se nel caso di specie gli attori non possono proporre opposizione alla donazione pregressa, poiché il ventennio è già decorso, non appare compromesso il principio di uguaglianza tra i legittimari in pectore, in presenza di situazioni differenziate in ragione del tempo trascorso dalla donazione, non apparendo irragionevole differenziare le forme di tutela per i legittimari a seconda del tempo in cui è avvenuta la donazione, e tenuto conto che la tutela dei legittimari, alla luce dell'art. 42 comma 4 della Costituzione, non ha contenuto costituzionalmente vincolato, ma deve tener conto degli altri interessi in gioco, che coinvolgono la sicurezza del traffico giuridico ed economico e sono anch'essi costituzionalmente tutelati (artt. 41, 44 e 47 Cost.). Quanto al sospetto di violazione dell'art. 29 della Costituzione, si dubita della stretta correlazione tra tutela della famiglia e successione necessaria, quest'ultima essendo volta a salvaguardare un diritto patrimoniale individuale del legittimario, svincolato da esigenze di carattere alimentare o di mantenimento; in ogni caso, la solidarietà familiare, intesa come supporto economico tra i più stretti congiunti, è assicurata dal mantenimento dell'azione personale di riduzione e restituzione nei confronti del donatario.

### **Titoli di credito**

**Tribunale di Catania**, sentenza 27.5.2020, est. Marino

In caso di presentazione di un assegno in stanza di compensazione compete alla banca negoziatrice unicamente l'accertamento dell'identità del portatore del titolo, posto che la verifica della regolarità dello stesso deve essere compiuta dalla banca traente in stanza di compensazione. Il concorrente comportamento negligente della banca trattaria, consistente nell'omesso controllo in stanza di compensazione della regolarità del titolo è peraltro idoneo ad integrare gli estremi del fatto causalmente rilevante, "in parte qua" per la determinazione dell'evento dannoso (poiché il diligente compimento di tale verifica avrebbe condotto all'accertamento della manifesta irregolarità dell'assegno con conseguente blocco del medesimo) non soltanto nei confronti del cliente (verso il quale l'istituto è contrattualmente responsabile nel quadro del rapporto di convenzione di assegno) ma anche nell'ambito del rapporto extracontrattuale con la

banca negoziatrice rispetto alla quale la negligenza dimostrata si qualifica come fatto colposo del creditore, giusto disposto dell'art. 1227 cod. civ., applicabile alla responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nella disposizione di cui all'art. 2056 stesso codice.

### **Impresa**

**Tribunale di Catania, sezione imprese**, sentenza 3.4.2020, pres. ed est. Sciacca.

In materia di esazione dei diritti da parte della SIAE l'attestato di credito, successivamente alle modifiche introdotte dall'art.7 della legge n.248/2000 (Nuove norme di tutela del diritto di autore) all'art. 164 n.3 della legge n.633/41, è titolo esecutivo a norma dell'art. 474 c.p.c..

L'attività posta in essere da una struttura ricettiva alberghiera con la diffusione nelle camere dei programmi televisivi deve qualificarsi come comunicazione al pubblico rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art.3, n.l, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22.5.2001, 2001/29/CE.

Ai fini della quantificazione del credito, le tariffe che SIAE applica a fronte di accordi con le associazioni di categoria possano applicarsi anche ai non aderenti.

**Tribunale di Catania, sezione imprese**, sentenza 10.4.2020, pres. Sciacca, est. Marino.

La locuzione «senza indugio» presente nell'art. 2485, comma 2, c.c. presuppone un termine per agire inespesso, ma sicuramente breve, e che qualifica il grado di diligenza richiesto all'organo amministrativo, che dovrà avere tempestiva informazione dell'avveramento di una causa di scioglimento e che, avuta tale informazione, non dovrà attendere oltre per il suo accertamento al fine dei necessari adempimenti pubblicitari; detti accertamenti costituiscono oggetto di un obbligo gravante sull'organo amministrativo per il quale deve ritenersi comunque applicabile lo stesso criterio di diligenza e tempestività di cui alla presente norma, che regola quindi anche le modalità temporali dell'accertamento in parola.

La medesima tempestività dell'azione va richiesta anche ai sindaci per attivare la loro legittimazione sussidiaria all'inerzia degli amministratori.

**Tribunale di Catania, sezione imprese**, sentenza 24.7.2019, pres. Sciacca, est. Marino

Il curatore fallimentare, che voglia esperire un'azione di responsabilità per violazione degli obblighi di gestione non lesiva dell'integrità del patrimonio, deve dedurre che in epoca successiva alla perdita o riduzione del patrimonio netto siano stati posti in essere atti gestori estranei ad una logica meramente conservativa. L'applicazione del criterio esige pertanto, anzitutto, che si individui il momento a partire dal quale l'attività d'impresa è proseguita indebitamente. Tale momento può coincidere con la diminuzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge (art. 2447 c.c.), da cui, come visto, discende per l'amministratore l'obbligo di iscrizione della causa di scioglimento al registro delle imprese e la convocazione dell'assemblea per la messa in liquidazione della società; o, in alternativa, con il determinarsi dello stato di insolvenza, che impone all'organo gestorio di presentare il ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione del proprio fallimento.

**Tribunale di Catania, sezione imprese**, sentenza 21.1.2020, pres. Sciacca, est. Laurino.

In tema di rimanenze la curatela attrice ha l'onere di provare che le rimanenze esistessero al momento del fallimento e di allegare la mancata consegna ribaltandosi poi, su parte convenuta, l'onere di dimostrare l'effettiva derelizione o il reimpiego dei beni.

In ordine alla mancata riscossione dei crediti l'onere di allegazione e probatorio a carico della curatela attrice in caso di addebito relativo alla mancata riscossione dei crediti vero altri imprenditori può limitarsi alla mancata consegna o irregolare tenuta delle scritture contabili posto che le medesime costituiscono prova tra gli stessi ribaltandosi poi, su parte convenuta, l'onere di dimostrare l'effettiva inesigibilità o estinzione del relativo credito.

**Tribunale di Catania, sezione imprese**, sentenza 23.7.2020, pres. Sciacca, est. Laurino.

Le imposte anticipate, specularmente a quanto avviene per le imposte differite, sorgono in caso di imposte di competenza inferiori rispetto a quelle dovute e vengono, quindi, monetizzate nell'esercizio in corso ma sono di competenza di esercizi successivi. Tale meccanismo, consente di recuperare le perdite fiscali verificatesi nell'esercizio in corso, o in precedenti, pagando meno imposte negli esercizi successivi, ma ciò può avvenire solo a condizione che, secondo un prudente apprezzamento ma in termini di ragionevole certezza, possa ritenersi che, negli esercizi successivi, quando le perdite fiscali verranno riversate, si realizzino imponibili fiscali almeno pari alle differenze che sono state prima generate.

Le imposte anticipate vengono appostate tra i crediti dell'attivo patrimoniale (pur non rappresentando un credito erariale ma solo un potenziale beneficio futuro) e realizzano, nell'esercizio in corso, o un maggiore utile o una minore perdita, risultando evidente il pericolo che, una sopravvalutazione dei redditi imponibili per gli esercizi successivi, possa sottendere una prosecuzione illegittima dell'impresa.

## **Lavoro**

**Corte di appello Catania, Sezione Lavoro**, Sentenza 29.10.2020, est. Maltese

Il diritto alle ferie nel diritto italiano gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale e, ove in concreto le ferie non siano fruito, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva. Alla luce della sentenza della Grande Sezione CGUE del 6 novembre 2018, causa C-619/16, il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto. L'onere della prova al riguardo incombe sul datore di lavoro.

**Corte di appello Catania, Sezione Lavoro**, sentenza 3.12.2020, est. Maltese

L'incentivo previsto dall'art. 18, l. n. 109/1994 e, indi, dall'art. 92, d.lgs. n. 163/2006 - compenso incentivante dell'attività svolta con mansioni di progettazione dal personale dipendente di uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche - può essere riconosciuto solo se l'attività di progettazione sia propedeutica alla realizzazione di un'opera pubblica per la quale vi sia stata l'aggiudicazione dell'appalto e sempre che la redazione dell'atto di pianificazione sia avvenuta all'interno dell'ente.

**Corte di appello Catania, Sezione Lavoro**, sentenza 3.12.2020, est. Di Stefano

Il rapporto di lavoro a termine può risolversi anticipatamente non soltanto per giusta causa ma, in applicazione dei principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, in presenza di una delle ipotesi di risoluzione previste dalla disciplina generale dei contratti. In particolare, il datore di lavoro può recedere dal rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa a norma dell'art. 1463 c.c. qualora si verifichi la soppressione dell'ente per impossibilità di svolgere l'attività propria istituzionale in conseguenza della sopravvenuta normativa comunitaria.

**Corte di appello Catania, Sezione Lavoro**, sentenza 24.9.2020, est. Di Stefano

Il danno patito dal vincitore di un concorso pubblico tardivamente assunto non può ritenersi in re ipsa. Peraltro, è certo che la tardiva assunzione non occupi medio tempore le energie lavorative del lavoratore e non può ritenersi, in difetto di una specifica allegazione, che chi agisce per fare valere il diritto all'assunzione sia rimasto disoccupato. Il lavoratore deve allegare e provare, eventualmente in via presuntiva, il pregiudizio patito in conseguenza della violazione del diritto all'assunzione tempestiva e il danno non si identifica automaticamente nella mancata erogazione della retribuzione.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, sentenza 9.6.2020, est. Renda

Ribadito che il recesso mediante messaggio WhatsApp assolve all'onere della forma scritta, trattandosi di documento informatico e considerato d'altro verso che, per essere considerato ritorsivo, il licenziamento deve costituire l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, che ha l'onere di indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo, quale unico e determinante il recesso, deve piuttosto affermarsi che ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve dimostrare e il giudice accertare che vi sia stato un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo dell'azienda, oltre che l'impossibilità di utilizzazione del lavoratore licenziato, mediante la prova che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri e che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica dei lavoratori licenziati.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, ordinanza 27.11.2019, est. Musumeci,

In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante (unica effettiva ragione di recesso) ed esclusivo (per essere insussistente il motivo lecito formalmente posto a fondamento del provvedimento di recesso); l'accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento ha carattere preliminare; l'onere della prova del carattere ritorsivo grava sul lavoratore; possono assumere rilevanza a tale fine gli elementi presuntivi offerti unitamente a quelli posti a fondamento dell'assenza della giusta causa o del giustificato motivo, (nella specie è stata -tra l'altro - affrontata la questione della nullità del licenziamento per natura ritorsiva giacché illegittimo e integrante unicamente un'ingiusta e arbitraria reazione al rifiuto opposto dal lavoratore di modificare il

contenuto di un verbale assembleare; in particolare, è stata esaminata la questione relativa al carattere determinante del motivo illecito e dell'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento).

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, ordinanza 21.11.2019, est. Mirenda

Non configura un motivo di nullità del licenziamento, cui possa far seguito la tutela reintegratoria delineata dai primi due commi dell'articolo 18 St. Lav. prescindendosi dal requisito dimensionale, la violazione di una clausola di stabilità contenuta in un contratto di affitto di azienda per effetto della quale la parte datoriale si sia obbligata a conservare i livelli occupazionali compatibilmente con l'organigramma e salve le cause di risoluzione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La violazione di una simile disposizione, astrattamente azionabile dal lavoratore in quanto configurante una stipulazione in suo favore ai sensi dell'articolo 1411 c.c., dà luogo ad una ipotesi di illegittimità del licenziamento per essere la parte datoriale contravenuta all'obbligo di mantenere fermo il rapporto di lavoro pur in presenza di ragioni economiche che avrebbero in astratto potuto giustificarlo. Ne discende che la questione opera sul piano della esistenza dei presupposti giustificativi del recesso che solo in presenza del requisito dimensionale potrebbe dar luogo alla tutela di cui al quarto comma dell'articolo 18.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, ordinanza 6.7.2020, est. Di Gesù

In tema di congedo straordinario fruito dal lavoratore ai sensi dell' art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, per il quale è previsto anche il presupposto della convivenza con il soggetto con disabilità, l'assistenza che legittima il beneficiario, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all' art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione, non trovando giustificazione altrimenti il sacrificio organizzativo imposto al datore di lavoro, tale finalità implicando la necessità di trascorrere un più che apprezzabile lasso di tempo con il soggetto in condizione di gravità per soddisfare i suoi ordinari bisogni. Solo ai fini del godimento del diverso istituto dei permessi ex art. 33 L. n. 104 del 1992, infatti, il legislatore, dopo aver eliminato il requisito della convivenza, ha fatto venire meno anche i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza prestata. Di conseguenza, laddove il congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 sia stato esercitato con modalità difformi rispetto a quelle postulate dalla natura e dalla finalità per cui l'istituto è consentito, sussiste un uso improprio o abusivo del diritto che costituisce, non solo una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti dell'ente assicurativo, ma anche una inosservanza dei doveri di servizio e dell'affidamento nei riguardi del datore di lavoro, passibile di sanzione disciplinare, atteso che il lavoratore si è sottratto indebitamente alla prestazione lavorativa essendo venuto a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dai lavoro ed assistenza al disabile.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, sentenza 31.1.2020, est. Nicosia

In tema di risoluzione consensuale incentivata del contratto di lavoro del personale di ruolo con qualifica dirigenziale nel settore del pubblico privatizzato prevista dal CCNL come straordinaria, i partecipanti sono titolari di una posizione di interesse legittimo a risolvere il rapporto di lavoro secondo le condizioni poste dall'Amministrazione datoriale.

La riapertura dei termini di presentazione della relativa domanda, costituendo una modifica di natura sostanziale della *lexspecialis*, resta assoggettata, nel rispetto della capacità di spesa del bilancio, all'osservanza da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro dei medesimi adempimenti pubblicitari a cui è sottoposta la disciplina originaria e l'esercizio di siffatto potere è sindacabile nell'ambito del rapporto di lavoro secondo le regole di correttezza e buona fede.

**Tribunale di Siracusa, sezione lavoro**, sentenza 14.11.2019, est. Urso

In materia di illecito disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la regola della proporzionalità tra fatto e sanzione è trasfusa nell'art. 2106 c.c. in forza del richiamo contenuto nell'art. 55 co. 2 d. lgs 165/01 In applicazione di tale principio il Giudice, e ancor prima l'Amministrazione, sono chiamati a valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.

Tale valutazione residua in capo al Giudice, nonostante che l'art. 55 quater d.lgs. 165/01 abbia introdotto una tipizzazione di fatti illeciti per i quali è prevista l'applicazione del licenziamento, atteso che, non può ritenersi l'automaticità della sanzione espulsiva, sia perché il dato letterale offre spunti di segno contrario richiamando appunto l'art. 2106 c.c. e "la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa" (giusta causa che costituisce notoriamente un concetto elastico rimesso all'interpretazione del giudice), sia in applicazione di principi di civiltà giuridica e rilievo costituzionale della tutela del lavoro, del buon andamento amministrativo e di ragionevolezza.

**Tribunale di Siracusa**, ordinanza 18.6.2020, est. Gurrieri

In linea generale sussistono i presupposti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" per la concessione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. quando la domanda cautelare sia proposta dal lavoratore portatore di patologie che chieda di essere adibito a mansioni compatibili con le proprie condizioni di salute, purché sia fornita la prova delle precarie condizioni di salute del prestatore di lavoro e del nesso di causalità tra le mansioni espletate ed il vulnus alla persona.

Nella specie, la ricorrente, dipendente ASP, aveva svolto attività di psicologo prestando assistenza e sostegno psicologico agli utenti del P.O. Umberto I di Siracusa ed era stata adoperata presso il Pronto Soccorso del nosocomio; in costanza dell'esercizio delle prestazioni lavorative è stata accertata la positività al Covid-19 della ricorrente.

Ritenuto verosimile (giudizio sufficiente in materia cautelare), per le ragioni esposte nell'ordinanza, che la ricorrente abbia contratto il virus all'interno dell'ambiente di

lavoro, è stato disposto, in accoglimento della istanza cautelare, che al rientro in servizio della ricorrente l'A.S.P. di Siracusa dotasse la stessa di strumenti necessari (D.P.I.) a contrastare il pericolo di contagio e garantisse alla stessa la possibilità di godere di ambiente idoneo e opportunamente sicuro (sebbene, eventualmente non ad uso esclusivo).

**Tribunale di Siracusa**, sentenza 16.1.2020, est. Gurrieri

L'opponente, cassiere in banca, è stato licenziato a seguito di pacifici fatti commessi dallo stesso (operazioni irregolari sui conti correnti di alcuni clienti).

L'opponente ha ritenuto tali operazioni irregolari giustificate da una invocata condizione di "scemata lucidità mentale", non ritenuta sufficiente in sentenza, atteso che solo una situazione di effettiva e totale incapacità naturale di intendere e volere potrebbe essere valutata quale possibile "esimente" rispetto a condotte inadempienti.

La sentenza si è, quindi, soffermata ad esaminare l'istituto della capacità naturale, rilevando che:

In tema di onus probandi, poiché la capacità d'intendere e di volere di una persona non interdetta legalmente è la regola, mentre l'incapacità naturale è l'eccezione, incombe su chi contesta in giudizio la sussistenza di incapacità naturale fornire prova della sussistenza dello stato di grave infermità mentale; tale prova deve essere fornita in modo serio e rigoroso: non basta, quindi, allegare lo status di grave malattia e decadimento psicofisico al momento dell'atto, ma è necessario dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'agente abbia perso, a causa di dette minorazioni, in modo assoluto, la piena capacità d'intendere e di volere.

Per ritenersi la sussistenza di incapacità naturale l'autore dell'atto deve versare in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che ne deprivi il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio; l'incapacità naturale comporta uno stato di turbamento psichico, anche parziale, idoneo ad impedirne od ostacolarne una seria valutazione o la formazione della volontà; un rilevante indizio di incapacità naturale è l'aver subito un grave pregiudizio a causa dell'atto medesimo.

**Tribunale di Siracusa**, sentenza 17.10.2019, est. Pittera

Gli atti di conferimento di posizioni organizzative, che comportano la diretta assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, rivestono, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, assoggettati al rispetto dei criteri di massima predeterminati che devono essere espressamente indicati, nel rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.). A tal fine, gli enti pubblici sono tenuti ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché, laddove tale regola non venga rispettata, è configurabile un inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno risarcibile dinanzi al giudice ordinario



Il conferimento di posizione organizzativa, sebbene non richieda lo svolgimento di una procedura concorsuale, comporta, pur sempre, una valutazione comparativa tra i soggetti dotati dei requisiti necessari. A tal fine, le Amministrazioni locali sono tenute a determinare in via preventiva, secondo le procedure definite dalla contrattazione collettiva, i criteri generali per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, rispettando i principi stabiliti dall'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001. Tali aspetti devono essere considerati non soltanto al momento del conferimento dell'incarico ma anche nel momento in cui l'ente procede al rinnovo – da attuarsi mediante atto scritto e motivato – in conformità al disposto dell'art. 9 del CCNL 31.3.1999, che espressamente prevede, per il rinnovo, il rispetto delle medesime formalità con cui si provvede al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa. Tali principi, pertanto, obbligano la P.A. a valutazioni comparative e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte e qualora l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.

Nel caso in cui il datore di lavoro è tenuto a risarcire il lavoratore dei danni per la perdita di "chance" quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di conseguire il diritto preteso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere scelto ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il rispetto dei predetti canoni avrebbe reso la suddetta possibilità concreta ed effettiva. Nel caso in cui non siano stati individuati altri dipendenti, oltre l'effettivo destinatario dell'incarico, addetti al medesimo settore del ricorrente che avrebbero potuto ambire alla posizione organizzativa assegnata in assenza di valutazione comparativa, la misura del danno risarcibile va commisurata al 50% (cinquanta per cento) del compenso derivante da tale posizione organizzativa.

### **Tribunale di Ragusa, ordinanza 1.10.2020, est. Consoli**

Al di fuori delle ipotesi in cui il lavoratore – il quale, per lo stato di salute, versi in condizione di fragilità a fronte della possibile esposizione al contagio da COVID-19 – sia stato giudicato, nell'ambito della sorveglianza sanitaria "eccezionale" (art. 83 d.l. 19 maggio 2020, n. 34), inidoneo in tutto o in parte, anche temporaneamente, allo svolgimento delle specifiche mansioni cui è assegnato, la posizione soggettiva del lavoratore va temperata con l'interesse del datore di lavoro al corretto adempimento delle prestazioni per le quali il dipendente è stato assunto, funzionali al perseguimento degli scopi aziendali. Conseguentemente, il diritto del dipendente del settore privato allo svolgimento del lavoro in modalità "agile" va inteso in termini di diritto non già assoluto bensì condizionato, tutelabile "sulla base delle valutazioni dei medici competenti" ed "a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa", così come previsto, nell'ottica di un bilanciamento di contrapposti interessi, dall'art. 90 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 [nel caso di specie, la domanda del dipendente è stata respinta in quanto il nucleo essenziale dei compiti allo stesso assegnati non poteva svolgersi da remoto ed il medico competente, designato dall'azienda alla sorveglianza sanitaria straordinaria dei lavoratori, dopo aver

valutato il ricorrente idoneo alle mansioni, ha ritenuto sussistere le condizioni di sicurezza per la prosecuzione dell'attività lavorativa ordinariamente svolta nei locali aziendali, tenuto conto delle caratteristiche della stessa (con riguardo alle condizioni logistiche, al tragitto casa/lavoro, all'utilizzo di spazi comuni) e delle misure specifiche di prevenzione attuate nell'organizzazione aziendale (presidi di protezione, distanziamento interpersonale, sanificazione degli ambienti, ecc...)].

## **AREA PENALE**

### **Procedimento penale**

**Tribunale di Siracusa**, sentenza 7.1.2020, est. Piccione

Gli accertamenti tecnici non soggiacciono alla disciplina dell'art. 360 c.p.p. allorché possano essere compiuti sulla base della documentazione presente nel fascicolo del Pubblico Ministero, non rilevando il nomen iuris utilizzato nell'incarico conferito da tale ufficio al consulente tecnico. In conseguenza, non è irripetibile quell'accertamento che, in concreto, non determini alcuna trasformazione o modificazione irreversibile del bene, pur se quest'ultimo venga successivamente distrutto per cause indipendenti dall'accertamento compiuto.

### **Reati contro il patrimonio**

**Tribunale di Siracusa**, sentenza 6.2.2020, est. Mazziotta

Integra il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. e non quello di incendio di cui all'art. 423 c.p., ovvero una delle fattispecie di danneggiamento seguito da incendio di cui all'art. 424 c.p., l'aver dato fuoco a un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, se le fiamme hanno avuto una limitata diffusione spazio-temporale, tanto da essere domate senza particolari difficoltà ad opera dei Vigili del Fuoco.

### **Reati contro l'amministrazione della giustizia**

**Tribunale di Siracusa**, sentenza 12.9.2019, est. Mazziotta

In tema di calunnia, la presentazione di successive denunce aventi ad oggetto lo stesso reato e nei confronti dello stesso incolpato integra la commissione di più reati di calunnia, quando il contenuto dell'atto successivo sia tale da costituire un apprezzabile "novum" rispetto all'originaria accusa (fattispecie in cui il Tribunale ha ravvisato un unico reato di calunnia, anziché più reati uniti dal vincolo della continuazione, per avere l'agente presentato alla medesima autorità, nell'arco di tre mesi, tre distinte denunce dal contenuto identico nei confronti del medesimo incolpato).

### **Reati contro la persona**

**Corte di assise di appello, sezione prima**, sentenza 14.11.2019, pres. ed est. Cuteri

Il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione.

**Corte di assise di appello, sezione prima**, sentenza 14.11.2019, pres. ed est. Cuteri

La chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse.

**Corte di assise di appello, sezione prima**, sentenza 2.7.2019, pres. Cuteri, est. Scarlata

Fra i reati di tratta di persone e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non opera il criterio dell'assorbimento, in considerazione della diversità del bene giuridico tutelato dalle rispettive norme –la libertà della persona nel primo caso e l'ordine pubblico nel secondo. Il principio vale anche nell'ipotesi in cui la fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sia finalizzata al reclutamento di persone destinate alla prostituzione, ai sensi dell'art. 12 co. 3-ter, lett. a) D. lgs. n. 286/98, avendo tale finalità natura di circostanza del reato, in considerazione del dato strutturale -trattandosi di ipotesi di specialità per aggiunta- nonché della lettera della norma e della sua collocazione sistematica all'interno della medesima disposizione.

**Corte di assise di appello, sezione terza**, sentenza 8. 6.2020, pres. ed est. Messina

La disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 c.p.p. non trova applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che rivesta la qualità di imputato per il medesimo reato in separato procedimento, non potendosi obbligare la fonte primaria a rendere informazioni per sé pregiudizievoli; detta testimonianza è, pertanto, utilizzabile al di fuori della regola che impone, a richiesta di parte, la deposizione del soggetto di riferimento, dovendosi comunque dare adeguatamente conto delle eventuali ragioni a sostegno della credibilità e veridicità del dichiarato.

**Corte di assise di appello, sezione terza**, sentenza 19.6.2020, pres. Messina, est. Lattanzio

Con riferimento alla circostanza aggravante del reato transnazionale, oggi inserita nell'art. 61 bis c.p., la transnazionalità è un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che lo stesso sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale, e che ricorra, in via alternativa, una delle seguenti ipotesi: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. L'aggravante speciale è applicabile al reato associativo –sempre che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa- nonché ai reati-fine consumati dai sodali di un'associazione per delinquere, anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale transnazionale.

**Tribunale di Siracusa, Corte di assise**, sentenza 17.7.2019, pres. ed est. Carrubba

Ai fini della configurabilità, in capo alla vittima del reato di tratta di persone, dello status di persona vulnerabile, come definito dalle direttive UE nn. 29/2012 e 36/2011 e dall'art. 1 D.lgs. n. 24/2014, assumono concreta rilevanza il genere della persona, lo stato di deprivazione culturale e/o economica, la situazione familiare, la provenienza da paesi con elevato tasso di povertà, le condizioni di violenza o sopraffazione patite durante il viaggio, l'assenza di qualsiasi sostegno o riferimento nel paese di destinazione (fattispecie in cui la vittima, giovane donna analfabeta e madre di minori privi di altro sostegno, provenendo dalla Nigeria e dopo la permanenza in Libia, ove aveva subito violenza anche sessuale, era giunta in Italia, ignorandone la lingua ed essendo priva di riferimenti parentali o amicali).

**Tribunale di Siracusa, Corte di assise**, sentenza 29.10.2019, pres. ed est. Carrubba

Non è configurabile la legittima difesa, per assenza del necessario rapporto di proporzione tra difesa e offesa, allorquando l'originario aggressore avrebbe potuto facilmente essere reso inoffensivo o comunque la sua azione offensiva avrebbe potuto essere limitata ad esiti meno devastanti (fattispecie in cui la Corte ha escluso la scriminante in parola, trattandosi di azione di accoltellamento posta in essere da due persone offese nei confronti dell'originario aggressore, ancorché armato, sul rilievo che una delle due era riuscita a bloccargli il braccio e che le stesse erano in condizione di superiorità numerica, tale da poter neutralizzare l'avversario, senza spingersi a sacrificarne la vita).

**Tribunale di Siracusa, Corte di assise**, sentenza 29.10.2019, pres. ed est. Carrubba

L'eccesso colposo di legittima difesa presuppone un errore nella valutazione della situazione concreta, a cagione del quale i limiti della scriminante siano superati per negligenza, imprudenza o imperizia, in modo non volontario, ma per effetto della violazione di una norma di comportamento di natura cautelare (nella fattispecie, la Corte di assise ha escluso l'eccesso colposo di legittima difesa, ravvisando tutti gli elementi sintomatici dell'animus necandi, quali l'uso di arma letale, la pluralità di colpi di coltello inferti alla vittima, la distanza ravvicinata tra aggressore e la vittima, la zona corporea attinta, rientrando tra quelle vitali).

**Tribunale di Siracusa, sezione penale**, sentenza 19.12.2019, est. Mazziotta

L'art. 591 c.p., descrivendo una fattispecie di reato di pericolo, volta a evitare che un soggetto non in grado di provvedere a se stesso venga "abbandonato", non fornisce alcuna definizione del concetto di "abbandono", sicché è compito del giudice riempirlo di significato, fornendo l'interpretazione più adeguata al caso concreto, in considerazione del contesto storico e socio-culturale in cui la condotta è posta in essere (nella specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza del fatto in relazione alla condotta del genitore che aveva lasciato solo in casa il figlio minore, dell'età di anni tredici, per un tempo di due ore e con la possibilità di provvedere a se stesso, avendo la disponibilità di ogni mezzo, informatico e non).

**Tribunale di Siracusa, Sezione penale**, sentenza 19.12.2019, est. Mazziotta

Integra il reato di cui all'art. 614 co. 1 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 co. 1, n. 2) c.p., e non il reato aggravato di cui all'art. 614 co. 4 c.p., la condotta di chi adoperi violenza sulle cose non al fine di introdursi nell'abitazione altrui o di rimanervi, ma al fine di porre in essere una diversa e successiva condotta di danneggiamento.

**G.U.P. presso il Tribunale di Siracusa**, sentenza 4.6.2020, est. Palmeri

L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo -costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato- e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (nella fattispecie, la condotta aggressiva dell'imputato era ritenuta sproporzionata rispetto al motivo che l'aveva determinata, vale a dire l'aver la persona offesa rallentato per qualche secondo la marcia di un'automobile, in assenza di alcuna situazione di urgenza o di cogente necessità).

### **Reati di criminalità organizzata**

**Tribunale di Catania, sezione quinta penale**, ordinanza 14.5.2020, pres. Larato, est. Benanti

Il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. è configurabile anche con riguardo alle c.d. mafie atipiche, costituite da piccole organizzazioni che, avvalendosi del metodo mafioso, assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività, senza che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento.

**Tribunale di Catania, sezione quinta penale**, ordinanza 27.5.2020, pres. Larato, est. Benanti

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del delitto di associazione mafiosa, per cui vige la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p., l'irrelevanza del decorso del tempo ai fini cautelari opera solo per le c.d. mafie storiche e non per le c.d. nuove mafie o mafie atipiche.

**Tribunale di Catania, sezione quinta penale**, ordinanza 27.5.2020, pres. Larato, est. Benanti

La partecipazione ad associazione mafiosa comporta per l'intraneo una pericolosità sociale amplificata dalla forza del sodalizio, non diversamente fronteggiabile se non con la custodia in carcere. Non possono quindi essere applicate misure alternative che, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., sono normativamente precluse.

**Tribunale di Catania, sezione quinta penale**, ordinanza 27. 5.2020, pres. Larato, est. Benanti

Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero e che sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis L. n. 354 del 1975 –in primis, di associazione di stampo mafioso- le esigenze cautelari devono essere valutate secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

**Tribunale di Siracusa, sezione penale**, sentenza 10.9.2019, est. Piccione

Per coloro che abbiano riportato condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., l'obbligo di comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali sopra soglia, ai sensi dell'art. 30 l. n. 646/1982, sussiste in relazione a tutti gli atti dispositivi compiuti, non rilevando il carattere oneroso o gratuito dell'atto, quanto l'effetto di determinare la fuoriuscita di un valore economico dal proprio patrimonio superiore alla

soglia normativamente prevista, come pure in relazione alle attività di modifica della composizione qualitativa del proprio patrimonio derivante dalla compravendita di beni inerenti la propria attività di impresa, specie laddove tali attività siano sottratte ad obblighi specifici di pubblicità o poste in essere con soggetti non identificati, atteso che l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione consente alla P.G. l'effettuazione di controlli sulla liceità delle operazioni svolte (fattispecie relativa all'omessa comunicazione, da parte dell'agente, di atti dispositivi a titolo gratuito nei confronti del figlio e di operazioni di vendita a soggetti esteri di prodotti agricoli derivanti dalla propria attività di impresa).

### **Reati Ministeriali**

**Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali (art. 7 L. cost. n. 1/89)**, relazione 28.11.2019, pres. La Mantia, est. La Mantia, Levanti, Corda

Il delitto di sequestro di persona è integrato da qualsiasi condotta che privi la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi (nella specie, il Tribunale dei Ministri ha ravvisato un'apprezzabile limitazione della libertà personale nella permanenza forzata di 131 migranti a bordo dell'unità navale della Guardia Costiera della Marina Italiana "B. Gregoretti" all'ancora nel porto di Catania, protratta per giorni e in condizioni di assoluto disagio psico-fisico dei trasportati, dovuta al mancato rilascio dell'autorizzazione allo sbarco da parte del Ministro dell'Interno).

**Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali (art. 7 L. cost. n. 1/89)**, relazione 28.11.2019 – pres. La Mantia, est. La Mantia, Levanti, Corda

L'assunzione da parte di IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) del "coordinamento dell'evento SAR" e il soccorso materialmente eseguito da nave della marina militare italiana, che conduca i migranti nelle acque territoriali italiane, costituiscono elementi specifici e peculiari che pongono in evidenza l'obbligo giuridico dello Stato italiano di rilasciare, in tale circostanza, il P.O.S. (place of safety), cosicché la relativa mancata indicazione incide, in termini obiettivi e concreti, sulla valutazione della "illegittimità" della conseguente coercizione fisica dei migranti.

**Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali (art. 7 L. cost. n. 1/89)**, relazione 28.11.2019 – pres. La Mantia, est. La Mantia, Levanti, Corda

Allorché l'evento SAR sia dichiarato e coordinato dalla Guardia Costiera italiana, esso non può ritenersi concluso senza l'arrivo dei naufraghi in un place of safety, sicché la mancata indicazione dello stesso nel più breve tempo possibile determina la violazione della normativa internazionale di riferimento.



**Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali (art. 7 L. cost. n. 1/89)**, relazione 28.11.2019 – pres. La Mantia, est. La Mantia, Levanti, Corda

Le procedure per l'identificazione e la definizione dello status delle persone soccorse non possono giustificare ritardi alla fornitura di assistenza o allo sbarco.

**Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali (art. 7 L. cost. n. 1/89)**, relazione 28.11.2019 – pres. La Mantia, est. La Mantia, Levanti, Corda

La designazione del P.O.S. (place of safety) è atto amministrativo endo-procedimentale vincolato nell'an, residuando un margine di discrezionalità solo in ordine all'individuazione del punto di sbarco ritenuto più opportuno sul territorio nazionale, secondo valutazioni tecniche da operarsi in ragione del numero di migranti da assistere, del sesso e delle loro condizioni psicofisiche, avuto riguardo alla necessità di garantire una struttura di accoglienza e cure mediche adeguate, restando esclusi profili di indirizzo prettamente politico connessi al controllo dei flussi migratori.

**Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali (art. 7 L. cost. n. 1/89)**, relazione 28.11.2019 – pres. La Mantia, est. La Mantia, Levanti, Corda

Nella scriminante dell'adempimento di un dovere prevista dall'art. 51 c.p., la liceità del fatto -che esclude l'antigiuridicità della condotta- trova il suo fondamento giuridico nella prevalenza, nell'ottica di un bilanciamento di interessi, dell'interesse attuabile mediante l'adempimento del dovere: in altri termini, nell'adempimento di un dovere il fatto lesivo è "imposto", perché valutato come "necessario" per l'"interesse generale" (nella specie, il Tribunale dei Ministri ha escluso la sussistenza della scriminante rispetto alla condotta del Ministro dell'Interno che aveva omesso di indicare il P.O.S. e non aveva consentito lo sbarco dei migranti da nave di soccorso ormeggiata presso il porto di Catania, reputando che lo sbarco di 131 cittadini stranieri non regolari non potesse costituire un problema cogente di "ordine pubblico" -non ricorrendo elementi sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di "persone pericolose" per la sicurezza e l'ordine pubblico nazionale- e che la mancata designazione del P.O.S. fosse espressione di una volontà politica di gestire i flussi migratori secondo un criterio di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri dell'Unione Europea).

**Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali (art. 7 L. cost. n. 1/89)**, relazione 28.11.2019 – pres. La Mantia, est. La Mantia, Levanti, Corda

La discrezionalità nella gestione dei fenomeni migratori incontra chiari limiti, sotto il profilo della conformità alla Costituzione e del bilanciamento di interessi di rilievo costituzionale, nella ragionevolezza, nelle norme di trattati internazionali che vincolano gli Stati contraenti e, soprattutto, nel diritto inviolabile della libertà personale, trattandosi di un bene che non può subire attenuazioni rispetto agli stranieri, perché spettante ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani.

### **Reati Tributari**

**Tribunale di Siracusa, sezione penale**, sentenza 10.9.2019, est. Piccione

Nella determinazione del reddito di impresa in materia di reati di omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, si applica il principio di competenza economica, con conseguente esclusione dei costi sostenuti -e quindi, dedotti o ammortizzati- nei precedenti periodi di imposta, non rilevando la differenza tra costo di acquisto o costruzione e corrispettivo di vendita, atteso che tale differenziale assume rilevanza esclusivamente per la tassazione di eventuali plusvalenze (nella fattispecie, il coefficiente di redditività tra costi di costruzione e prezzo di vendita degli immobili non era preso in considerazione, poiché i costi di costruzione non erano stati sostenuti nel medesimo esercizio di vendita del bene).

### **Reato continuato**

**Tribunale di Siracusa, sezione penale**, sentenza 24.1.2020, est. Dami

L'esistenza di una pluralità di azioni non deve essere confusa con il concetto di "medesimo disegno criminoso": nella continuazione tra reati, l'unico programma di intenzioni perseguite dal reo trascende le precipue finalità connesse al singolo reato, le quali costituiscono solo una parte della più complessa "catena" di ideazione e rappresentazione del reo; nel caso di unicità dell'azione, i singoli atti compiuti perseguono esattamente quello specifico fine -l'unico- avuto di mira dall'agente. Pertanto, nell'ipotesi del susseguirsi di una pluralità di condotte, al fine di accertare se operi o meno il regime di cui all'art. 81 cpv. c.p. occorre fare riferimento al duplice criterio della contestualità degli atti (criterio temporale) e della unicità del fine cui essi sono diretti (criterio finalistico). (Fattispecie in cui il Tribunale, a fronte della contestazione di una pluralità di condotte estorsive, ha ritenuto trattarsi di un'unica azione, avuto riguardo alle medesime modalità di realizzazione delle richieste estorsive, al ridotto arco temporale di riferimento e all'unicità del fine perseguito dagli agenti).

## DATI CIVILI

## Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2018/2019

Ufficio	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	6628	2.467	2.730	354	3.084	6.010	-9,32%
	AGRARIA	19	5	6	4	10	15	-21,05%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	2340	1.364	1.259	82	1.341	2.363	0,98%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	483	1.251	49	987	1.036	698	44,51%
<b>CORTE D'APPELLO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9470</b>	<b>5.087</b>	<b>4044</b>	<b>1427</b>	<b>5471</b>	<b>9086</b>	<b>-4,05%</b>


## Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2019/2020

Ufficio	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	6010	2.181	2.344	236	2.580	5.611	-6,64%
	AGRARIA	15	7	9	1	10	11	-26,67%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	2363	1.189	980	80	1.060	2.492	5,46%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	698	1.199	29	1.016	1.045	853	22,21%
<b>CORTE D'APPELLO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9086</b>	<b>4.576</b>	<b>3362</b>	<b>1333</b>	<b>4695</b>	<b>8967</b>	<b>-1,31%</b>

### Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per principali materie di competenza

Ufficio	Ruolo	Anno Giudiziario 2018/2019			Anno Giudiziario 2019/2020			Variazione percentuale A.G. 2019/2020 vs. A.G. 2018/2019		
		Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	125,0%	33,9%	2,28	118,3%	31,5%	2,44	-5,4%	-7,1%	7,2%
	AGRARIA	200,0%	41,7%	2,27	142,9%	45,5%	1,53	-28,6%	9,1%	-32,5%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	98,3%	36,2%	1,74	89,2%	29,8%	2,16	-9,3%	-17,6%	24,2%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	82,8%	59,7%	0,52	87,2%	55,1%	0,69	5,2%	-7,8%	33,8%
<b>CORTE D'APPELLO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>107,5%</b>	<b>37,6%</b>	<b>1,76</b>	<b>102,6%</b>	<b>34,4%</b>	<b>1,95</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-8,6%</b>	<b>10,8%</b>

#### Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2019/2020



## CORTE DI APPELLO DI CATANIA


### Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2020

Ufficio	Ruolo	Fino al 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1° semestre 2020	TOTALE
Corte d'Appello di Catania	AFFARI CONTENZIOSI	3	1	5	3	18	33	65	194	791	1.533	2.063	917	5.626
	LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	4	82	406	715	242	1.449
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	2	34	218	513	272	1.039
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1							0	7	31	299	515	853
	<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>200</b>	<b>914</b>	<b>2.188</b>	<b>3.590</b>	<b>1.946</b>	<b>8.967</b>
	<i>Incidenza percentuali delle classi</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,7%</i>	<i>2,2%</i>	<i>10,2%</i>	<i>24,4%</i>	<i>40,0%</i>	<i>21,7%</i>	<i>100,0%</i>


### Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 31/12/2020

Ufficio	Ruolo	Fino al 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Corte d'Appello di Catania	AFFARI CONTENZIOSI	6	1	4	2	11	21	34	95	409	1.191	1.741	1.865	5.380
	LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	15	259	653	508	1.435
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	113	449	676	1.246
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1	0	0	0	0	0	0	1	4	18	120	888	1.032
	<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>98</b>	<b>434</b>	<b>1.581</b>	<b>2.963</b>	<b>3.937</b>	<b>9.093</b>
	<i>Incidenza percentuali delle classi</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,7%</i>	<i>2,2%</i>	<i>10,2%</i>	<i>24,4%</i>	<i>40,0%</i>	<i>21,7%</i>	<i>100,0%</i>

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2020



Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 31/12/2020



### Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo - Anno Giudiziario 2019/2020

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	3.640	975	728	330	3.887	6,79%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	2.331	781	814	333	2.298	-1,42%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	206	644	612	3	238	15,53%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	164	402	413	1	153	-6,71%
<b>Caltagirone</b>	<b>TOTALE</b>	<b>6.341</b>	<b>2.802</b>	<b>2.567</b>	<b>667</b>	<b>6.576</b>	<b>3,71%</b>

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Catania	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	32.568	8.469	10.368	4.305	30.669	-5,83%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	14.906	6.790	9.263	4.842	12.433	-16,59%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1.660	7.705	7.724	45	1.641	-1,14%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.132	3.445	3.637	15	940	-16,96%
<b>Catania</b>	<b>TOTALE</b>	<b>50.266</b>	<b>26.409</b>	<b>30.992</b>	<b>9.207</b>	<b>45.683</b>	<b>-9,12%</b>

### Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo - Anno Giudiziario 2018/2019

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Ragusa	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	7.568	2.115	2.322	1.319	7.361	-2,74%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	5.611	2.037	2.283	923	5.365	-4,38%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	322	2.242	2.194	6	370	14,91%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	298	1.197	1.157	2	338	13,42%
<b>Ragusa</b>	<b>TOTALE</b>	<b>13.799</b>	<b>7.591</b>	<b>7.956</b>	<b>2.250</b>	<b>13.434</b>	<b>-2,65%</b>
Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Siracusa	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	9.828	3.336	3.275	1.631	9.889	0,62%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	4.843	2.078	2.328	1.095	4.593	-5,16%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	717	2.644	2.457	4	904	26,08%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	681	1.588	1.579	7	690	1,32%
<b>Siracusa</b>	<b>TOTALE</b>	<b>16.069</b>	<b>9.646</b>	<b>9.639</b>	<b>2.737</b>	<b>16.076</b>	<b>0,04%</b>
<b>DISTRETTO DI</b>	<b>CATANIA</b>	<b>86.475</b>	<b>46.448</b>	<b>51.154</b>	<b>14.861</b>	<b>81.769</b>	<b>-5,44%</b>

### Movimento complessivo dei Procedimenti Civili presso i Tribunali Ordinari - Anno Giudiziario 2018/2019

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	6.408	3.008	779	2.304	3.083	6.333	-1,17%
Catania	53.397	33.137	10.398	26.296	36.694	49.840	-6,66%
Ragusa	14.565	9.328	2.814	7.293	10.107	13.786	-5,35%
Siracusa	16.313	11.428	3.419	8.245	11.664	16.077	-1,45%
<b>TOTALE DISTRETTO</b>	<b>90.683</b>	<b>56.901</b>	<b>17.410</b>	<b>44.138</b>	<b>61.548</b>	<b>86.036</b>	<b>-5,12%</b>

### Movimento complessivo dei Procedimenti Civili presso i Tribunali Ordinari - Anno Giudiziario 2019/2020

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	6.341	2.802	2.567	667	2.567	6.576	3,71%
Catania	50.266	26.409	30.992	9.207	30.992	45.683	-9,12%
Ragusa	13.799	7.591	7.956	2.250	7.956	13.434	-2,65%
Siracusa	16.069	9.646	9.639	2.737	9.639	16.076	0,04%
<b>TOTALE DISTRETTO</b>	<b>86.475</b>	<b>46.448</b>	<b>51.154</b>	<b>14.861</b>	<b>51.154</b>	<b>81.769</b>	<b>-5,44%</b>

### Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per Circondario

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Anno Giudiziario 2018/2019			Anno Giudiziario 2019/2020			Variazione percentuale A.G. 2019/2020 vs. A.G. 2018/2019		
	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni
Caltagirone	102,5%	32,7%	2,09	91,6%	28,1%	2,41	-10,6%	-14,3%	15,0%
Catania	110,7%	42,4%	1,48	117,4%	40,4%	1,67	6,0%	-4,7%	13,1%
Ragusa	108,4%	42,3%	1,46	104,8%	37,2%	1,75	-3,3%	-12,1%	20,1%
Siracusa	102,1%	42,0%	1,40	99,9%	37,5%	1,67	-2,1%	-10,9%	18,8%
<b>TOTALE DISTRETTO</b>	<b>108,2%</b>	<b>41,7%</b>	<b>1,49</b>	<b>110,1%</b>	<b>38,5%</b>	<b>1,72</b>	<b>1,8%</b>	<b>-7,7%</b>	<b>15,5%</b>



## Uffici di TRIBUNALE

Pendenti al 30 giugno 2020

Settore CIVILE - Area SICID al netto dell'attività del Giudice tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia di previdenza e della verbalizzazione di dichiarazione giurata

Ufficio	Ruolo	Fino al 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30/06/2020	TOTALE
Tribunale Ordinario di Caltagirone	AFFARI CONTENZIOSI	40	77	232	226	305	311	310	351	423	501	667	444	3.887
	LAVORO	0	0	5	59	92	114	125	125	97	96	168	97	978
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	5	80	109	188	203	213	126	112	149	135	1.320
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	4	0	1	0	0	3	2	3	8	24	48	60	153
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	0	0	0	0	1	2	4	1	1	16	81	132	238
	<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>44</b>	<b>77</b>	<b>243</b>	<b>365</b>	<b>507</b>	<b>618</b>	<b>644</b>	<b>693</b>	<b>655</b>	<b>749</b>	<b>1.113</b>	<b>868</b>	<b>6.576</b>
<i>Incidenza percentuali delle classi</i>	<i>0,7%</i>	<i>1,2%</i>	<i>3,7%</i>	<i>5,6%</i>	<i>7,7%</i>	<i>9,4%</i>	<i>9,8%</i>	<i>10,5%</i>	<i>10,0%</i>	<i>11,4%</i>	<i>16,9%</i>	<i>13,2%</i>	<i>100,0%</i>	

Tribunale Ordinario di Catania	AFFARI CONTENZIOSI	126	109	181	324	537	817	1.994	3.462	4.437	6.661	8.464	3.557	30.669
	LAVORO	0	1	8	15	32	160	328	559	1.027	1.222	1.676	1.014	6.042
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	1	1	1	25	130	362	1.391	1.624	1.951	905	6.391
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	13	4	3	6	4	6	12	22	51	119	331	369	940
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	0	2	2	1	4	6	6	16	31	95	335	1.143	1.641
	<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>139</b>	<b>116</b>	<b>195</b>	<b>347</b>	<b>578</b>	<b>1.014</b>	<b>2.470</b>	<b>4.421</b>	<b>6.937</b>	<b>9.721</b>	<b>12.757</b>	<b>6.988</b>	<b>45.683</b>
<i>Incidenza percentuali delle classi</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,3%</i>	<i>2,2%</i>	<i>5,4%</i>	<i>9,7%</i>	<i>15,2%</i>	<i>21,3%</i>	<i>27,9%</i>	<i>15,3%</i>	<i>100,0%</i>	

Tribunale Ordinario di Ragusa	AFFARI CONTENZIOSI	21	23	64	187	355	510	503	746	1.117	1.256	1.676	903	7.361
	LAVORO	0	0	3	11	112	328	455	328	757	460	391	303	3.148
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	7	82	270	236	238	246	296	510	332	2.217
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	10	0	1	2	6	0	4	10	17	31	99	158	338
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	0	0	1	1	2	0	2	5	7	15	60	277	370
	<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>69</b>	<b>208</b>	<b>557</b>	<b>1.108</b>	<b>1.200</b>	<b>1.327</b>	<b>2.144</b>	<b>2.058</b>	<b>2.736</b>	<b>1.973</b>	<b>13.434</b>
<i>Incidenza percentuali delle classi</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,5%</i>	<i>1,5%</i>	<i>4,1%</i>	<i>8,2%</i>	<i>8,9%</i>	<i>9,9%</i>	<i>16,0%</i>	<i>15,3%</i>	<i>20,4%</i>	<i>14,7%</i>	<i>100,0%</i>	

Tribunale Ordinario di Siracusa	AFFARI CONTENZIOSI	199	98	89	146	332	500	647	907	1.374	1.755	2.481	1.361	9.889
	LAVORO	0	2	11	26	56	108	137	210	310	530	720	277	2.387
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	3	8	26	62	103	176	274	467	773	314	2.206
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	5	0	1	2	3	6	11	18	27	106	285	226	690
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	4	0	1	0	2	1	4	6	15	45	179	647	904
	<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>208</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>182</b>	<b>419</b>	<b>677</b>	<b>902</b>	<b>1.317</b>	<b>2.000</b>	<b>2.903</b>	<b>4.438</b>	<b>2.825</b>	<b>16.076</b>
<i>Incidenza percentuali delle classi</i>	<i>1,3%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,7%</i>	<i>1,1%</i>	<i>2,6%</i>	<i>4,2%</i>	<i>5,6%</i>	<i>8,2%</i>	<i>12,4%</i>	<i>18,1%</i>	<i>27,6%</i>	<i>17,6%</i>	<i>100,0%</i>	

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 6 settembre 2020

Fonte: Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

DATI PENALI  
FLUSSI STATISTICI PER TIPOLOGIA DI UFFICIO

Tav. 1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2017/2018			A.G. 2018/2019			A.G. 2019/2020			Variazione percentuale A.G. 2019/2020 vs. A.G. 2018/2019		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale	Avocazioni	2	3	2	10	2	10	5	5	15	-50,0%	150,0%	50,0%
	Esecuzioni penali	975	901	2.589	880	1.116	2.353	768	744	2.377	-12,7%	-33,3%	1,0%
Corte di Appello	Appello ordinario	4.442	4.700	12.873	4.486	4.269	13.090	3.816	3.113	13.793	-14,9%	-27,1%	5,4%
	Appello assise	33	38	42	43	43	42	45	33	54	4,7%	-23,3%	28,6%
	Appello minorenni	134	141	44	151	105	90	103	94	99	-31,8%	-10,5%	10,0%
<b>Totale Corte d'Appello</b>		<b>4.609</b>	<b>4.879</b>	<b>12.959</b>	<b>4.680</b>	<b>4.417</b>	<b>13.222</b>	<b>4.680</b>	<b>4.417</b>	<b>13.222</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Tribunale per i Minorenni	Sezione dibattimento	147	130	134	163	122	175	111	86	200	-31,9%	-29,5%	14,3%
	Sezione GIP	718	775	128	660	594	194	600	652	142	-9,1%	9,8%	-26,8%
	Sezione GUP	632	488	688	491	573	606	384	350	640	-21,8%	-38,9%	5,6%
<b>Totale Tribunale per i minorenni</b>		<b>1.497</b>	<b>1.393</b>	<b>950</b>	<b>1.314</b>	<b>1.289</b>	<b>975</b>	<b>1.095</b>	<b>1.088</b>	<b>982</b>	<b>-16,7%</b>	<b>-15,6%</b>	<b>0,7%</b>
Tribunale e relative sezioni	Dibattimento collegiale	580	525	1.856	607	522	1.948	582	490	2.079	-4,1%	-6,1%	6,7%
	Dibattimento monocratico	13.943	10.696	29.147	12.553	11.903	29.593	10.898	9.330	31.053	-13,2%	-21,6%	4,9%
	Appello Giudice di Pace	202	222	383	235	264	353	135	195	291	-42,6%	-26,1%	-17,6%
	Sezione assise	26	25	72	22	33	61	17	28	54	-22,7%	-15,2%	-11,5%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	22.012	33.144	21.600	21.483	20.861	21.723	21.487	17.377	22.036	0,0%	-16,7%	1,4%
<b>Totale Tribunale e relative sezioni distaccate</b>		<b>36.763</b>	<b>44.612</b>	<b>53.058</b>	<b>34.900</b>	<b>33.583</b>	<b>53.678</b>	<b>33.119</b>	<b>27.420</b>	<b>55.513</b>	<b>-5,1%</b>	<b>-18,4%</b>	<b>3,4%</b>
Giudice di pace	Sezione dibattimento	1.573	1.925	2.942	2.036	1.911	3.012	2.012	1.324	3.801	-1,2%	-30,7%	26,2%
	Sezione GIP - NOTI	2.545	2.823	402	1.829	1.928	303	2.175	2.268	211	18,9%	17,6%	-30,4%
<b>Totale Giudici di Pace</b>		<b>4.118</b>	<b>4.748</b>	<b>3.344</b>	<b>3.865</b>	<b>3.839</b>	<b>3.315</b>	<b>4.187</b>	<b>3.592</b>	<b>4.012</b>	<b>8,3%</b>	<b>-6,4%</b>	<b>21,0%</b>
Procura presso il Tribunale	Reati ordinari - NOTI	33.282	35.225	35.228	34.012	34.592	33.419	31.736	30.961	32.427	-6,7%	-10,5%	-3,0%
	Reati di competenza DDA - NOTI	466	513	544	413	486	501	335	397	438	-18,9%	-18,3%	-12,6%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	4.092	4.612	3.967	3.785	4.080	3.337	3.571	4.399	2.346	-5,7%	7,8%	-29,7%
<b>Totale Procure presso Tribunale</b>		<b>37.840</b>	<b>40.350</b>	<b>39.739</b>	<b>38.210</b>	<b>39.158</b>	<b>37.257</b>	<b>35.642</b>	<b>35.757</b>	<b>35.211</b>	<b>-6,7%</b>	<b>-8,7%</b>	<b>-5,5%</b>
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI - Mod. 52	1.288	1.362	377	1.090	1.153	314	1.221	1.051	483	12,0%	-8,8%	53,8%




FORNITE: DGSTAT

**CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**Settore penale**  
**Pendenti finali per anno di iscrizione al 30/6/2020**

Anno	Sezioni Penali Ordinarie	Sezione Penale per i Minorenni	Corte di Assise di Appello	Totale
2006	3			
2007	1			1
2009	2			2
2010	3			3
2011	8			8
2012	18			18
2013	55			55
2014	85		1	86
2015	654			654
2016	2553			2553
2017	2308	1		2309
2018	3045	7	8	3060
2019	3425	49	31	3505
2020	1633	42	14	1689
<b>Totale</b>	<b>13793</b>	<b>99</b>	<b>54</b>	<b>13943</b>

**CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**Settore penale**  
**Pendenti finali per anno di iscrizione al 31/12/2020**

Anno	Sezioni Penali Ordinarie	Sezione Penale per i Minorenni	Corte di Assise di Appello	Totale
2004				0
2006	3			3
2007	1			1
2009	1			1
2010	3			3
2011	5			5
2012	11			11
2013	37			37
2014	46			46
2015	379			379
2016	2225			2225
2017	2258			2258
2018	2971	5	7	2983
2019	3257	9	18	3284
2020	3908	69	24	4001
<b>Totale</b>	<b>15105</b>	<b>83</b>	<b>49</b>	<b>15237</b>



FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI GIUDICANTI

Tav. 2.2 - Movimento dei procedimenti penali Procedimenti penali presso Uffici GIP/GUP, Tribunali e Corti di Assise - A.G. 2019/2020

Circondario	Materia	A.G. 2017/2018			A.G. 2018/2019			A.G. 2019/2020			Variazione percentuale A.G. 2019/2020 vs. A.G. 2018/2019		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Circondario di Caltagirone	Sezione GIP/GUP - NOTI	1396	1368	782	1324	1287	607	1396	1314	680	5,4%	2,1%	12,0%
	Dibattimento collegiale	55	29	159	72	34	197	43	30	221	-40,3%	-11,8%	12,2%
	Dibattimento monocratico	1228	670	3268	1510	1109	3659	1336	1073	3909	-11,5%	-3,2%	6,8%
	Appello Giudice di Pace	19	19	42	22	43	23	10	19	14	-54,5%	-55,8%	-39,1%
	<b>Totale</b>	<b>2698</b>	<b>2086</b>	<b>4251</b>	<b>2928</b>	<b>2473</b>	<b>4486</b>	<b>2785</b>	<b>2436</b>	<b>4824</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>7,5%</b>
Circondario di Catania	Sezione GIP/GUP - NOTI	11064	14474	6506	11637	12331	5769	10375	10327	5455	-10,8%	-16,3%	-5,4%
	Sezione Assise	19	16	50	14	23	41	9	21	33	-35,7%	-8,7%	-19,5%
	Dibattimento collegiale	314	310	1192	373	329	1236	324	316	1262	-13,1%	-4,0%	2,1%
	Dibattimento monocratico	8078	5905	14767	7002	6112	15491	5855	4465	16827	-16,4%	-26,9%	8,6%
	Appello Giudice di Pace	133	148	259	145	130	274	83	141	214	-42,8%	8,5%	-21,9%
	<b>Totale</b>	<b>19608</b>	<b>20853</b>	<b>22774</b>	<b>19171</b>	<b>18925</b>	<b>22811</b>	<b>16646</b>	<b>15270</b>	<b>23791</b>	<b>-13,2%</b>	<b>-19,3%</b>	<b>4,3%</b>
Circondario di Ragusa	Sezione GIP/GUP - NOTI	3654	4884	2738	3714	3684	2366	3006	3283	1666	-19,1%	-10,9%	-29,6%
	Dibattimento collegiale	84	78	183	75	42	216	60	47	225	-20,0%	11,9%	4,2%
	Dibattimento monocratico	1944	1560	3827	1454	1625	3659	1295	1338	3617	-10,9%	-17,7%	-1,1%
	Appello Giudice di Pace	27	18	39	42	39	42	28	20	50	-33,3%	-48,7%	19,0%
	<b>Totale</b>	<b>5709</b>	<b>6540</b>	<b>6787</b>	<b>5285</b>	<b>5390</b>	<b>6283</b>	<b>4389</b>	<b>4688</b>	<b>5558</b>	<b>-17,0%</b>	<b>-13,0%</b>	<b>-11,5%</b>
Circondario di Siracusa	Sezione GIP/GUP - NOTI	5898	12418	11574	4808	3559	12981	6710	2453	14235	39,6%	-31,1%	9,7%
	Sezione Assise	7	9	22	8	10	20	8	7	21	0,0%	-30,0%	5,0%
	Dibattimento collegiale	127	108	322	87	117	299	155	97	371	78,2%	-17,1%	24,1%
	Dibattimento monocratico	2693	2561	7285	2587	3057	6784	2412	2454	6700	-6,8%	-19,7%	-1,2%
	Appello Giudice di Pace	23	37	43	26	52	14	14	15	13	-46,2%	-71,2%	-7,1%
	<b>Totale</b>	<b>8748</b>	<b>15133</b>	<b>19246</b>	<b>7516</b>	<b>6795</b>	<b>20098</b>	<b>9299</b>	<b>5026</b>	<b>21340</b>	<b>23,7%</b>	<b>-26,0%</b>	<b>6,2%</b>
Totale distretto	Sezione GIP/GUP - NOTI	22012	33144	21600	21483	20861	21723	21487	17377	22036	0,0%	-16,7%	1,4%
	Sezione assise	26	25	72	22	33	61	17	28	54	-22,7%	-15,2%	-11,5%
	Dibattimento collegiale	580	525	1856	607	522	1948	582	490	2079	-4,1%	-6,1%	6,7%
	Dibattimento monocratico	13943	10696	29147	12553	11903	29593	10898	9330	31053	-13,2%	-21,6%	4,9%
	Appello Giudice di Pace	202	222	383	235	264	353	135	195	291	-42,6%	-26,1%	-17,6%

FONTE: DGSTAT

## ISCRITTI PER NUMERO IMPUTATI

Tav. 2.2bis - Procedimenti penali iscritti presso Tribunale e Sezioni distaccate nell'A.G. 2019/2020 suddivisi in base al numero degli imputati

Tribunale e relative sezioni distaccate	Materia	A.G. 2019/2020																	
		Con 1 Imputato		Con 2 Imputati		Con 3 Imputati		Con 4 Imputati		Con 5 Imputati		Da 6 a 10 Imputati		Da 11 a 30 Imputati		Oltre 30 Imputati		Totale iscritti in Tribunale	
		iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti
Circondario di Caltagirone	Dibattimento monocratico	1095	82,0%	162	12,1%	51	3,8%	10	0,7%	7	0,5%	11	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	1336	100,0%
	Dibattimento collegiale	20	46,5%	12	27,9%	3	7,0%	2	4,7%	2	4,7%	2	4,7%	1	2,3%	1	2,3%	43	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1071	76,7%	206	14,8%	55	3,9%	24	1,7%	10	0,7%	17	1,2%	11	0,8%	2	0,1%	1396	100,0%
Circondario di Catania	Dibattimento monocratico	4966	84,8%	633	10,8%	135	2,3%	54	0,9%	31	0,5%	27	0,5%	8	0,1%	1	0,0%	5855	100,0%
	Dibattimento collegiale	209	64,5%	50	15,4%	24	7,4%	11	3,4%	6	1,9%	11	3,4%	11	3,4%	2	0,6%	324	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	8527	82,2%	1103	10,6%	339	3,3%	137	1,3%	78	0,8%	100	1,0%	73	0,7%	18	0,2%	10375	100,0%
Circondario di Ragusa	Dibattimento monocratico	1085	83,8%	147	11,4%	33	2,5%	17	1,3%	5	0,4%	7	0,5%	1	0,1%	0	0,0%	1295	100,0%
	Dibattimento collegiale	37	61,7%	11	18,3%	5	8,3%	0	0,0%	1	1,7%	3	5,0%	3	5,0%	0	0,0%	60	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2509	83,5%	321	10,7%	76	2,5%	45	1,5%	21	0,7%	18	0,6%	13	0,4%	3	0,1%	3006	100,0%
Circondario di Siracusa	Dibattimento monocratico	2035	84,4%	256	10,6%	68	2,8%	25	1,0%	13	0,5%	13	0,5%	2	0,1%	0	0,0%	2412	100,0%
	Dibattimento collegiale	97	62,6%	22	14,2%	10	6,5%	7	4,5%	6	3,9%	10	6,5%	2	1,3%	1	0,6%	155	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	5679	84,6%	710	10,6%	169	2,5%	64	1,0%	32	0,5%	39	0,6%	10	0,1%	7	0,1%	6710	100,0%
Totale distretto	Dibattimento monocratico	9181	84,2%	1198	11,0%	287	2,6%	106	1,0%	56	0,5%	58	0,5%	11	0,1%	1	0,0%	10898	100,0%
	Dibattimento collegiale	363	62,4%	95	16,3%	42	7,2%	20	3,4%	15	2,6%	26	4,5%	17	2,9%	4	0,7%	582	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	17786	82,8%	2340	10,9%	639	3,0%	270	1,3%	141	0,7%	174	0,8%	107	0,5%	30	0,1%	21487	100,0%

FONTE: DGSTAT

Tav. 2.3bis - Procedimenti penali iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2019/2020 suddivisi in base al numero degli indagati.

Procura della Repubblica	A.G. 2019/2020																	
	con 1 indagato		con 2 indagati		con 3 indagati		4 indagati		5 indagati		da 6 a 10 indagati		da 11 a 30 indagati		oltre 30 indagati		Totale iscritti in Procura	
	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti
Procura di Caltagirone	1.905	7%	305	9%	68	7%	28	8%	11	7%	13	6%	6	8%	1	4%	2.337	100,0%
Procura di Catania	13.398	50%	1.708	48%	489	53%	181	50%	96	57%	113	56%	47	62%	15	60%	16.047	100,0%
Procura di Ragusa	4.102	15%	634	18%	149	16%	62	17%	29	17%	24	12%	12	16%	2	8%	5.014	100,0%
Procura di Siracusa	7.369	28%	886	25%	224	24%	91	25%	32	19%	53	26%	11	14%	7	28%	8.673	100,0%
<b>Totale distretto</b>	<b>26774</b>	<b>100%</b>	<b>3533</b>	<b>100%</b>	<b>930</b>	<b>100%</b>	<b>362</b>	<b>100%</b>	<b>168</b>	<b>100%</b>	<b>203</b>	<b>100%</b>	<b>76</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>32071</b>	<b>100,0%</b>

FONTE: DGSTAT

## FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI REQUIRENTI

Tav. 2.3 - Procedimenti penali, con autore NOTO, iscritti, definiti e pendenti nelle procure del distretto di Catania nell'A.G. 2019/2020

Procure presso il Tribunale	Materia	A.G. 2017/2018			A.G. 2018/2019			A.G. 2019/2020			Variazione percentuale A.G. 2019/2020 vs. A.G. 2018/2019		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
<b>Procura di Caltagirone</b>													
	Reati ordinari - NOTI	2.136	2.800	3.479	2.393	2.777	3.077	2.337	2.526	2.759	-2,3%	-9,0%	-10,3%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	395	422	172	379	326	225	312	216	313	-17,7%	-33,7%	39,1%
<b>Procura di Catania</b>													
	Reati ordinari - NOTI	16.201	16.788	15.854	16.545	16.356	15.070	15.712	15.252	14.912	-5,0%	-6,7%	-1,0%
	Reati di competenza DDA - NOTI	466	513	544	413	486	501	335	397	438	-18,9%	-18,3%	-12,6%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	1.725	1.649	1.210	1.662	1.608	940	1.661	1.691	773	-0,1%	5,2%	-17,8%
<b>Procura di Ragusa</b>													
	Reati ordinari - NOTI	5.126	6.615	2.747	5.328	5.064	3.021	5.014	4.908	3.023	-5,9%	-3,1%	0,1%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	808	890	582	655	822	417	572	613	398	-12,7%	-25,4%	-4,6%
<b>Procura di Siracusa</b>													
	Reati ordinari - NOTI	9.819	9.022	13.148	9.746	10.395	12.251	8.673	8.275	11.733	-11,0%	-20,4%	-4,2%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	1.164	1.651	2.003	1.089	1.324	1.755	1.026	1.879	862	-5,8%	41,9%	-50,9%
<b>Totale distretto</b>													
	Reati ordinari - NOTI	33.282	35.225	35.228	34.012	34.592	33.419	31.736	30.961	32.427	-6,7%	-10,5%	-3,0%
	Reati di competenza DDA - NOTI	466	513	544	413	486	501	335	397	438	-18,9%	-18,3%	-12,6%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	4.092	4.612	3.967	3.785	4.080	3.337	3.571	4.399	2.346	-5,7%	7,8%	-29,7%

FONTE: DGSTAT

## DEFINITI PER MODALITA'

Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica secondo le principali modalità di definizione nell'A.G. 2019/2020.

Definiti Procura di:					
Modalità	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa	Totale
Richieste di archiviazione	729	5.776	1.921	4.097	<b>12.523</b>
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	244	1.469	278	368	<b>2.359</b>
Richieste di riti alternativi	197	2.155	362	632	<b>3.346</b>
Citazioni dirette a giudizio	1.099	4.482	985	1.548	<b>8.114</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.269</b>	<b>13.882</b>	<b>3.546</b>	<b>6.645</b>	<b>26.342</b>

Fonte: DGSTAT

Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP secondo le principali modalità di definizione nell'A.G. 2019/2020.

Definiti GIP/GUP presso il Tribunale di:					
Modalità	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa	Totale
Decreti di archiviazione	924	6.544	1.979	696	<b>10.143</b>
Sentenze di rito alternativo	90	675	194	295	<b>1.254</b>
Decreti penali di condanna	19	481	124	78	<b>702</b>
Decreti che dispongono il giudizio	200	1.467	301	905	<b>2.873</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.233</b>	<b>9.167</b>	<b>2.598</b>	<b>1.974</b>	<b>14.972</b>

Fonte: DGSTAT

Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Monocratica distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2019/2020.

Definiti con sentenza monocratica					
Rito	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa	Totale
Giudizio ordinario	717	2.289	830	1.173	<b>5.009</b>
Giudizio direttissimo	7	55	42	154	<b>258</b>
Applicazione pena su richiesta	75	243	101	96	<b>515</b>
Giudizio immediato	15	83	16	109	<b>223</b>
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decre	10	527	35	102	<b>674</b>
Giudizio abbreviato	53	557	141	222	<b>973</b>
<b>TOTALE</b>	<b>877</b>	<b>3.754</b>	<b>1.165</b>	<b>1.856</b>	<b>7.652</b>
<b>% definiti con rito alternativo sul totale sentenze</b>	<b>18,24%</b>	<b>39,03%</b>	<b>28,76%</b>	<b>36,80%</b>	<b>34,54%</b>

Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Collegiale distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2018/2019.

Definiti con sentenza collegiale					
Rito	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa	Totale
Giudizio ordinario	19	206	37	54	<b>316</b>
Giudizio direttissimo				4	<b>4</b>
Applicazione pena su richiesta		3		1	<b>4</b>
Giudizio immediato	3	58	10	10	<b>81</b>
Giudizio di opposizione a decreto penale					
Giudizio abbreviato		4		5	<b>9</b>
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>271</b>	<b>47</b>	<b>74</b>	<b>414</b>
<b>% definiti con rito alternativo sul totale sentenze</b>	<b>13,64%</b>	<b>23,99%</b>	<b>21,28%</b>	<b>27,03%</b>	<b>23,67%</b>

Fonte DGSTAT

## DEFINITI PER CLASSI DI DURATA

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2019/2020.

### TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

Tribunale	Classi di durata								Totale rito collegiale	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
Tribunale di Caltagirone	3	10,00%	6	20,00%	9	30,00%	12	40,00%	30	100,00%
Tribunale di Catania	37	11,71%	20	6,33%	32	10,13%	227	71,84%	316	100,00%
Tribunale di Ragusa	0	0,00%	6	12,77%	10	21,28%	31	65,96%	47	100,00%
Tribunale di Siracusa	24	24,74%	8	8,25%	12	12,37%	53	54,64%	97	100,00%
<b>Totale complessivo</b>	<b>64</b>	<b>13,06%</b>	<b>40</b>	<b>8,16%</b>	<b>63</b>	<b>12,86%</b>	<b>323</b>	<b>65,92%</b>	<b>490</b>	<b>100,00%</b>

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2019/2020.

### TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico

Circondario	Classi di durata								Totale rito monocratico	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
Circondario di Caltagirone	127	11,84%	112	10,44%	227	21,16%	607	56,57%	1.073	100,0%
Circondario di Catania	772	17,29%	527	11,80%	1.140	25,53%	2.026	45,38%	4.465	100,0%
Circondario di Ragusa	223	16,67%	145	10,84%	344	25,71%	626	46,79%	1.338	100,0%
Circondario di Siracusa	396	16,14%	301	12,27%	388	15,81%	1.369	55,79%	2.454	100,0%
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.518</b>	<b>16,27%</b>	<b>1.085</b>	<b>11,63%</b>	<b>2.099</b>	<b>22,50%</b>	<b>4.628</b>	<b>49,60%</b>	<b>9.330</b>	<b>100,0%</b>



## DEFINITI PER CLASSI DI DURATA

Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2019/2020.

### TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti

Tribunale	Classi di durata								Totale Sezione Gip Gup Noti	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
Circondario di Caltagirone	1046	79,60%	135	10,27%	93	7,08%	40	3,04%	1.314	100,0%
Circondario di Catania	7169	69,42%	1.492	14,45%	1.077	10,43%	589	5,70%	10.327	100,0%
Circondario di Ragusa	1997	60,83%	926	28,21%	201	6,12%	159	4,84%	3.283	100,0%
Circondario di Siracusa	834	34,00%	334	13,62%	552	22,50%	733	29,88%	2.453	100,0%
<b>Totale complessivo</b>	<b>11.046</b>	<b>63,57%</b>	<b>2.887</b>	<b>16,61%</b>	<b>1.923</b>	<b>11,07%</b>	<b>1.521</b>	<b>8,75%</b>	<b>17.377</b>	<b>100,0%</b>

Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2019/2020.

### PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21

Procura della Repubblica	Classi di durata								Totale Procura Noti	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
Procura di Caltagirone	741	29,33%	368	14,57%	786	31,12%	631	24,98%	2.526	100,0%
Procura di Catania	8548	54,62%	1.784	11,40%	2.144	13,70%	3.173	20,28%	15.649	100,0%
Procura di Ragusa	3288	64,64%	695	13,66%	805	15,82%	299	5,88%	5.087	100,0%
Procura di Siracusa	4018	48,25%	926	11,12%	850	10,21%	2.534	30,43%	8.328	100,0%
<b>Totale complessivo</b>	<b>16.595</b>	<b>52,53%</b>	<b>3.773</b>	<b>11,94%</b>	<b>4.585</b>	<b>14,51%</b>	<b>6.637</b>	<b>21,01%</b>	<b>31.590</b>	<b>100,0%</b>

FONTE: DGSTAT

**Tav. 2.2 - Intercettazioni. Numero dei bersagli intercettati suddivisi per ufficio, sede e tipologia di bersaglio nell'A.G. 2019/2020**


<b>Sezione</b>	<b>Ordinaria</b>			<b>Antimafia</b>			<b>Terrorismo</b>		
<b>Ufficio</b>	<b>Utenze telefoniche</b>	<b>Ambienti</b>	<b>Altre tipologie di bersagli</b>	<b>Utenze telefoniche</b>	<b>Ambienti</b>	<b>Altre tipologie di bersagli</b>	<b>Utenze telefoniche</b>	<b>Ambienti</b>	<b>Altre tipologie di bersagli</b>
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello	0	0	0						
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni	5	0	0						
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone	78	12	6						
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania	1956	259	120	1698	339	95	0	0	0
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa	654	100	4						
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa	1082	270	7						
<b>Totale distretto</b>	<b>3775</b>	<b>641</b>	<b>137</b>	<b>1698</b>	<b>339</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte DGSTAT

**CORTE D'APPELLO DI CATANIA**  
**Sentenze di Prescrizione Sezioni Penali Ordinarie**

1° luglio 2019 - 30 giugno 2020		
Numero prescrizioni	Sentenze totali	% prescrizioni sul totale sentenze
1171	3034	38,6%

1° luglio 2018 - 30 giugno 2019		
Numero prescrizioni	Sentenze totali	% prescrizioni sul totale sentenze
1306	4158	31,4%



## PRESCRIZIONI

Tav. 2.5 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti definiti.

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni		Gip presso il Tribunale	Totale Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Noti Gip Gup		Noti
Caltagirone	13,3%	10,3%	10,4%	7,3%	3,1%
Catania	5,7%	8,6%	8,4%	2,7%	1,5%
Ragusa	0,0%	9,9%	9,6%	3,1%	1,8%
Siracusa	9,3%	17,8%	17,5%	4,0%	12,0%
<b>Totale Distretto</b>	<b>6,3%</b>	<b>11,4%</b>	<b>11,2%</b>	<b>3,3%</b>	<b>4,5%</b>

Tav. 2.5 Procedimenti definiti con Prescrizione per Tribunale e Procura

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni		Gip presso il Tribunale	Totale Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Noti Gip Gup		Noti Procura
Caltagirone	4	111	96	79	79
Catania	18	385	283	239	239
Ragusa	0	133	102	87	87
Siracusa	9	437	99	993	993
<b>Totale Distretto</b>	<b>31</b>	<b>1.066</b>	<b>580</b>	<b>1.398</b>	<b>1.398</b>

Tav. 2.5 Procedimenti definiti per Tribunale e Procura

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni		Gip presso il Tribunale	Totale Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Noti Gip Gup		Noti Procura
Caltagirone	30	1.073	1.314	2.417	2.526
Catania	316	4.465	10.327	15.108	15.649
Ragusa	47	1.338	3.283	4.668	4.908
Siracusa	97	2.454	2.453	5.004	8.275
<b>Totale Distretto</b>	<b>490</b>	<b>9.330</b>	<b>17.377</b>	<b>27.197</b>	<b>31.358</b>

## INDICE

### PARTE PRIMA ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Introduzione	7
Ringraziamenti	8
La giurisdizione al tempo della pandemia	13
Organico della Magistratura	16
Personale amministrativo e servizi giudiziari	17
Situazione logistica e risorse materiali	18
Informatizzazione e processo telematico	21
Nota conclusiva	23

### PARTE SECONDA LA GIUSTIZIA CIVILE

Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile	27
Diritto di famiglia, con particolare riguardo alle separazioni e ai divorzi	34
Volontaria giurisdizione	36
Controversie relative allo status dei migranti	37
Controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria	38
Tutela nunciatoria e possessoria	41
Sezione specializzata Imprese – Diritto e processo societario	
Proprietà industriale e intellettuale	42
Fallimento e procedure concorsuali	43
Sfratti e locazioni	48
Responsabilità medica	50
Esecuzione immobiliare e mobiliare	51

### PARTE TERZA LA GIUSTIZIA PENALE

Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale	57
UFFICI GIUDICANTI	
- Corte di appello	58
- Tribunale di Catania	59

- Tribunale di Siracusa	62
- Tribunale di Ragusa	63
- Tribunale di Caltagirone	64
<b>UFFICI REQUIRENTI</b>	
- Procura Generale della Repubblica	65
- Procura della Repubblica di Catania	66
- Procura della Repubblica di Siracusa	67
- Procura della Repubblica di Ragusa	68
- Procura della Repubblica di Caltagirone	68
<b>AREE TEMATICHE</b>	
- Reati in materia di criminalità organizzata	69
- Reati collegati all'immigrazione clandestina	73
- Reati contro la pubblica amministrazione	74
- Reati tributari, fallimentari e societari	75
- Reati previsti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed a tutela del territorio e dell'ambiente	76
- Reati contro le c.d. fasce deboli	78
Magistratura di sorveglianza	80

## PARTE QUARTA LA GIUSTIZIA MINORILE

Tribunale per i minorenni:	
- La peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte di appello di Catania	85
- Settore penale	88
- Settore civile	90
La Procura della Repubblica per i minorenni	91
La Corte di appello - Sezione minori	
- Il carico di lavoro: Settore civile	96
- Il carico di lavoro: Settore penale	96

PARTE QUINTA  
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL DISTRETTO

Area civile	101
Area penale	122